XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (V e VIII)	»	3
Commissioni riunite (VI e IX)	»	4
Commissioni riunite (VI e X)	»	5
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e		
interni (I)	»	7
Giustizia (II)	»	23
Difesa (IV)	»	37
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	41
Finanze (VI)	»	52
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	66
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	75
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	84
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	86

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI-IDEA (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI-IDEA; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri; Misto-Movimento PPA-Moderati: Misto-M.PPA-Mod.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	Pag.	111
Affari sociali (XII)	»	124
Agricoltura (XIII)	»	125
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	137
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	»	145
Comitato parlamentare per la sicurezza della Repub-		
BLICA	»	146
Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza .	»	147
INDICE GENERALE	P_{ao}	149

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

COMITATO DEI NOVE:

3

COMITATO DEI NOVE

Martedì 27 settembre 2016.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

C. 65-2284-A.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.40 alle 14, dalle 16 alle 16.25 e dalle 19 alle 19.15.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

AUDIZIONI INFORMALI:

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 settembre 2016.

Audizione dei rappresentanti di organizzazioni sindacali del comparto marittimo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (atto n. 321).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.10.

4

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

RISOLUZIONI:

7-01066 Petrini: Iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell'industria tessile e calzaturiera.

5

RISOLUZIONI

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente della X Commissione Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.10.

7-01066 Petrini: Iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell'industria tessile e calzaturiera.

7-01088 Ricciatti: Iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell'industria tessile e calzaturiera.

(Discussione congiunta e rinvio).

Le Commissioni iniziano la discussione congiunta delle risoluzioni.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che la risoluzione 7-01088 Ricciatti sarà discussa congiuntamente alla risoluzione 7-01066 Petrini, vertendo sulla medesima materia.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) illustra la sua risoluzione n. 7-01088 sottolineando che l'obiettivo dell'atto di indirizzo in esame è quello di impegnare il Governo ad

adottare iniziative efficaci e specifiche per i settori del tessile, del calzaturiero e della moda, in particolare per le attività che sono volte alla realizzazione del campionario, delle collezioni e dei prototipi. Sottolinea che la risoluzione chiede inoltre al Governo di introdurre misure di defiscalizzazione a sostegno all'industria tessile e calzaturiera, al fine di renderle più competitive sui mercati internazionali, in particolare dell'est dell'Europa e dell'Asia. Nell'evidenziare altresì la necessità dell'intervento auspicato, anche in considerazione del fatto che precedenti interventi di analoga finalità non hanno dato esito a causa della mancanza di copertura finanziaria, invita l'Esecutivo a non sottovalutare le positive conseguenze in termini di ricadute occupazionali che le suddette misure potrebbero comportare.

Paolo PETRINI (PD) rileva in primo luogo come gli obiettivi della risoluzione Ricciatti 7-01088 siano ampiamente coincidenti con quelli del proprio atto di indirizzo.

Ricorda infatti come la sua risoluzione sottoponga al Governo la questione delle iniziative da assumere a sostegno dei settori dell'industria tessile e calzaturiera, sollecitando l'adozione di misure volte a consentire alle imprese di tali settori di fruire di specifiche misure di agevolazione per le spese sostenute in innovazione e ricerca, anche alla luce delle risorse recentemente messe in campo dall'Esecutivo nell'ambito del piano di incentivi e investimenti cosiddetto Industria 4.0.

Guglielmo EPIFANI, presidente, propone di rinviare la discussione congiunta alla prossima settimana, nella prospettiva di procedere in tempi brevi alla votazione delle risoluzioni, al fine di dare in tal modo un impulso alle attività di ricerca e di investimento in settori fondamentali per il sistema produttivo italiano.

Michele PELILLO (PD) concorda con la proposta di organizzazione dei lavori prospettata dal Presidente Epifani, chiedendo che la prossima seduta di discussione congiunta delle risoluzioni sia fissata per la giornata di giovedì 29 settembre prossimo.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella prossima settimana.

La seduta termina alle 12.15.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	8
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto. 328 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	8
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	8
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	9
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM (2016) 271 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM (2016) 270 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM (2016) 272 final) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Emendamenti C. 65-2284-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	10
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	20
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	10
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	21

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Emendamenti C. 65-2284-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione

18

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene la ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

La seduta comincia alle 13.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto. 328.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 21 settembre 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che nel prossimo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, saranno definite le modalità di svolgimento dell'attività istruttoria richiesta dai gruppi sul provvedimento, in esito alla quale sarà possibile avviare la discussione sul merito del testo in esame.

Andrea GIORGIS (PD) si riserva di svolgere un intervento sul merito del provvedimento alla luce delle audizioni informali che saranno svolte sull'argomento. Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 settembre 2016.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) preannuncia la presentazione di una proposta di parere alternativo, a sua prima firma, anche a nome del gruppo misto di cui fa parte.

Andrea GIORGIS (PD), relatore, ritiene quantomeno anomalo che si preannunci una proposta di parere alternativo prima ancora di conoscere la proposta dei relatori, che – d'accordo con il presidente-relatore Mazziotti Di Celso – potrebbe essere formulata nella prossima settimana, così come concordato dai gruppi, d'intesa con il Governo.

Emanuele FIANO (PD) chiede al deputato Bianconi chiarimenti circa l'iniziativa testé preannunciata.

Maurizio BIANCONI (Misto-CR) precisa di aver solo preannunciato la presentazione di una proposta di parere alternativo sul provvedimento in esame in qualità di esponente del gruppo misto, facendo peraltro notare che tale gruppo presenta al suo interno componenti con diverse sensibilità politiche.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, si dichiara disponibile a valutare

con attenzione, d'intesa con il relatore Giorgis, qualsiasi contributo proveniente dai gruppi, in vista della elaborazione di una proposta di parere condivisa.

La ministra Maria Anna MADIA fa presente che il provvedimento in esame interviene sul tema dell'affidamento della gestione del servizio idrico, in attuazione di una delega recata dalla legge n. 125 del 2014. Fa notare, tuttavia, che, successivamente all'entrata in vigore di quella legge delega, la Camera dei deputati lo scorso aprile ha approvato un provvedimento l'atto Camera C. 2212, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento (S. 2343) - che interviene sulla medesima materia della gestione pubblica delle acque. Dichiara pertanto la disponibilità del Governo a confrontarsi con la Commissione al fine di scegliere la sede più opportuna per affrontare tale delicato tema, valutando eventualmente anche di espungere dallo schema di decreto legislativo in esame la parte che lo riguarda.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

La seduta comincia alle 13.20.

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010.

(COM (2016) 271 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione). (COM (2016) 270 final).

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto (rifusione).

(COM (2016) 272 final).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

Laura RAVETTO (FI-PdL) si riserva di svolgere un intervento sul merito del provvedimento nel prosieguo del dibattito.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente* e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.25 alle 13.45.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCA-RATO.

La seduta comincia alle 13.45.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Emendamenti C. 65-2284-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Marilena FABBRI (PD), relatrice, per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, propone di esprimere parere contrario sugli identici emendamenti Librandi 2.4, Schullian 2.5, Segoni 2.13 e Occhiuto 2.52 nonché parere di nulla osta sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (vedi allegato 1).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e

delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Matteo RICHETTI (PD), relatore, osserva che il progetto di legge in esame, risultante dall'approvazione in un testo unificato, da parte dell'Assemblea della Camera, il 2 marzo 2016, degli A.C. 3317 e 3345 e dalle modifiche apportate durante l'esame al Senato, conclusosi il 15 settembre 2016, consta di 10 articoli. Il testo unificato istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Reca, inoltre, disposizioni inerenti ai giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali. Infine, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e fissa un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.

Ricorda che il Comitato si era espresso sul testo in prima lettura nella seduta del 17 febbraio 2016, esprimendo parere favorevole.

Una prima serie di norme riguardano il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione.

L'articolo 1, di cui il Senato ha modificato il comma 4 e aggiunto il comma 5, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale che sostituisce, fra l'altro, il già richiamato Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinandolo al sostegno dell'emittenza televisiva e radiofonica locale. In base ai commi 1-3, il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici, anche nel settore dell'informazione digitale. Nel Fondo confluiscono: le risorse statali destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, comprese quelle del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, la cui dotazione, però, come si è già visto, termina nel 2016, anno per il quale, in base all'articolo 10, comma 3, le risorse destinate al sostegno dell'editoria restano nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri; le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, già fatte confluire, come già detto, nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico dall'articolo 1, comma 162, della legge n. 208 del 2015. In base al citato articolo 10, comma 3, in sede di prima applicazione, per l'esercizio finanziario 2016, le suddette risorse sono mantenute, rispettivamente, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per essere destinate agli interventi già programmati a valere su di esse. Al Fondo affluiscono, altresì: quota parte delle eventuali maggiori entrate derivanti dal canone RAI (e a tal fine, l'articolo 10, comma 1, novella l'articolo 1, comma 160,

lettera b), della legge n. 208 del 2015); le somme derivanti dal gettito annuo di un contributo di solidarietà, pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, a carico: dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica e sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali; delle società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgono raccolta pubblicitaria diretta; in tal caso, la percentuale è calcolata sulla parte di reddito complessivo corrispondente ai ricavi derivanti da tale attività; degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese la rete internet. Le suddette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalità determinate, in base all'articolo 10, comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per finalità del Fondo. Il comma 4 dispone che il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. Come si evince dall'ultimo periodo del comma 5, introdotto dal Senato, con tale decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede anche alla ripartizione delle risorse fra le diverse finalità. Tuttavia, in base al comma 6, non modificato dal Senato, la destinazione delle risorse del Fondo assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri è stabilita annualmente con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Nel corso dell'esame al Senato, nel comma 4 è stata soppressa la previsione che sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si esprimessero le Commissioni parlamentari competenti. Inoltre, il Senato ha previsto che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate in quello successivo. Si stabilisce sin d'ora, peraltro, che le risorse derivanti dal canone RAI e dal contributo di solidarietà sono ripartite al 50 per cento fra Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dello sviluppo economico, mentre i criteri di ripartizione delle ulteriori risorse tengono conto delle proporzioni esistenti fra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale. Inoltre, si dispone che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti sono fissati con un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sul quale - a seguito delle modifiche apportate durante l'esame al Senato - si prevede che si esprimano le Commissioni parlamentari competenti per materia; il termine per l'espressione del parere è fissato in 60 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi « sulle osservazioni » del Presidente del Consiglio dei ministri entro 10 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato. Il comma 5, come già detto introdotto dal Senato, prevede l'erogazione di un contributo, da concedere nel limite delle risorse a ciò destinate dal decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri che fissa anche i criteri di ripartizione delle risorse fra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico, per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati. Il contributo sostituisce le riduzioni tariffarie previste – a determinate condizioni – per le imprese editrici, nonché per le imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale e per le imprese di radiodiffusione televisiva a carattere locale. I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione del nuovo contributo sono definiti con un regolamento di delegificazione, emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Sullo schema di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 60 giorni dalla ricezione, decorsi i quali il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche legislative, con esso incompatibili, alla cui ricognizione si procede con lo stesso regolamento. Infine, il medesimo regolamento stabilisce procedure amministrative semplificate al fine di ridurre i tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle riduzioni tariffarie previste dall'articolo 28, commi primo-terzo, della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi. Al contempo, il comma 4 dell'articolo 10, sempre introdotto dal Senato, dispone che le risorse per le riduzioni tariffarie per le imprese editrici confluiscono nel Fondo nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento stesso. In base a tali modifiche, dunque, si passerà da un rimborso alle concessionarie dei servizi di telecomunicazione a un contributo corrisposto direttamente all'impresa editoriale.

Ulteriori disposizioni riguardano la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici e sostegno agli investimenti delle imprese editrici e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale.

In particolare l'articolo 2, commi 1-2, ad eccezione delle lettere l) ed m) del comma 2, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, in particolare, a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e del sostegno agli investimenti delle imprese editrici, nonché, in base alle modifiche introdotte dal Senato, dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, finalizzati anche all'innovazione dell'offerta informativa. Il Senato ha modificato i citati commi 1, 2, lettera a), capoverso e punti 2 e 3, lettera e), punti 1, 2 e il nuovo punto 4, e lettera *n*). In particolare, nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega, si prevede la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi diretti alle imprese editrici, stabilendo innanzitutto quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale - specifica, quest'ultima, introdotta dal Senato -, di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale. Con riferimento alla veste giuridica, si prevede l'ammissione al finanziamento di: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche, individuando criteri relativi alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio; enti senza fini di lucro, ovvero - a seguito delle modifiche apportate dal Senato - imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto; limitatamente a un periodo di cinque anni - invece dei tre previsti nel testo approvato dalla Camera - dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici, il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro. Inoltre, si prevede il mantenimento del finanziamento, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi, per: imprese editrici di quotidiani e di periodici espressione

delle minoranze linguistiche; imprese ed enti che editano periodici per non vedenti e ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali, su nastro magnetico, braille e supporti informatici (in tal caso, si definisce già il criterio della misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate); associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 2005. Con riferimento alle ultime due fattispecie, si tratta di enti senza fine di lucro ed imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero. Sono, invece, esclusi esplicitamente dal finanziamento: organi di informazione di partiti o movimenti politici e sindacali; periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico; imprese editrici di quotidiani e periodici che fanno capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati. Con riferimento agli ulteriori requisiti, i criteri direttivi attengono a: riduzione a 2 anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa e di edizione della testata; regolare adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi nazionali o territoriali di lavoro stipulati tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative; edizione della testata in formato digitale dinamico e multimediale, eventualmente anche in parallelo con l'edizione in formato cartaceo; obbligo di dare evidenza, nell'edizione, di tutti i contributi e finanziamenti ricevuti, a qualsiasi titolo; obbligo di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna. Per quanto concerne il calcolo dei contributi, occorre anzitutto evidenziare che il Senato ha soppresso il superamento della distinzione fra testata nazionale e testata locale. Nello specifico, i principi e criteri direttivi riguardano: previsione di un tetto massimo al contributo liquidabile a ciascuna impresa, legato all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi e fino alla misura massima del 50 per cento; graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, che deve essere comunque non inferiore - in base alle modifiche introdotte dal Senato - al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita per le testate locali e al 20 per cento per le testate nazionali, prevedendo, in particolare, più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione e per copia venduta; previsione - introdotta durante l'esame al Senato – di riduzione del contributo pubblico per le imprese editrici che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di euro 240.000 annui di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione fa dunque riferimento, per la prima volta, ad un tetto retributivo per le imprese private. A tal proposito andrebbe valutata l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento alla qualifica di «collaboratore» di un'impresa. Ulteriori principi e criteri direttivi sono: valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate on line che producono contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti; previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore a 35 anni, per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, e per azioni di formazione e aggiornamento del personale. Relativamente all'erogazione dei contributi, i criteri direttivi attengono alla previsione di regole quanto più possibile omogenee e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie, e alla semplificazione del connesso procedimento amministrativo, al fine di addivenire a

tempi di liquidazione minori. Ulteriori criteri direttivi attengono all'introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editoriali, nonché all'assegnazione di finanziamenti, mediante bandi annuali, per progetti innovativi presentati da imprese editoriali di nuova costituzione. Nell'ambito della delega, si prevede, inoltre, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché - in base alle modifiche introdotte durante l'esame al Senato - sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative. Quanto alla procedura di adozione, i commi 1 e 3 dispongono che i decreti legislativi sono emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico. In base al comma 7, primo periodo, all'attuazione della delega si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo. In base al comma 8, gli schemi dei decreti legislativi, preliminarmente deliberati dal Consiglio dei ministri, devono essere corredati dalla relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria e sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi entro 60 giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque essere emanati. Nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari. deve trasmettere nuovamente lo schema alle Camere corredato con le osservazioni e le eventuali modifiche, nonché con i necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri delle Commissioni parlamentari

espressi, in tal caso, entro 20 giorni, decorsi i quali i decreti sono comunque adottati.

L'articolo 3, commi 1-3, reca disposizioni precettive che si applicano a decorrere dai contributi per le imprese editrici relativi all'anno 2016. Il Senato ha modificato la sola lettera c) del comma 1. In particolare, relativamente al calcolo dei contributi: si dispone che il contributo massimo liquidabile a ciascuna impresa è pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei ricavi riferiti alla testata per cui si chiede il contributo, al netto del contributo medesimo. Si elimina la attuale riserva di risorse destinata ai periodici editi da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da società con maggioranza del capitale detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali senza scopo di lucro. In virtù di tale soppressione, la suddetta categoria di imprese concorrerà nella ripartizione generale delle risorse da destinare ai contributi diretti. Relativamente all'erogazione dei contributi, il comma 1, lettera c), stabilisce che le somme da corrispondere annualmente a ciascuna impresa sono erogate in due rate. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato, la prima, versata entro il 30 maggio, è pari al 50 per cento del contributo calcolato per l'impresa (e non più al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente, come previsto nel testo approvato dalla Camera); la seconda è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento. Specifica, inoltre, che, all'atto dei pagamenti, l'impresa deve essere in regola con le attestazioni rilasciate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con i versamenti previdenziali e non deve risultare inadempiente in esito alla verifica di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 in materia di riscossione delle imposte sui redditi. In materia di modalità e tempistica relative alle domande per l'ammissione ai contributi, il comma 3 dispone che le domande, sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, sono presentate esclusivamente per via telematica dal 1º al 31 gennaio dell'anno successivo a

quello di riferimento dei contributi, secondo le modalità indicate nel sito internet del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, già corredate di parte della documentazione. Si tratta dei documenti istruttori o delle dichiarazioni sostitutive attestanti: l'assetto societario; il numero dei giornalisti dipendenti associati; la mutualità prevalente; il divieto di distribuzione degli utili; l'anzianità di costituzione e di edizione della testata; la periodicità e il numero delle uscite; l'insussistenza di situazioni di collegamento o di controllo; l'iscrizione nel registro delle imprese: gli estremi delle posizioni contributive presso istituti previdenziali; la proprietà o la gestione della testata. Si prevede, inoltre, che, nel medesimo termine, le imprese devono far pervenire un campione di numeri della testata edita. Per l'ulteriore documentazione, rimane fissato il termine del 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento del contributo. Più nello specifico, si tratta di: bilancio di esercizio, corredato della nota integrativa e degli annessi verbali; prospetti dei costi e delle vendite. Tale documentazione integrativa deve essere certificata da soggetti iscritti nel registro dei revisori legali. Il comma 4 reca previsioni che si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge. In particolare: in materia di requisiti per l'accesso ai contributi, si dispone che sono abrogate le disposizioni volte a facilitare l'accesso ai contributi per le cooperative di giornalisti, recate dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge n. 63 del 2012. La lettera b), non modificata dal Senato, introduce nell'ordinamento, con una novella dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 62 del 2001, la definizione di testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacità distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. La lettera c), introdotta durante l'esame al Senato, aggiunge nell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2001 il comma 3-bis, contenente la definizione di « quotidiano on line ». Quest'ultimo è inteso come testata giornalistica che: sia

regolarmente registrata presso la cancelleria di un tribunale; abbia un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti come pubblicista o come professionista; pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line; non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea; produca principalmente informazione; abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano; non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie. Si segnala l'opportunità di coordinare le nuove previsioni con quelle recate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2012, che già reca la definizione di testata in formato digitale.

Un'altra serie di disposizioni del testo concerne l'innovazione del sistema distributivo e altre disposizioni per la vendita dei giornali.

In particolare le lettere *l*) ed *m*) del comma 2 dell'articolo 2, non modificate dal Senato, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a innovare il sistema distributivo, dettando principi e criteri direttivi.

L'articolo 8, anch'esso non modificato dal Senato, limita, a decorrere dal 1º gennaio 2017, la previsione relativa alla garanzia della parità di trattamento delle diverse testate da parte dei punti vendita esclusivi alle « pubblicazioni regolari » e in occasione della loro prima immissione nel mercato.

Con riguardo alla ridefinizione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e della disciplina in materia di prepensionamenti dei giornalisti, l'articolo 2, commi 4-6, delega il Governo ad adottare sulla materia uno o più decreti legislativi. Il Senato ha modificato il comma 5, lettera b), punto 3. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega riguardante il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti attengono al riordino delle competenze in materia di formazione e al riordino del procedimento disciplinare. In particolare, si prevede l'alternatività dei ricorsi avverso la decisione del Consiglio territoriale dell'Ordine dei giornalisti, escludendo l'attuale possibilità di cumulo delle impugnative, prima davanti all'organo di disciplina nazionale, poi davanti al giudice ordinario. È peraltro fatta salva la possibilità di presentare il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica quando si sia optato per la via « amministrativa », con il ricorso al Consiglio nazionale dell'Ordine. Si prevede, a seguito delle modifiche introdotte durante l'esame al Senato, la riduzione del numero dei componenti fino ad un massimo di 60, a fronte di un massimo di 36 previsti dal testo approvato dalla Camera, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, purché, per entrambi i profili - e non più, solo, i pubblicisti, come nel testo approvato dalla Camera -, gli stessi giornalisti abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Inoltre, al Senato è stato inserito l'obbligo di avere, in ciascuno dei due gruppi, almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. È previsto poi l'adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia di revisione della disciplina del prepensionamento dei giornalisti attengono a: innalzamento, nella direzione di un progressivo allineamento con la disciplina generale vigente in materia di pensioni, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto di lavoro con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico; revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editoriali ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e prepensionamenti dei giornalisti. Quanto alla procedura di adozione, i commi 4 e 6 dispongono che i decreti legislativi sono emanati ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 400 del 1988, sempre entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze e, per l'intervento sul Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Ministro della giustizia, sentito lo stesso Consiglio nazionale. L'articolo 2, comma 7, secondo periodo, dispone che dall'attuazione della delega recata dal comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Altre disposizioni riguardano l'esercizio della professione di giornalista e i Consigli territoriali dell'Ordine dei giornalisti.

In particolare l'articolo 5 – non modificato dal Senato – dispone, novellando l'articolo 45 della legge n. 69 del 1963, che nessuno può assumere il titolo di giornalista, né esercitare la relativa professione, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti o in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'ordine regionale o interregionale competente. Rimangono ferme, altresì, le sanzioni già previste.

L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, prevede, con la novella dell'articolo 1, quinto comma, della citata legge n. 69 del 1963, la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano, presumibilmente sostitutivi del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige.

Ulteriori disposizioni concernono il differimento della durata della Commissione per l'equo compenso dei giornalisti *freelance*.

In particolare l'articolo 4, non modificato dal Senato, prevede che la Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico, peraltro decaduta, a legislazione vigente, il 17 giugno 2016, dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento degli ulteriori adempimenti in materia.

Un'altra serie di norme del testo in esame riguarda il ricorso alle agenzie di stampa da parte di regioni, province, città metropolitane e comuni.

In particolare l'articolo 7, introdotto durante l'esame al Senato, estende a regioni, province, città metropolitane e comuni l'autorizzazione ad avvalersi dell'A- genzia nazionale stampa associata (ANSA) o di altre agenzie di informazione per l'effettuazione dei servizi di diramazione di notizie e di comunicati, di trasmissione diretta agli stessi soggetti di informazioni nazionali ed estere, di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda il servizio estero, già prevista per la Presidenza del Consiglio dei ministri. L'autorizzazione è concessa nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati. A tal fine, vengono novellati sia l'articolo 2, primo comma, della legge n. 237 del 1954, sia l'articolo 55, comma 24, della legge n. 449 del 1997, che ha interpretato autenticamente l'articolo 2 citato.

Con riguardo alla procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e al limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione, l'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina tale procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e introduce il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione. In particolare, novellando, con l'inserimento dei commi da 1-bis a 1-septies, l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, si dispone, anzitutto, che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a 10 anni e si ribadisce, - richiamando l'articolo 5, comma 5, della legge n. 220 del 2015 che lo stesso è preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio. Si segnala al proposito l'opportunità di valutare l'abrogazione del citato comma 5 dell'articolo 5 della legge n. 220 del 2015, inserendone il contenuto direttamente nell'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005. La concessione è affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto è approvato lo schema di convenzione. Lo schema di decreto e lo schema di convenzione, insieme con una relazione del Ministro dello sviluppo economico sugli esiti della consultazione pubblica, sono trasmessi per il parere alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali gli stessi atti possono essere adottati. Essi sono sottoposti ai competenti organi di controllo e, successivamente, pubblicati nella Gazzetta ufficiale. La convenzione con la società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è stipulata dal Ministero dello sviluppo economico. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dal 31 ottobre 2016, data di scadenza della concessione in atto - dunque, sostanzialmente, fino al 31 gennaio 2017 - continuano a trovare applicazione la concessione « e la relativa convenzione già in atto». Si ricorda che l'ultima convenzione tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI è stata adottata, per un periodo di 20 anni, con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994 e che, pertanto, formalmente la convenzione è scaduta nel 2014. Andrebbe valutato, dunque, il riferimento alla « convenzione già in atto ». Ulteriormente novellando l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, il testo prevede che agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, si applica il « tetto » retributivo, pari a 240.000 euro, fissato dall'articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014. Ai fini del rispetto di tale limite, non

si applicano le esclusioni previste dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011.

Con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva la materia « ordinamento della comunicazione » che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, è inclusa fra le materie di legislazione concorrente, per le quali la potestà legislativa spetta alle regioni, salva la determinazione dei principi fondamentali, che spetta allo Stato. Rileva, peraltro, la materia « tutela della concorrenza », attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.50.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCA-RATO.

La seduta comincia alle 16.25.

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici.

Emendamenti C. 65-2284-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emen-

Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione della relatrice, impossibilitata a partecipare, rileva che gli emendamenti 3.100, 3.101, 9.100 e 9.101 della Commissione e i subemendamenti 0.3.100.1 Marcon, 0.3.100.2 Terzoni e 0.3.101.1 Terzoni non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della

Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

La seduta termina alle 16.30.

ALLEGATO 1

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici (Emendamenti C. 65-2284-A).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esprime

PARERE CONTRARIO

sugli identici emendamenti Librandi 2.4, Schullian 2.5, Segoni 2.13 e Occhiuto 2.52, e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

ALLEGATO 2

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato recante « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »:

richiamato il parere favorevole espresso dal Comitato nella seduta del 17 febbraio 2016;

osservato che l'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, numero 4), introdotto dal Senato, con riferimento ai principi e criteri direttivi di delega riferiti ai criteri dei calcolo del contributo, prevede la riduzione del contributo pubblico per le imprese editrici che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13,

comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

rilevato che andrebbe valutata l'opportunità di specificare maggiormente il riferimento alla qualifica di collaboratore di un'impresa;

evidenziato che la lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 3, introdotta dal Senato, aggiunge nell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2001 il comma 3-*bis*, contenente la definizione di « quotidiano *on line* »;

osservato che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare tale norma con le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2012, che già reca la definizione di testata in formato digitale;

considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento appaiono riconducibili alle materie « ordinamento della comunicazione » che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, include tra le materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni nonché alla materia « tutela della concorrenza », attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, numero 4), introdotto dal Senato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di

specificare maggiormente il riferimento alla qualifica di collaboratore di un'impresa;

b) all'articolo 3, comma 4, lettera c), introdotta dal Senato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare le disposizioni ivi previste e indicate in premessa con quelle recate dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 63 del 2012.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione,	
per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa C. 4025 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	23
ALLEGATO (Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti)	28
Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962 Verini (Seguito dell'esame e conclusione)	26
Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa. C. 3996 Andrea Maestri (Esame e rinvio)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27

SEDE REFERENTE

Martedì 27 settembre 2016. Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Intervengono la Sottosegretaria di Stato ai Rapporti con il Parlamento e coordinamento attività di Governo, Maria Teresa AMICI, e il Sottosegretario di Stato alla Salute, Vito DE FILIPPO.

La seduta comincia alle 13.20.

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 settembre 2016.

Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato al Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21 e 22 settembre 2016) al provvedimento in esame ed avverte che sono stati presentati subemendamenti (vedi allegato) agli emendamenti del relatore.

Rileva che alcune proposte emendative presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.

In proposito, rammenta che il criterio di ammissibilità degli emendamenti ad un decreto-legge (articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento) risulta più restrittivo di quello stabilito per gli ordinari progetti di legge (articolo 89 del Regolamento), stabilendo che sono da considerare inammissibili gli emendamenti che non siano strettamente attinenti alla materia del decretolegge. Su questo punto è intervenuto in via generale il Presidente della Camera (lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997) che ha precisato che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve es-

sere valutata con riferimento « ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo». La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica. In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come « ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.

Alla luce di tali considerazioni, fa presente che devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative: 1.01 Palese, che, nel novellare l'articolo 21 della legge n. 186 del 1982, prevede una nuova disciplina, con riferimento ai magistrati del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, per l'attribuzione delle funzioni direttive e semidirettive; 2.01 e 2.02 Di Lello, volte a prevedere misure straordinarie per la copertura delle carenze di organico del personale amministrativo, attraverso l'assunzione dei soggetti che hanno completato con esito positivo il tirocinio formativo ai sensi dell'articolo 21 ter del decreto legge 27 giugno 2015, n. 83; 4.01 Turco, volta a prevedere la sospensione dell'attività degli uffici giudiziari militari a far data dal 1º gennaio 2018 e, conseguentemente, la soppressione della magistratura militare; 4.02 Turco, volta a prevedere la soppressione dei Tribunali militari e delle procure militari di Verona e di Napoli; 4.03 Crimì, volta ad introdurre un articolo 4-bis recante disposizioni urgenti in materia di accoglienza; 5.01 Colletti, volta a prevedere la proroga, sino al 31 dicembre 2017, delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla data del 31 maggio 2016, che abbiano già compiuto 68 anni ovvero che raggiungano tale limite di età entro il 31 dicembre 2017; 8.2 Dambruoso, che, nel novellare la legge 27 aprile 1982, n. 186, introduce alcune modifiche alla disciplina in tema di qualifiche e funzioni dei magistrati amministrativi; 8.01 Bonafede, che introduce l'Ufficio per il processo contabile; 9.2 Farina e 9.7 Palese, volte ad implementare di alcune unità, a decorrere dal 1º gennaio 2017, il numero dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato, dei consiglieri di Stato, nonché dei consiglieri, primi referendari e referendari, dei Tribunali amministrativi regionali; 9.8 Schullian, in materia di rimborsi spese, indennità di trasferta e indennità speciale di seconda lingua spettante ai consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano; 9.01 Sisto, che reca disposizioni per l'efficienza della giustizia contabile, in particolare prevedendo il reclutamento, in deroga ai vigenti limiti assunzionali previsti in materia di turn over, di 60 funzionari; 9.02 Bonafede, che reca disposizioni in materia di temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati della Corte dei conti; 10.01 Colletti, che, nel novellare gli articoli 19 e 22 della legge 27 aprile 1982, n. 186, introduce modifiche alla disciplina in tema di nomina a consigliere di Stato e a Presidente del Consiglio di Stato; 10.02 Ferraresi, che reca disposizioni in materia di riqualificazione del personale del Ministero della Giustizia e 10.04 Colletti, che prevede l'autorizzazione per il Ministero della Giustizia ad indire, in via straordinaria, un concorso per esami, al fine di assumere, nell'anno 2017, cinquecento magistrati ordinari.

Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento al suo articolo aggiuntivo 5.01, testé dichiarato inammissibile dalla Presidente, osserva come lo stesso, volto a prevedere

la proroga del trattenimento in servizio dei giudici di pace, sia, in realtà, conforme alla *ratio* del decreto legge, che si propone lo scopo di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza degli uffici giudiziari anche attraverso il trattenimento in servizio di magistrati che, secondo la normativa vigente, dovrebbero essere collocati a riposo.

Dichiara, pertanto, di non comprendere le ragioni per le quali il predetto articolo aggiuntivo sia stato dichiarato inammissibile, anche tenuto conto dei criteri utilizzati dalla presidenza per valutare l'ammissibilità degli emendamenti presentati dal relatore, tra i quali evidenzia, in particolare, l'articolo aggiuntivo 1.0100, che riforma integralmente il procedimento in Cassazione attraverso modifiche al codice di procedura civile per quanto il decretolegge non contenga disposizioni che vanno ad incidere su tale codice.

Analogamente, ritiene che avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile il suo articolo aggiuntivo 10.01, che presenta la stessa ratio del decreto-legge, da individuare nell'esigenza migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari. Osserva, infatti, che l'emendamento è diretto a modificare la disciplina relativa alla nomina a consigliere di Stato e a presidente del Consiglio di Stato sopprimendo la nomina governativa al fine di evitare che a delicate funzioni giurisdizionali siano preposti soggetti privi delle necessarie competenze professionali, come invece accaduto, a suo giudizio, anche ultimamente in occasione della designazione della dottoressa Manzione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nell'associarsi alle considerazioni del collega Colletti, dichiara di non comprendere quali siano stati i criteri utilizzati dalla presidenza nel dichiarare inammissibile le proposte emendative a sua firma 8.01 e 9.02. Al riguardo, sottolinea come sia stato utilizzato un criterio del tutto diverso nel valutare le proposte emendative presentate dal relatore, rispetto a quello impiegato per gli emendamenti dei gruppi di opposizione, cui, di fatto, si finisce con il

precludere la possibilità di proporre modifiche ai contenuti del decreto legge.

Daniele FARINA (SEL) fa notare come susciti perplessità il fatto che la presidenza, per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative delle forze di opposizione, tra le quali l'emendamento a sua firma 9.2, abbia ritenuto di dover applicare alla lettera i criteri esplicitati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, e che, invece, per le proposte emendative presentate dal relatore, alcune delle quali realizzano una sostanziale riscrittura dei contenuti del decreto legge, abbia utilizzato criteri di valutazione certamente di minor rigore.

Giulia SARTI (M5S), associandosi alle osservazioni del collega Farina, ritiene che molte delle proposte emendative presentate dal relatore abbiano lo scopo di modificare radicalmente i contenuti del decreto legge. Ciò premesso, non comprende quali siano le ragioni che sottendono alla dichiarazione di inammissibilità di alcune proposte emendative presentate dal suo gruppo, che, a suo avviso, rispetto agli emendamenti presentati dal relatore, sono più pertinenti alla *ratio* e ai contenuti del decreto legge in discussione.

Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto delle osservazioni dei colleghi, precisa che tutte le proposte emendative ritenute ammissibili sono conformi alla ratio del decreto legge in discussione, individuata nell'esigenza di ridurre i tempi di esame del contenzioso civile in Cassazione e di garantire la funzionalità del processo amministrativo telematico. Con particolare riferimento all'articolo aggiuntivo 7.0101 del relatore, richiama l'attenzione sul fatto che la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte costituiscono, indefettibile presupposto per consentire lo spedito svolgimento del processo amministrativo. Quanto all'articolo aggiuntivo del relatore 1.0100, osserva come lo stesso, nel velocizzare i tempi di esame dei ricorsi in Cassazione, risulta pienamente conforme alle finalità perseguite dal decreto

legge e alle specifiche problematiche affrontate dall'intervento normativo. Fa notare, invece, come gli emendamenti che non sono stati ritenuti ammissibili, tra i quali gli articoli aggiuntivi Colletti 5.01 e Bonafede 8.01 e 9.02, si riferiscano a materie collocate del tutto al di fuori del perimetro di intervento del provvedimento.

Arcangelo SANNICANDRO (SI-SEL) richiama l'attenzione sul fatto che il decreto legge in discussione è palesemente incostituzionale, dal momento che reca disposizioni di natura ordinamentale. A suo avviso, tali profili di incostituzionalità risulterebbero oltremodo aggravati ove fossero approvati alcuni degli emendamenti presentati dal relatore, tra cui, segnatamente, l'articolo aggiuntivo 1.0100, che modifica profondamente le disposizioni del codice di procedura civile relative al ricorso per Cassazione. Fa notare, infine, la sostanziale contraddizione in cui, di fatto, è posto il Parlamento, chiamato, da un lato, ad esaminare le pregiudiziali di incostituzionalità del decreto legge in discussione, dall'altro, gli emendamenti presentati al provvedimento in vista della sua conversione.

Alfonso BONAFEDE (M5S), nel replicare alla presidente, ribadisce come gli articoli aggiuntivi 8.01 e 9.02 a sua firma siano da ritenersi del tutto conformi alle finalità perseguite dal decreto legge in discussione, individuate nell'esigenza di salvaguardare la piena funzionalità degli uffici giudiziari. Ritiene, infatti, che l'opinione soggettiva circa la scelta del tipo di intervento attraverso il quale realizzare le predette finalità, non possa determinare, da parte della presidenza, la valutazione d'inammissibilità delle proposte emendative presentate. Per tali ragioni, chiede che la presidenza riconsideri, in particolare, l'inammissibilità dell'articolo aggiuntivo a sua firma 9.02, considerato che si riferisce ai magistrati della Corte dei Conti con funzioni direttive e semidirettive che sono oggetto del comma 3 dell'articolo 10.

Andrea COLLETTI (M5S), in riferimento all'articolo aggiuntivo a sua firma 10.04, che prevede l'assunzione, in via straordinaria, di 500 magistrati ordinari, osserva come lo stesso sia rispondente alla *ratio* del decreto legge in discussione, che, all'articolo 2, comma 3, richiama la finalità di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado.

Donatella FERRANTI, presidente, nel prendere atto della specificazione del collega Colletti, ritiene che l'articolo aggiuntivo Colletti 10.04 debba essere ritenuto ammissibile. Quanto alle proposte emendative Colletti 5.01, Bonafede 8.01, Farina 9.2, Palese 9.7, Bonafede 9.02, Colletti 10.01 e Ferraresi 10.02, si riserva di effettuare un supplemento di istruttoria, per valutarne l'ammissibilità. Considerato che gli emendamenti saranno posti in votazione a partire dalle ore 14 di domani, invita i deputati interessati a far pervenire alla Presidenza della Commissione eventuali richieste di riesame delle ammissibilità entro le ore 19 della giornata odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962 Verini.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 agosto 2016.

Donatella FERRANTI, presidente, comunica che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni I, V e XI.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Franco Vazio, a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove per l'esame in Assemblea, sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa. C. 3996 Andrea Maestri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea MAESTRI, relatore, fa presente che la proposta di legge in discussione modifica le circoscrizioni di tribunale nella Corte d'appello di Napoli, spostando quattro comuni (Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria) dal circondario di tribunale di Napoli Nord (avente sede ad Aversa) a quello di Napoli. Come si evince dalla relazione illustrativa, tale intervento si rende necessario, dal momento che l'appartenenza di questi comuni a Napoli Nord si traduce, di fatto, nella perdita di un presidio di legalità in territori ad altra concentrazione criminale (anche in considerazione della «considerevole distanza dal tribunale di Napoli Nord»). Viene, inoltre, evidenziata, oltre alla mancanza di collegamenti diretti con Aversa, sede del tribunale da ultimo citato, anche una maggior omogeneità sociale dei comuni interessati con l'area napoletana (i quattro comuni fanno, peraltro, parte della città metropolitana di Napoli).

Nel passare all'esame del contenuto del provvedimento, segnala che esso consta di un unico articolo. In particolare, il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, nel modificare la tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, inserisce nel circondario del tribunale di Napoli, come sopra si è fatto già cenno, i comuni di Afragola, Arzano, Casavatore e Casoria (lettera a); conseguentemente, i medesimi comuni sono espunti dall'elenco di quelli facenti parte del circondario del tribunale di Napoli Nord (lettera b). Il comma 2

interviene, inoltre, sulla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374 (istitutiva del giudice di pace), modificando i circondari territoriali dei giudici di pace di Afragola e Casoria. Nello specifico, gli uffici del giudice di pace di Afragola e di Casoria sono inseriti nel circondario di Napoli (lettera a) e, corrispondentemente, espunti dall'elenco dei comuni facenti parte del circondario di Napoli Nord (lettera b). Tale modifica si coordina con l'omologo intervento di cui al comma precedente. Il comma 3 introduce una disciplina transitoria, stabilendo che le disposizioni relative alla modifica delle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati, cui fa riferimento il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge, non determinano spostamenti di competenza per territorio rispetto ai procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in discussione, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata ancora esercitata l'azione penale. Gli spostamenti di competenza per territorio opereranno dunque, all'entrata in vigore del provvedimento, solo per i nuovi procedimenti civili e per tutti i procedimenti penali nei quali il PM non abbia ancora esercitato l'azione penale.

Segnala, infine, che il comma 4 dispone che con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, sono apportate, nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, le opportune modifiche alle piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Napoli e Napoli Nord in Aversa.

Donatella FERRANTI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

ALLEGATO

D.L. 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo.

EMENDAMENTI DEL RELATORE E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

ART. 1.

Subemendamento all'emendamento 1.100.

Sostituire la parola: terza con la seguente: quarta.

0. 1. 100. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: a due anni inserire le parole: che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità.

1. 100. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 1.0100.

Al capoverso « Art. 1-bis », al comma 1, premettere il seguente:

- 01) all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 « Testo unico sulle spese di giustizia » sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) Al comma 1-bis sostituire le parole: « ed è raddoppiato » con la seguente: « e ».
- **0. 1. 0100. 5.** Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « Art. 1-bis », comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

0a) l'articolo 360-bis è soppresso.

0. 1. 0100. 4. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « Art. 1-bis », comma 1, lettera a), sopprimere il n. 1.

0. 1. 0100. 3. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 1-bis », comma 1, lettera a), sopprimere il n. 2.

0. 1. 0100. 6. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « Art. 1-bis », comma 1, sopprimere la lettera e).

0. 1. 0100. 7. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

All'articolo 1-bis, comma 1, lettera e), all'articolo 380-bis, comma 1, dopo la parola: indicando sono aggiunte le seguenti: , per ciascuno dei motivi,.

0. 1. 0100. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Apportare le seguenti modificazioni:

All'Art. 1-bis, comma 1:

lettera e) aggiungere all'articolo 380-*bis*, secondo comma, in fine, le parole: «, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono »;

lettera *f*) nell'articolo 380-*bis*.1. sostituire le parole: « . In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pub-

blico ministero e delle parti » con le parole: «, e chiedere di essere sentite, se compaiono »;

lettera *g*) aggiungere all'articolo 380-*ter*, secondo comma, le parole: « e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione »;

lettera g) sopprimere il terzo comma.

0. 1. 0100. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « Art. 1-bis », comma 1, sopprimere la lettera f).

0. 1. 0100. 8. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 1-bis », comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e delle parti.

0. 1. 0100. 9. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « Art. 1-bis », comma 1, lettera l), numero 3) sostituire la parola: terzo con la parola: quarto.

0. 1. 0100. 10. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 1-bis », comma 2, le parole: , nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio sono soppresse.

0. 1. 0100. 11. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure per la ragionevole durata del ricorso per cassazione).

1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

- *a)* all'articolo 375 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al primo comma i numeri 2) e 3) sono soppressi;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « La Corte a sezione semplice pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero il ricorso sia stato rimesso dalla apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio. »;
- b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Se ad un sommario esame del ricorso la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice. »;
- *c)* all'articolo 377 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente »;
- 2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Il primo presidente, il presidente della sezione semplice, il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che sia rinnovata. »;
- *d)* all'articolo 379 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero ad esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese. »;

- 2) il terzo e il quarto comma sono sostituiti dal seguente: « Non sono ammesse repliche. »;
- *e)* l'articolo 380-*bis* è sostituito dal seguente:

« ART. 380-bis.

(Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità, la manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso).

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata una ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza il decreto è notificato agli avvocati delle parti i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.

Se ritiene che non ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice. »;

f) dopo l'articolo 380-*bis* è aggiunto il seguente:

« ART. 380-bis.1.

(Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice).

Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In

camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti. »;

g) l'articolo 380-*ter* è sostituito dal seguente:

« ART. 380-ter.

(Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza).

Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.

Le conclusioni ed il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.

In camera di consiglio la corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti. »

- h) all'articolo 390, primo comma, le parole: « o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter » sono sostituite dalle seguenti: « o sino alla data dell'adunanza camerale, o non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter »;
- *i)* all'articolo 391 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il primo comma è sostituito dal seguente: « Sulla rinuncia, e nei casi di estinzione del processo disposta per legge, la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione. »;
- 2) al secondo comma, dopo le parole: « Il decreto » è aggiunta la seguente: « , l'ordinanza »;

- *l)* all'articolo 391-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il primo comma è sostituito dal seguente: « Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. »;
- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente: « Sulla correzione, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma. »:
- 3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice. ».
- 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché ai quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
- **1. 0100.** Il Relatore.

ART. 2.

Subemendamenti all'emendamento 2.100.

Al comma 3, dopo le parole: decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, aggiungere

le seguenti: ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto ministeriale 4 settembre 2014 e nominati con decreto ministeriale 10 dicembre 2015,.

0. 2. 100. 5. Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi effettuata presso gli uffici giudiziari, con le seguenti: di diciotto mesi e si articola un'unica sessione di diciotto mesi.

Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: sei mesi;
- b) alla lettera b), sostituire le parole: due mesi con le seguenti: tre mesi;
- c) alla lettera c), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: nove mesi.
- **0. 2. 100. 4.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

All'emendamento sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: quattordici mesi.
- b) sostituire le parole: undici mesi, con le seguenti: dodici mesi.

Conseguentemente al secondo periodo del medesimo comma:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.
- **0. 2. 100. 1.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sopprimere le seguenti parole: effettuata presso la Scuola superiore della magistratura.

0. 2. 100. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi effettuata presso gli uffici giudiziari con le seguenti: un'unica sessione di dodici mesi.

Conseguentemente al secondo periodo del medesimo comma:

- a) alla lettera a), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.
- **0. 2. 100. 3.** Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Sostituire il comma 3, con i seguenti:

- 3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
 - a) tre mesi, per il primo periodo;

- b) due mesi, per il secondo periodo;
- c) sei mesi, per il terzo periodo.
- **2. 100.** Il Relatore.

ART. 3.

Subemendamenti all'emendamento 3.100.

Al comma 1-bis, primo periodo eliminare le parole: che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

0. 3. 100. 2. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Al comma 1-bis, il secondo periodo è sostituito dalle seguenti parole: In ogni caso, il nuovo termine di cui al comma precedente si applica, per ciascun magistrato in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, successivamente al primo tramutamento effettuato dopo l'entrata in vigore della presente legge.

0. 3. 100. 1. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. 100. Il Relatore.

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 *con le parole:* alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

Conseguentemente, alla rubrica, le parole: alla legge 30 luglio 2007, n. 111 sono sostituite dalle seguenti: alla legge 5 marzo 1991, n. 71.

6. 100. Il Relatore.

ART. 7.

Subemendamento all'emendamento 7.101.

La lettera a) è sostituita dalle seguenti:

a) al medesimo comma, lettera, numero 3) sostituire il comma 2-*ter* con i seguenti:

2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

0. 7. 101. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al comma 1, lettera b), al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « o di indirizzo di posta elettro-

nica certificata. Ai fini della efficacia delle comunicazioni di Segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo. »;

Conseguentemente:

a) al medesimo comma, lettera, numero 3), capoverso comma 2-ter, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: « Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle Segreterie degli uffici giudiziari »;

b) al comma 2:

l) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato via Pec o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo. »;

2) alla lettera *e*), capoverso Art. 13-*bis*, comma 1, sostituire le parole: « può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordi-

nanza. Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto » con le seguenti: « può sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza ».

- c) Dopo il comma 6, aggiungere il seguente: « 6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13, delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis » è sostituito dal seguente: « 1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i Tribunali amministrativi regionali e le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto. »:
- d) Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: « 8-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2017 i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana e gli atti delle Segreterie relativi all'attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale ».

7. 101. Il Relatore.

ART. 7.

Aggiungere in fine il seguente comma:

8-bis. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

7. 100. Il Relatore.

Al comma 7 aggiungere, infine, le seguenti parole: A tal fine, all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 27 aprile 1982, n. 186, sono aggiunte, dopo la parola: presiede, le seguenti parole: , nonché dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.

7. 105. Il Relatore.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente: 8-bis. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali di comuni, province e regioni di cui al libro quarto, titolo VI del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali di città metropolitane.

7. 107. Il Relatore.

Subemendamento all'emendamento 7.108.

All'emendamento 7.108, capoverso « ART. 192 », aggiungere i seguenti commi:

1-quater. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-ter, resta fermo il disposto dell'articolo 191.

1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

0. 7. 108. 1. Il Relatore.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico il 1º gennaio 2017, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

« ART. 192 (Modalità di pagamento). 1. Salvo il caso previsto dal comma 1-bis, il contributo unificato è corrisposto mediante: *a*) versamento ai concessionari; *b*) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale

dello Stato; *c)* versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

1-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.

1-ter. Il comma 1-bis si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1-bis. Nelle more dell'adozione del medesimo decreto di cui al comma 1-bis, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.

1-quater. Dall'attuazione dei commi 1-bis e 1-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ».

7. 108. Il Relatore.

Subemendamenti all'emendamento 7.0101.

Al capoverso « ART. 7-bis », comma 1, dopo le parole: al fine di aggiungere le seguenti: limitare il diritto all'accesso alla giustizia nonché quello di ricorrere contro i provvedimenti della pubblica amministrazione e.

0. 7. 0101. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 7-bis », comma 1, la lettera b) è soppressa.

0. 7. 0101. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 7-bis », comma 1, la lettera c) è soppressa.

0. 7. 0101. 3. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 7-bis », comma 1, la lettera c), il comma 1 è soppresso.

0. 7. 0101. 4. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Al capoverso « ART. 7-bis », comma 1, la lettera c) è soppressa.

0. 7. 0101. 5. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

- 1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e implementazione del processo amministrativo telematico, al codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, e all'allegato 2 sono apportate le seguenti modifiche:
- *a)* nell'articolo 3, comma 2, sono inserite, infine, le parole: «, secondo quanto disposto nelle norme di attuazione »;
- b) nell'allegato 2, il Titolo IV, rubricato « Processo amministrativo telematico » è ridenominato « Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali »;
- c) nell'allegato 2, dopo l'articolo 13bis, è inserito il seguente:

« ART. 13-ter.

(Criteri per la sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i principi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con uno o più decreti del presidente del

Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il consiglio nazionale forense e l'avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.

- 2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.
- 3. Con il decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.
- 4. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli Enti e associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1, e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.
- 5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione. »;
- d) dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato pre-

visto al comma 1, al comma 6 dell'articolo 120 sono soppresse le parole da « Al fine di consentire » sino alla fine del comma.

2. Dall'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 è abrogato il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114.

7. 0101. Il Relatore.

ART. 8.

Al comma 1, capoverso articolo 53-ter, primo periodo, sostituire le parole: tabella A allegata al presente provvedimento con le seguenti: tabella A allegata al decretolegge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426.

8. 100. Il Relatore.

ART. 11.

Al comma 4, dopo le parole: 3.841.032 euro aggiungere la seguente: annui.

11. 100. Il Relatore.

Al comma 6, dopo le parole: euro 2.553.700 aggiungere la seguente: annui.

11. 101. Il Relatore.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

SOMMARIO

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	37
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	39
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	38
ALLECATO 2 (Parara approvato)	40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 27 settembre 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GA-ROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 13.45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, presidente, avverte che è pervenuta la richiesta

che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Francesca BONOMO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Carlo GALLI (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo, richiamandosi alle ragioni di contrarietà che sono state già esposte dal suo gruppo la scorsa settimana in Aula durante la discussione sul disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e l'Armenia.

Dopo aver evidenziato, quindi, come il Caucaso sia una regione segnata da profondi conflitti, osserva che, proprio in considerazione della sua instabilità, la politica italiana rispetto a tale area dovrebbe tendere più a creare le condizioni per il conseguimento o il mantenimento della pace che non a concludere accordi di tipo militare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Francesca BONOMO (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

Donatella DURANTI (SI-SEL), dopo aver ricordato che la Giordania è un Paese interessato da un forte flusso di profughi che fuggono dalla guerra civile che sta travagliando la Siria, osserva che ciò dovrebbe spingere l'Italia a sviluppare la cooperazione sia nell'ambito delle operazioni umanitarie e di pace, sia con riguardo agli interventi per lo sminamento e le bonifiche dei territori.

Evidenzia, quindi, che l'Accordo in esame prevede la cooperazione in diverse

attività importanti e condivisibili, ma prevede anche un forte impegno nel settore dell'approvvigionamento militare e dello scambio di armamenti, rispetto al quale esprime il dissenso del proprio gruppo, che è contrario alla proliferazione di intese su questa materia, le quali servono – a suo avviso – ad aggirare le severe procedure introdotte dalla legge n. 185 del 1990.

Sottolinea che la cooperazione in materia di armamenti non è quel che l'Italia dovrebbe perseguire in quella regione. Rammenta, infatti, che la Giordania fa parte della coalizione di Paesi, guidata dagli Emirati arabi, che sta pesantemente bombardando le popolazioni civili dello Yemen; rammenta inoltre che recenti notizie di stampa hanno denunciato la vendita, da parte di funzionari giordani corrotti, di armi americane a gruppi terroristici jihadisti.

Conclude preannunciando, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere della relatrice.

Luca FRUSONE (M5S) rileva come la stipula dell'Accordo in esame abbia rappresentato un'occasione persa. Le trattative con la Giordania potevano essere infatti un'occasione per dare un concreto impulso a quel progetto che prevedeva di costituire all'estero, in alcuni Paesi di transito, come appunto la Giordania, dei centri di prima accoglienza dei migranti diretti in Europa, per verificare quali abbiano i requisiti per esservi accolti e successivamente procedere alla loro collocazione.

Nel ribadire la contrarietà del Movimento 5 Stelle per le intese intergovernative che riguardano lo scambio di armamenti, preannuncia un voto contrario, auspicando che in futuro possa svilupparsi a livello internazionale, soprattutto con i Paesi di transito delle migrazioni, un dialogo più proficuo per affrontare le problematiche legate ai flussi migratori.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 (C. 3299 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3299, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 »;

rilevato, in particolare, che l'Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo della difesa, basata sui principi di uguaglianza e reciprocità ed effettuata in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti; considerato che i campi e le modalità attraverso i quali la cooperazione potrà essere attuata sono elencati, rispettivamente, ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 2;

sottolineato che l'articolo 6 riguarda la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa e prevede, in particolare, che l'approvvigionamento di materiali militari rientranti in programmi comuni e produzione, ordinati da una delle Parti, avvenga conformemente alle rispettive legislazioni nazionali in materia di importazione ed esportazione di prodotti ad uso militare,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 (C. 3765 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3765, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015 »;

rilevato, in particolare, che l'Accordo si prefigge di realizzare una cooperazione reciprocamente vantaggiosa nel campo della difesa, basata sui principi di reciprocità ed uguaglianza ed effettuata in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici e agli impegni internazionali assunti;

richiamato l'articolo 2 che – in linea con gli analoghi accordi stipulati dall'Italia nel settore della cooperazione militare – elenca, definendoli, sia i campi che le modalità della cooperazione verso Paesi terzi;

considerato che l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, prevede che si potrà procedere a questo con modalità diretta « da Paese a Paese », nonché previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi, precisando che le Parti si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare della parte cedente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio)	42
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco; <i>h)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra. C. 3917 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	45
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto al Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	48
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO: Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (Rilievi alla XIII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.35.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

C. 3317-3345-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che la proposta di legge in esame reca l'istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e che il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.

Segnala che, nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha depositato una relazione tecnica riferita al testo trasmesso dalla Camera, tuttora utilizzabile, nonché una relazione tecnica sull'emendamento 6.0.100, ora corrispondente a taluni commi dell'articolo 9 del provvedimento in esame. La relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera è stata positivamente verificata ad eccezione della lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, la cui verifica è stata condizionata all'introduzione di talune puntuali modifiche nel provvedimento in esame. Tali modificazioni, introdotte nel corso dell'esame presso il Senato, sono recate – nel testo in esame - ai commi 5 dell'articolo 1 e al comma 4 dell'articolo 10. Rileva, inoltre, che il Ministero dell'economia - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato la necessità di intervenire anche sulle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1, con l'introduzione di una disposizione, relativa all'impegnabilità delle risorse nell'esercizio successivo a quello di competenza: anche questa modifica risulta riportata nel testo in esame, al comma 4 dell'articolo 1.

Con riferimento all'articolo 1, commi 4 e 5, in materia di fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, fa presente di non avere osservazioni da formulare in merito al comma 5, alla luce delle indicazioni della relazione tecnica, mentre per quanto attiene alla possibilità, prevista al comma 4, di impegnare le risorse nell'esercizio successivo a quello di competenza, non ha osservazioni da formulare nel presupposto - sul quale ritiene opportuna una conferma – che l'impegno delle risorse avvenga in coerenza con le previsioni tendenziali di spesa, senza determinare quindi effetti negativi ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Con riferimento all'articolo 2, in merito di deleghe al Governo, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione in merito alle modifiche relative alla delega sui contributi diretti alle imprese editrici, tenuto conto che la stessa dovrà trovare attuazione, ai sensi del comma 7, entro il limite massimo costituito dalle risorse del Fondo. Andrebbe peraltro confermato, a suo avviso, che le modifiche introdotte siano compatibili con tale criterio di complessiva neutralità finanziaria. Analogamente, non formula osservazioni

con riferimento alla modifica della composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, considerato che la relativa delega andrà attuata senza maggiori oneri per la finanza pubblica e che il numero massimo di componenti previsti è comunque inferiore a quello attuale, secondo le indicazioni della relazione tecnica.

In merito alla definizione di « quotidiano *on line* » introdotta dal comma 4 dell'articolo 3, recante nuove disposizioni per il riordino dei contributi alle imprese editrici, ritiene che andrebbe chiarito se possano determinarsi effetti finanziari connessi al regime IVA applicabile a tali testate.

Con riferimento all'articolo 7, recante modifiche alla legge n. 237 del 1954 e alla legge n. 449 del 1997, fa presente che andrebbero acquisiti elementi in merito al coinvolgimento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nelle attività in questione, concernenti la trasmissione di notizie all'estero, al fine di escludere aggravi sul piano amministrativo ed operativo. In merito alla novella di cui al comma 2, andrebbero esclusi, a suo avviso, effetti finanziari connessi al carattere interpretativo, avente quindi anche effetti retroattivi, della norma novellata.

Non ha osservazioni da formulare in merito all'articolo 9, in materia di affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica e nel presupposto che la procedura di consultazione pubblica possa essere attuata senza oneri per la finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Rocco PALESE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il

Governo dello Stato del Qatar; b) Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; c) Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo; f) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova; g) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza serenissima il Principe di Monaco; h) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Montenegro; i) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia; 1) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan; m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Andorra.

C. 3917 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione di accordi in materia di trasporti.

In merito ai profili di quantificazione, segnala, per quanto riguarda gli accordi sui servizi aerei sottoscritti dall'Italia con Qatar, Algeria e Vietnam, di non avere osservazioni da formulare atteso che l'articolo 24 della Convenzione di Chicago sull'aviazione civile, già ratificata dall'Italia, prevede analoghe esenzioni e che Qatar e Vietnam risultano esserne firmatari. Sul punto ritiene utile acquisire conferma dal Governo.

Per quanto concerne gli accordi sui trasporti marittimi sottoscritti dall'Italia con Algeria e Azerbaijan, non ha osservazioni da formulare sulla base di quanto precisato dalla relazione tecnica, che specifica che detti Paesi sono già inseriti nell'elenco dei Paesi alle cui navi battenti bandiera nazionale è riconosciuto, ai fini del pagamento della tassa di ancoraggio, trattamento equiparato alle navi battenti bandiera italiana.

Per quanto riguarda gli accordi sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e merci, sottoscritti dall'Italia con Kosovo, Moldova, Principato di Monaco, Montenegro, Serbia e Andorra, pur prendendo atto del carattere eventuale delle previsioni e del tenore testuale delle norme recate dagli accordi in esame, che appare riferibile a facilitazioni già consentite a legislazione vigente, comunque si rileva che l'applicazione di regimi fiscali più favorevoli potrebbe comportare una diminuzione del gettito atteso. Sul punto ritiene pertanto utile acquisire chiarimenti dal Governo.

Per quanto riguarda le esenzioni relative ai veicoli immatricolati nell'altra Parte contraente, al carburante, alle provviste personali e di viaggio, ai pezzi di ricambio e ai lubrificanti che si trovano a bordo – espressamente previste per gli Accordi con Kosovo, Moldova, Montenegro e Serbia – appare altresì utile, a suo avviso, acquisire conferma che da tale regime non discendano effetti apprezzabili di gettito.

Con riferimento agli Accordi che prevedono l'istituzione di una Commissione mista (Accordi sui trasporti marittimi e sull'autotrasporto internazionale) considera infine utile acquisire conferma che a eventuali incontri straordinari, ulteriori rispetto all'incontro annuale già contemplato espressamente, possa farsi fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa preliminarmente presente che agli oneri derivanti dall'attuazione degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere d), e), f), g), h), i), l) ed m), complessivamente valutati in euro 33.230 per l'anno 2016, in euro 13.600 per l'anno 2017 e in euro 33.230 a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di

competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Ciò posto, evidenzia peraltro una discrasia tra il tenore letterale della norma di copertura, che qualifica indiscriminatamente come «valutati» gli oneri derivanti dall'attuazione degli Accordi in parola, e quanto riportato nella relazione tecnica. Rileva che quest'ultima, infatti, opera una distinzione tra oneri «valutati», ossia quelli derivanti dalle spese di missione per l'invio all'estero di personale italiano, che si realizzano quando la riunione degli Organismi misti specificatamente previsti da ciascuno degli Accordi medesimi ha luogo, ad anni alterni, presso il Paese controparte, ed oneri « autorizzati », ossia quelli legati alle spese di interpretariato, che si realizzano invece quando la riunione dei citati organismi ha luogo, sempre ad anni alterni, in Italia. Pur tenendo conto della esiguità degli importi considerati, su tale punto specifico ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Con riferimento ai citati oneri connessi alle spese di interpretariato, osserva altresì – in linea con quanto è dato evincere dalla relazione tecnica – che gli stessi, per quanto si verifichino ad anni alterni, presentano tuttavia carattere permanente e non appaiono limitati al solo anno 2017, come sembrerebbe invece potersi desumere dal tenore letterale del citato articolo 3, comma 1. Anche su tale punto considera opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

Inoltre, alla luce del tempo ancora occorrente all'approvazione del provvedimento da parte di entrambi i rami del Parlamento, alla quale è subordinata l'entrata in vigore dei citati Accordi e il conseguente avvio delle procedure per la istituzione dei diversi Organismi misti dagli stessi previste, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla opportunità di un eventuale aggiornamento del profilo temporale degli oneri indicati all'articolo 3, comma 1, e della relativa copertura finanziaria, preveden-

done la decorrenza a fare data dall'anno 2017 anziché dall'anno 2016, come attualmente contemplato dal testo.

Osserva quindi che l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al precedente comma 1 a taluni specifici programmi di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tale proposito, rammenta che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto - all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica - una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di taluni specifici programmi e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ciò posto, per quanto la clausola di salvaguardia di cui al citato articolo 3 non appaia incoerente rispetto alla nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, anche in considerazione del fatto che il provvedimento è in prima lettura presso la Camera ritiene necessario valutare l'opportunità di adeguare la formulazione del testo all'entrata in vigore della nuova disciplina, provvedendo conseguentemente a sopprimere, all'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, i commi 2 e 3. Sul punto ritiene comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Segnala, infine, l'opportunità di riformulare in maniera conforme alla prassi vigente la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 4 del disegno di legge di ratifica, in modo da specificare che dall'attuazione delle disposizioni degli Ac-

cordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) non « devono derivare » nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Viceministro Enrico MORANDO chiede che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta, al fine di acquisire gli elementi informativi necessari a rispondere alle richieste di chiarimento del relatore.

Rocco PALESE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.

C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Rocco PALESE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa e che oggetto di esame sono i contenuti dell'Accordo e del relativo disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario, nonché le informazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell'Accordo. In merito a tale stima, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che trovino attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo.

Riguardo al profilo temporale degli oneri e all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, nel segnalare che il provvedimento in esame risulta incluso nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009, rileva preliminarmente che agli oneri derivanti dall'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, dell'Accordo, valutati in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017, che reca le necessarie disponibilità. Ciò posto, tenuto conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi sostanzialmente idonea anche se riferita ai fondi speciali per il triennio 2015-2017, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei suddetti fondi speciali sia inteso come riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dal 2016. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa alle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, rammenta che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto - all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica - una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro, la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009. In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, reputa che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto reputa comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, in considerazione del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi sostanzialmente idonea, anche se riferita ai fondi speciali per il triennio 2015-2017, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei suddetti fondi speciali sia inteso come riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dal 2016.

Con riferimento alle osservazioni del relatore relative alla clausola di salvaguardia e alla relativa procedura, prevista dall'articolo 3, comma 2, del provvedimento, segnala che, nonostante la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, abbia di recente introdotto - all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica - una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, la menzionata clausola di salvaguardia possa comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009. In particolare evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro sottolinea che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, ritiene opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo.

Rocco PALESE, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3299 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012; preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

tenuto conto del fatto che il provvedimento è già stato approvato dal Senato, si ritiene che la norma di copertura finanziaria possa considerarsi sostanzialmente idonea anche se riferita ai fondi speciali per il triennio 2015-2017, nel presupposto che il richiamo all'utilizzo dei suddetti fondi speciali sia inteso come riferito al bilancio per il triennio 2016-2018, in relazione alla copertura degli oneri da sostenere a decorrere dal 2016;

la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;

in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009;

in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa;

peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;

tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto al Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa e che oggetto di esame sono i contenuti dell'Accordo e del relativo disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri quantificati dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente alle spese di missione, di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera *d*), dell'Accordo. In merito a tale stima non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione tecnica, relative alle modalità applicative dell'Accordo.

Rileva, inoltre, che l'onere complessivo dell'accordo è valutato in euro 2.178, ad anni alterni, a decorrere dal 2016. Riguardo ai profili applicativi della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, relativa all'onere valutato, rinvia a quanto di seguito osservato per i profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che all'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), dell'Accordo, valutato in euro 2.178 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2016-2018, che reca le necessarie disponibilità. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che il primo incontro operativo tra le delegazioni dei due Paesi contraenti abbia luogo in Giordania nell'anno 2016.

Con riferimento all'articolo 3, comma 2, del disegno di legge di ratifica, che reca una apposita clausola di salvaguardia, volta ad imputare eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di spesa delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » e, comunque, della missione « Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, rammenta che la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto - all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica - una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa, determinando in tal modo il sostanziale superamento delle clausole di salvaguardia medesime. In tale quadro osserva che la procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009.

In particolare, evidenzia che la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa. Peraltro, ritiene che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa. Tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, reputa che andrebbe pertanto valutata l'opportunità di mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo. Sul punto giudica comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Il Viceministro Enrico MORANDO, con riferimento alle richieste di chiarimento relative alla clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, del provvedimento, richiama quanto precedentemente evidenziato, in relazione alla medesima questione, nell'esame del precedente punto all'ordine del giorno.

Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3765 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che: la legge n. 163 del 2016, recante la riforma del bilancio dello Stato, ha di recente introdotto – all'articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge di contabilità pubblica – una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa;

in tale quadro, la clausola di salvaguardia e la relativa procedura prevista all'articolo 3, comma 2, del presente disegno di legge di ratifica può comunque ritenersi non incoerente con quella disposta in via generale dal novellato articolo 17, comma 12 e seguenti, della legge n. 196 del 2009;

in particolare, la clausola di salvaguardia contenuta nel testo in esame riveste un carattere maggiormente restrittivo rispetto a quella prefigurata dalla citata legge di riforma del bilancio, giacché la compensazione degli eventuali oneri eccedenti viene imputata, in prima istanza, agli stanziamenti di uno specifico programma e non a quelli dell'intero stato di previsione del competente Ministero della difesa;

peraltro, è da ritenersi che, qualora si rivelasse in ipotesi insufficiente la procedura prevista nel testo in esame, nulla osterebbe al ricorso alla citata nuova disciplina in tema di compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa;

tutto ciò considerato, atteso che il provvedimento è già stato approvato dal Senato e tenuto conto della esiguità degli importi da esso recati, appare opportuno mantenere l'attuale formulazione della clausola di salvaguardia di cui al menzionato articolo 3, comma 2, anche al fine di evitare un ulteriore passaggio parlamentare del testo;

esprime

PARERE FAVOREVOLE».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore. La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.45.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Rocco PALESE. — Interviene il Viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Atto n. 324.

(Rilievi alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema legislativo in oggetto.

Antonio MISIANI (PD), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione alla direttiva 2015/ 412/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/ 18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio, che il provvedimento è adottato in attuazione della delega prevista dalla legge 9 luglio 2015, n. 114 - legge di delegazione europea 2014 - ed è corredato di relazione tecnica. Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.

In merito ai profili di quantificazione, osserva che le attività previste dallo schema di decreto legislativo, come rilevato dalla relazione tecnica, appaiono rientrare nell'ambito delle attività istituzionali del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Non formula pertanto osservazioni sulla base di quanto indicato dalla relazione stessa circa la possibilità di attuare il provvedimento con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, nonché disposizioni relative all'entrata in vigore del provvedimento. Al riguardo, in considerazione del carattere meramente ricognitivo dell'articolo in commento, volto ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di riformularne la rubrica in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica « Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore».

Il Viceministro Enrico MORANDO condivide quanto segnalato dal relatore in ordine all'opportunità di sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: « Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore ».

Antonio MISIANI (PD), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (atto n. 324);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che appare opportuno riformulare la rubrica dell'articolo 2 in maniera rispondente alla prassi corrente, sostituendo all'attuale rubrica « Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore » quella di « Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore ».

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

Sostituire la rubrica dell'articolo 2 con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria ed entrata in vigore ».

Il Viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.50 alle 12.55.

INDACINE CONOCCITIVA.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione dei rappresentanti di Smartika Spa (Svolgimento e conclusione)	52
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)	53 61
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	58
ALLEGATO 2 (Proposta di parere della Relatrice)	62
Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	59
	64
rinvio)	6259

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del vicepresidente Paolo PETRINI.

La seduta comincia alle 12.35.

Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.

Audizione dei rappresentanti di Smartika Spa.

(Svolgimento e conclusione).

Paolo PETRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva in differita sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Luciano MANZO, Amministratore delegato di Smartika Spa, Maurizio SELLA, Presidente di Smartika Spa, e Umberto FILOTTO, Segretario generale dell'Associazione italiana del credito al consumo e immobiliare (Assofin), svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Svolgono considerazioni e pongono quesiti i deputati Daniele PESCO (M5S), Michele PELILLO (PD), Ignazio ABRI-GNANI (Misto-ALA-MAIE) e Sebastiano BARBANTI (PD), ai quali rispondono Luciano MANZO, Amministratore delegato di Smartika Spa, e Maurizio SELLA, Presidente di Smartika Spa.

Paolo PETRINI, *presidente*, ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.15.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine

dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maurizio BERNARDO, presidente, segnala che, essendo previsto l'inizio della discussione in Assemblea nella seduta di giovedì 29 settembre prossimo, la Commissione Cultura concluderà l'esame in sede referente del provvedimento nella mattinata di domani, e che pertanto la Commissione dovrà esprimere il parere su di esso nella giornata odierna.

Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla VII Commissione Cultura, le proposte di legge C. 3317 Coscia e C. 3345 Pannarale, recanti istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, approvate in un testo unificato dalla Camera e modificate dal Senato.

In merito ricorda innanzitutto che la Commissione Finanze ha già esaminato in sede consultiva il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso, nella seduta del 17 febbraio 2016, parere favorevole.

In linea generale, rammenta che il provvedimento istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale (al contempo recando alcune disposizioni precettive), nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

Esso reca, inoltre, disposizioni inerenti i giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali, oltre a disciplinare la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa nonché a fissare un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.

Passando a sintetizzare le principali modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato al provvedimento, che ora si compone di 10 articoli, esse sono, in estrema sintesi, le seguenti.

All'articolo 1, che istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, è stato modificato il comma 4, il quale dispone che il Fondo è ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.

Nel corso dell'esame al Senato, nel predetto comma 4 è stata soppressa la disposizione che prevedeva che sul DPCM si esprimessero le Commissioni parlamentari competenti. Inoltre, il Senato ha previsto che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate in quello successivo. In base alla

relazione tecnica aggiornata presentata al Senato, tale modifica è finalizzata ad applicare a tutte le risorse che confluiscono nel Fondo lo stesso regime contabile.

Sempre al comma 4, è stata modificata la procedura e i termini di trasmissione alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione dei requisiti soggettivi, dei criteri e delle modalità per la concessione dei finanziamenti. In particolare, il termine per l'espressione del parere è fissato in 60 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.

Qualora il Presidente del Consiglio dei ministri non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi « sulle osservazioni » del Presidente del Consiglio dei ministri entro 10 giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.

Nel medesimo articolo 1 è stato inoltre aggiunto un nuovo comma 5, il quale prevede l'erogazione di un contributo – da concedere nel limite delle risorse a ciò destinate dal DPCM che fissa anche i criteri di ripartizione delle risorse fra Presidenza del Consiglio e Ministero dello sviluppo economico per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati.

Il contributo sostituisce le riduzioni tariffarie previste per le imprese editrici, nonché per le imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale e per le imprese di radiodiffusione televisiva a carattere locale.

I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione del nuovo contributo sono definiti con un regolamento di delegificazione, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico. Sullo schema di

regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 60 giorni dalla ricezione, decorsi i quali il regolamento è comunque emanato.

Infine, il medesimo regolamento stabilisce procedure amministrative semplificate al fine di ridurre i tempi di conclusione dei provvedimenti di liquidazione delle riduzioni tariffarie previste dall'articolo 28 della legge n. 416 del 1981, anche relativamente agli anni pregressi.

In tale contesto il comma 4 dell'articolo 10, anch'esso introdotto dal Senato, dispone che le risorse per le riduzioni tariffarie per le imprese editrici confluiscono nel Fondo nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di delegificazione; in tal modo si passerà quindi da un rimborso alle concessionarie dei servizi di telecomunicazione a un contributo corrisposto direttamente all'impresa editoriale (per il quale è previsto un tetto di spesa).

Ancora con riferimento all'articolo 1, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, non è stata invece sostanzialmente modificata la lettera d) del comma 2, la quale prevede che al Fondo affluiscano, oltre ad altre fonti di finanziamento, le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti assoggettati all'IRES ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tale contributo è posto a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Si tratta in sostanza di un'addizionale IRES applicabile ai soggetti appena indicati.

L'articolo 2, ai commi 1 e 2, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, in particolare, a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e del sostegno agli investimenti delle imprese editrici, nonché, in base alle modifiche introdotte dal Senato al comma 1, dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, finalizzati anche all'innovazione dell'offerta informativa.

Nell'ambito dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega il Senato ha inoltre modificato il comma 2, relativamente alla lettera a), alinea e numeri 2) e 3), alla lettera *e*), numeri 1), 2) e 4), e alla lettera *n*).

In particolare è prevista, al comma 2, lettera *a*), la ridefinizione della platea dei beneficiari dei contributi diretti alle imprese editrici, stabilendo innanzitutto quale condizione necessaria per il finanziamento l'esercizio esclusivo, in ambito commerciale (specifica, quest'ultima, introdotta dal Senato), di un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale.

Con riferimento alla veste giuridica, sempre alla lettera a) del comma 2 si prevede l'ammissione al finanziamento di: imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche; enti senza fini di lucro, ovvero – a seguito delle modifiche apportate dal Senato - di imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto: limitatamente a un periodo di cinque anni (invece dei tre previsti nel testo approvato dalla Camera) dalla data di entrata in vigore della legge, imprese editrici di quotidiani e periodici, il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro.

Per quanto concerne il calcolo dei contributi, oggetto del principio direttivo di cui al comma 2, lettera e), evidenzia innanzitutto come il Senato abbia soppresso il criterio che prevedeva il superamento della distinzione fra testata nazionale e testata locale, stabilendo che il contributo sia graduato in modo diverso, in funzione delle copie annue vendute, in misura non

inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per le testate locali e in misura non inferiore al 20 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali.

Sempre tra i criteri di calcolo del contributo, durante l'esame al Senato è stato inoltre aggiunto, alla lettera *e*) del comma 2, un nuovo numero 4), contenente la previsione di riduzione del contributo pubblico per le imprese editrici che superano, nel trattamento economico del personale, dei collaboratori e degli amministratori, il limite massimo retributivo di euro 240.000 annui, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014.

Con riferimento agli ambiti di interesse della Commissione Finanze richiama la lettera n) del comma 2, con la quale si introduce nell'ambito dei criteri di esercizio della delega l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché – in base alle modifiche introdotte durante l'esame al Senato – sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.

In merito alla delega per il riordino e la razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui alla lettera *b*) del comma 5, segnala come il Senato abbia integrato il principio direttivo di cui al numero 3), stabilendo che il numero massimo di membri del Consiglio sia stabilito in 60 (e non più in 36) e prevedendo che sia componente del Consiglio stesso almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche, sia per la componente dei giornalisti professionisti, sia per la componente dei pubblicisti.

All'articolo 3, recante disposizioni precettive che si applicano a decorrere dai contributi per le imprese editrici relativi all'anno 2016, il Senato ha modificato il comma 1, lettera *c*).

In particolare, relativamente all'erogazione dei contributi, il predetto comma 1, lettera *c*), stabilisce che le somme da corrispondere annualmente a ciascuna impresa sono erogate in due rate. A seguito

delle modifiche introdotte dal Senato, la prima, versata entro il 30 maggio, è pari al 50 per cento del contributo calcolato per l'impresa (e non più al 30 per cento del contributo erogato all'impresa nell'anno precedente, come previsto nel testo approvato dalla Camera); la seconda rata è liquidata entro il termine di conclusione del procedimento.

In tale contesto non è stato invece modificato, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'ultimo periodo della predetta lettera c), il quale prevede che, all'atto dei pagamenti dei contributi, l'impresa editoriale non deve risultare inadempiente all'esito della verifica di cui all'articolo 48bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento relative alla riscossione delle imposte sul reddito, per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'eserdell'attività di riscossione somme iscritte a ruolo.

È stato invece modificato il comma 4 del medesimo articolo 3, contenente previsioni che si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge.

In particolare, durante l'esame al Senato, è stata inserita una nuova lettera *c*), la quale aggiunge nell'articolo 1 della legge n. 62 del 2001 (recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali), il comma 3-*bis*, recante la definizione di « quotidiano on line ». Quest'ultimo è inteso come testata giornalistica che:

sia regolarmente registrata presso la cancelleria di un tribunale; abbia un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti come pubblicista o come professionista;

pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente *on line*;

non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;

produca principalmente informazione;

abbia una frequenza di aggiornamento quotidiano;

non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie.

Gli articoli 4 e 5, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di durata in carica della Commissione per la valutazione dell'equo compenso nel lavoro giornalistico e di esercizio della professione di giornalista, non hanno subito modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera.

Il nuovo articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano (presumibilmente sostitutivi del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige), a tal fine novellando l'articolo 1, quinto comma, della legge n. 69 del 1963, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti.

Il nuovo articolo 7, anch'esso introdotto al Senato, estende a regioni, province, città metropolitane e comuni l'autorizzazione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) o di altre agenzie di informazione per l'effettuazione dei servizi di diramazione di notizie e di comunicati, di trasmissione diretta agli stessi soggetti di informazioni nazionali ed estere, di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda il servizio estero, già prevista per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'autorizzazione è

concessa nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati.

L'articolo 8, recante disposizioni per la vendita dei giornali, non ha subito modifiche rispetto al testo approvato dalla Camera.

L'articolo 9, inserito a sua volta durante l'esame al Senato, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e introduce il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione.

In particolare, – novellando, con l'inserimento dei commi da 1-bis a 1-septies, l'articolo 49 del decreto legislativo n. 177 del 2005, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici – si dispone, anzitutto, che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a 10 anni e si ribadisce che lo stesso affidamento è preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio.

Ulteriormente novellando il predetto articolo 49 del decreto legislativo n. 177, il provvedimento prevede inoltre che agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, si applica il « tetto » retributivo, pari a euro 240.000, fissato dal già citato articolo 13 del decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 4 dell'articolo 10, sempre introdotto dal Senato, dispone – come già accennato – che le risorse per le riduzioni tariffarie per le imprese editrici confluiscono nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nell'esercizio finanziario successivo a quello di entrata in vigore del regolamento di delegificazione, al netto di quelle occorrenti per l'erogazione dei benefici già maturati alla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

In conseguenza delle modifiche sostanziali apportate al testo, è stato inoltre modificato il titolo del provvedimento, nel senso di richiamare, tra gli ambiti oggetto di ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico, anche i settori dell'emittenza radiofonica e televisiva locale e di ampliare l'oggetto del provvedimento alla definizione della procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), la quale è già stata trasmessa via e-*mail* a tutti i componenti della Commissione nel pomeriggio di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 13.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

La seduta comincia alle 13.20.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

Atto n. 325.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda che nella precedente seduta di

esame la relatrice, Fregolent, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Informa quindi che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di competenza.

Silvia FREGOLENT (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

VILLAROSA (M5S), Alessio Mattia rammenta innanzitutto che la realizzazione dell'Unione bancaria, ora in fase di completamento, è il frutto di lunghe discussioni svolte nei competenti organi europei, che hanno visto coinvolta, con un ruolo di grande rilevanza, la Gran Bretagna. Sottolinea quindi come, all'esito del referendum sulla cosiddetta « Brexit », prima di procedere alla votazione del parere, sia importante ascoltare i rappresentanti della Banca d'Italia, al fine di raccogliere elementi e notizie in ordine alla posizione e al ruolo svolto dalla Gran Bretagna stessa nella definizione dei contenuti della normativa europea che il provvedimento intende trasfondere nell'ordinamento nazionale.

Maurizio BERNARDO, presidente, ricorda in primo luogo come il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto sia scaduto lo scorso 21 settembre, sebbene il rappresentante del Governo, nel corso della scorsa seduta di esame, si sia dichiarato disponibile ad attendere l'espressione del predetto parere anche oltre il termine stesso.

Alla luce di ciò, nel ritenere condivisibile, in linea di massima, la richiesta sollevata dal deputato Villarosa, rileva come si renda necessario verificare se i rappresentanti della Banca d'Italia siano disponibili ad essere ascoltati in audizione sui contenuti del provvedimento in una data compatibile con l'esigenza della Commissione di procedere in tempi rapidi all'espressione del parere.

Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel ribadire la sua richiesta di audizione, evidenzia la particolare delicatezza di taluni temi oggetto dello schema di decreto di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013. In tale ambito sottolinea come il provvedimento determini l'adeguamento delle normativa in materia di vigilanza sugli enti creditizi in base a un nuovo riparto delle competenze tra autorità nazionali e BCE e come tali modifiche normative avranno ricadute molto rilevanti sulla gestione delle crisi bancarie. Al riguardo ricorda in particolare la vicenda che ha coinvolto la Banca popolare di Spoleto, la quale nel 2013 è stata posta in amministrazione straordinaria dal Ministero dell'economia sulla base della proposta in tal senso della Banca d'Italia. Nel rammentare che il predetto provvedimento è stato poi annullato dal Consiglio di Stato sulla base di motivazioni connesse ai tempi di espletamento della procedura, evidenzia come il sistema di controlli e segnalazioni tra i diversi organi nazionali, i quali vengono profondamente modificati dal provvedimento in esame, debbano essere maggiormente approfonditi dalla Commissione, anche attraverso l'interlocuzione con esponenti della Banca d'Italia.

Silvia FREGOLENT (PD), relatrice, condivide la proposta di ascoltare i rappresentanti della Banca d'Italia, ritenendo che, qualora non fosse possibile svolgerla entro i primi giorni della prossima settimana, si potrebbe procedere acquisendo dalla stessa Banca un eventuale contributo scritto.

Maurizio BERNARDO, presidente, alla luce di quanto emerso nel corso del dibattito, si riserva di prendere contatti con la Banca d'Italia per verificare la possibilità di svolgere l'audizione entro i primi giorni della prossima settimana: ove ciò non fosse possibile, chiederà alla stessa Banca d'Italia di trasmettere in forma scritta le sue valutazioni sullo schema di decreto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Atto n. 326.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 settembre scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Marco Di Maio, ha illustrato il contenuto del provvedimento. Informa quindi che la Commissione Bilancio ha espresso una valutazione favorevole sul provvedimento, per i profili di competenza.

Rammenta inoltre che sono pervenute, da parte dell'Ivass e della CONSOB, alcune osservazioni sul provvedimento, le quali sono già state trasmesse informalmente via *e-mail* a tutti i componenti della Commissione alla fine della scorsa settimana.

Marco DI MAIO (PD), relatore, avverte di aver formulato una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 3), la quale è già stata trasmessa via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella serata di ieri.

In particolare rileva come, alla luce della recente approvazione da parte del Parlamento europeo di una risoluzione con cui si chiede alla Commissione europea di ritirare e riformulare il regolamento delegato, previsto dal regolamento (UE) n. 1286/2014, con cui dovranno essere definite le norme tecniche sulla presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di

investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, la prima osservazione contenuta nella sua proposta di parere chieda al Governo di valutare se ciò possa comportare effetti sull'assetto complessivo della normativa nazionale e della normativa europea in materia, segnalando inoltre l'obiettivo di assicurare la massima tutela dei risparmiatori e degli investitori.

La seconda osservazione sottolinea invece l'esigenza che il riparto di competenze tra le diverse autorità di vigilanza competenti sui prodotti di investimento assicurativi assicuri la massima razionalità, coerenza, chiarezza ed efficacia nell'attività di vigilanza e nell'esercizio dei poteri pubblici in materia, anche attraverso strumenti e modelli di collaborazione e coordinamento tra le medesime autorità, perseguendo la finalità prioritaria di tutelare appieno i diritti dei risparmiatori e degli investitori.

Luigi CASERO, viceministro dell'economia e delle finanze, concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Daniele PESCO (M5S) chiede di non procedere già nella seduta odierna alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore, al fine di poterne approfondire maggiormente il contenuto.

Marco DI MAIO (PD), relatore, ritiene possibile accogliere la richiesta di rinvio avanzata dal deputato Pesco, rilevando, tuttavia, come le tematiche trattate dovranno molto probabilmente essere oggetto di ulteriori successivi interventi e come la sua proposta di parere tenga conto di tale esigenza.

Si rimette comunque alle decisioni della Presidenza in merito all'organizzazione dei lavori per l'espressione del parere sul provvedimento.

Michele PELILLO (PD) dichiara la disponibilità del suo gruppo ad accedere alla richiesta di rinviare ad altra seduta la votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

Maurizio BERNARDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare per la giornata di domani, nella quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.35.

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, recante « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Pro-

cedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »;

richiamato che la Commissione Finanze aveva già espresso parere favorevole sul testo del provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera;

rilevato come le modifiche apportate dal Senato rispetto al testo approvato in prima lettura alla Camera, sostanzialmente non incidono sugli ambiti di competenza della Commissione Finanze,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325.

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (Atto n. 325);

segnalata la grande rilevanza del predetto regolamento (UE) n. 1024/2013 (cosiddetto regolamento SSM), il quale innova in modo molto significativo il riparto di competenze tra la Banca centrale europea e le autorità di vigilanza nazionali sul settore bancario, attribuendo alla BCE alcuni tra i più significativi compiti in materia di vigilanza prudenziale sulle banche degli Stati aderenti al Meccanismo di vigilanza unico, inclusi i poteri in materia di: rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; autorizzazione all'acquisizione e alla cessione di partecipazioni qualificate nel capitale delle banche; vigilanza sul rispetto dei requisiti prudenziali; vigilanza sul rispetto delle regole sul governo societario; vigilanza su base consolidata o supplementare; risanamento e intervento precoce;

rilevato come, in linea generale, i poteri sono esercitati direttamente dalla BCE nei confronti degli intermediari più rilevanti (circa 130 su oltre 6.000 banche presenti nell'eurozona) in termini di dimensioni, importanza per l'economia dell'UE o dello Stato aderente o significatività delle attività transfrontaliere, per i quali la vigilanza ordinaria è affidata a Gruppi di vigilanza congiunti (GVC), mentre nei confronti degli altri intermediari i poteri sono invece esercitati dalle autorità nazionali di vigilanza, nel rispetto dei regolamenti, delle istruzioni e degli orientamenti forniti dalla BCE, che può, comunque, avocare a sé la vigilanza diretta su questi soggetti, fermo restando inoltre che sono comunque sempre esercitati direttamente dalla BCE, anche nei confronti dei soggetti meno significativi, i poteri in materia di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria e di autorizzazione all'acquisizione o alla cessione di partecipazioni qualificate;

evidenziato come il Meccanismo di vigilanza unico (MVU) costituisca il primo pilastro della cosiddetta Unione bancaria, che comprende anche un sistema accentrato di gestione delle crisi bancarie e un sistema comune di garanzia dei depositanti;

sottolineata, in tale contesto, la necessità di procedere in tempi rapidi anche all'istituzione e alla completa implementazione del sistema europeo di assicurazione dei depositi, oggetto della proposta di regolamento COM(2015)586 e della Comunicazione « Verso il completamento dell'Unione bancaria COM(2015)587, in quanto tale passaggio costituisce un elemento fondamentale per la stabilità dell'area euro, senza subordinare l'attivazione del predetto sistema all'introduzione di

ulteriori e più restrittive misure di riduzione dei rischi;

condivisa la scelta del Governo, motivata da esigenze di chiarezza e di organicità, di adeguare alle previsioni del predetto regolamento SSM la disciplina nazionale relativa alle competenze della Banca d'Italia e alla ripartizione di poteri tra la Banca centrale europea e la stessa Banca d'Italia, nonché di eliminare le norme interne non più compatibili con la nuove disposizioni europee, sebbene il citato regolamento SSM risulterebbe direttamente applicabile e giuridicamente vincolante in tutti gli Stati membri anche in assenza di un atto di recepimento;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

con riferimento alla lettera *g)* del comma 11 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, la quale sostituisce il comma 8 dell'articolo 19 del TUB, prevedendo che la Banca d'Italia debba dare notizia al Ministro dell'Economia e delle Finanze, in quanto Presidente del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), delle domande di autorizzazione all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche, valuti il Governo se tale previsione risulti compatibile con la

normativa comunitaria in materia, atteso che il nuovo assetto dei poteri di vigilanza introdotto dal Regolamento SSM ha attribuito alla sola Banca centrale europea la competenza in via esclusiva per il rilascio delle autorizzazioni all'acquisto di partecipazioni qualificate in banche europee (sia significative sia meno significative e indipendentemente dalla provenienza dei potenziali acquirenti) e impedisce agli Stati membri di attribuire competenze ad altre autorità nazionali (fermo restando che le autorità di vigilanza nazionali rimangono responsabili per la ricezione delle domande di autorizzazione, per la loro valutazione e per l'invio alla stessa BCE di una bozza di proposta di autorizzazione/diniego): pertanto la normativa europea non giustifica più la previsione di una comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze delle istanze ricevute dalla Banca d'Italia, non essendo più questa comunicazione funzionale all'esercizio di alcun potere, nonché in quanto la previsione di un obbligo di comunicazione al Ministro dell'Economia e delle Finanze così generalizzato travalicherebbe i compiti di supervisione del Ministro stesso (attraverso l'alta vigilanza del CICR) e non risulterebbe connesso a poteri regolamentari, apparendo quindi anche lesivo del segreto di ufficio come configurato dal diritto europeo.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Atto n. 326.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (packaged retail and insurance-based investment products – PRIIPs) (Atto n. 326);

evidenziata la rilevanza del regolamento (UE) n. 1286/2014, il quale stabilisce regole uniformi sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave (cosiddetto KID - key information document) che deve essere redatto dagli ideatori di PRIIPs, nonché sulla diffusione del documento stesso agli investitori al dettaglio, al fine di consentire a questi ultimi di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs, perseguendo gli obiettivi del miglioramento della trasparenza dei documenti informativi e della riduzione del grado di disomogeneità tra le normative dei singoli Stati membri dell'UE, eliminando in tal modo le asimmetrie nelle condizioni concorrenziali tra i diversi prodotti e canali di distribuzione, migliorando il grado di consapevolezza degli investitori, nonché favorendo la creazione di un mercato interno dei servizi e prodotti finanziari;

rilevato in particolare come il predetto regolamento (UE) n. 1286/2014 sta-

bilisca regole uniformi sul formato e il contenuto del documento contenente le informazioni chiave (KID); detti gli obblighi di redazione e consegna di tale documento agli investitori al dettaglio al fine di consentire loro di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave dei PRIIPs; indichi i poteri di monitoraggio sul mercato dei prodotti di investimento assicurativi commercializzati (cosiddetto IBIP) distribuiti o venduti nell'Unione; regoli le procedure di reclamo, ricorso, cooperazione e supervisione; stabilisca sanzioni amministrative e altre misure amministrative per assicurare l'adempimento di tali previsioni;

segnalato come il Parlamento europeo, il 14 settembre scorso abbia approvato una risoluzione (B8-0974/2016), proposta dalla Commissione per i problemi economici e monetari, la quale, sollevando alcune obiezioni circa il regolamento delegato che, integrando le norme primarie del regolamento (UE) n. 1286/2014, stabilisce norme tecniche per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), chiede alla Commissione europea di presentare un nuovo regolamento delegato e di prendere in considerazione la proposta di posticipare la data di applicazione del medesimo regolamento (UE) n. 1286/2014, senza peraltro modificare ogni altra previsione di livello primario, al fine di garantire un'agevole attuazione dei requisiti stabiliti e di evitare che le norme primarie del regolamento debbano essere applicate prima dell'entrata in vigore delle relative norme tecniche:

rilevato come l'eventuale posticipazione dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014, proposta dalla citata risoluzione approvata dal Parlamento europeo, non determini effetti rispetto all'entrata in vigore del decreto legislativo in esame, atteso che l'articolo 3 dello schema di decreto legislativo stabilisce che «Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014 », subordinando pertanto la produzione di effetti giuridici delle norme di attuazione del regolamento alla data di applicazione dello stesso, che è mutuata dallo stesso regolamento ed è oggi fissata al 31 dicembre 2016, di modo che l'eventuale modifica di tale data da parte del legislatore europeo si estenderebbe automaticamente alle disposizioni interne di attuazione:

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo se la riformulazione, da parte della Commissione europea, del regolamento delegato recante norme tecniche sulla presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave relative ai prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, possa determinare, in prospettiva, effetti sull'assetto complessivo della normativa nazionale e della normativa europea in materia, le quali devono perseguire comunque l'obiettivo di assicurare la massima tutela dei risparmiatori e degli investitori;

b) si sottolinea, in linea generale, l'esigenza che il riparto di competenze tra le diverse autorità di vigilanza competenti sui prodotti di investimento assicurativi assicuri la massima razionalità, coerenza, chiarezza ed efficacia nell'attività di vigilanza e nell'esercizio dei poteri pubblici in materia, anche attraverso strumenti e modelli di collaborazione e coordinamento tra le predette autorità, al fine di realizzare la finalità prioritaria di tutelare pienamente i diritti dei risparmiatori e degli investitori.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo	
per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e	
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei	
giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei	
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico,	
televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera	
e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	66
ALLEGATO (Emendamenti esaminati)	72
ATTI DEL GOVERNO:	
Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016. Atto n. 333 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .	68
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento,	
e rinvio)	68
Sull'ordine dei lavori	70

SEDE REFERENTE

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico, Antonello Giacomelli.

La seduta comincia alle 11.40.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 settembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, poiché non vi sono obiezioni, accoglie la richiesta di attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti è scaduto ieri alle ore 12 e comunica che il fascicolo con gli emendamenti presentati è in distribuzione (vedi

allegato). Avverte, al riguardo, che – come ribadito nell'ufficio di presidenza del 15 settembre scorso - tali emendamenti potevano essere ammessi solo rispetto alle parti modificate dal Senato. In distribuzione sono, quindi, i soli emendamenti ammissibili. Comunica di aver ritenuto, invece, non ammissibili sia gli emendamenti riferiti a parti non modificate dal Senato, su cui è intervenuta la cosiddetta « doppia conforme », sia alcuni articoli aggiuntivi, i quali - sebbene già presentati in prima lettura alla Camera e, dunque, patrimonio della discussione svoltasi non appaiono connessi con il contenuto delle modifiche intervenute in Senato. Stante l'evidenza della non riferibilità a parti modificate, non verrà assegnato un termine per ricorsi. Dà quindi notizia delle sostituzioni ad diem e domanda il parere del relatore e del Governo sugli emendamenti.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) sottoscrive tutti gli emendamenti a prima firma Pannarale.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI esprime parere conforme.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6.

Roberto RAMPI (PD), relatore, con riferimento all'articolo 1, comma 4, precisa che non ritiene debbano sorgere equivoci circa il contenuto del decreto del Presidente del Consiglio previsto nel quinto periodo. Chiarisce, al riguardo, che il decreto si riferisce solo alla percentuale destinata all'incentivo per l'innovazione e non a tutti i finanziamenti concessi. Così si deve intendere la locuzione « tali finanziamenti », che tengono luogo del concetto « tale percentuale ».

Giuseppe BRESCIA (M5S) raccomandando l'approvazione dell'emendamento 1.5, dubita che il chiarimento del relatore volga a dissipare le nubi che avvolgono un testo molto scritto.

La Commissione respinge l'emendamento 1.5.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, domanda il parere del relatore e del Governo sull'unico emendamento all'articolo 1-bis.

Roberto RAMPI (PD), relatore, esprime parere contrario.

Il sottosegretario Antonello GIACO-MELLI esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.01, 2.1, 2.7, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.9.

Giuseppe BRESCIA (M5S), intervenendo sull'emendamento 2.6, reputa scandaloso l'aver introdotto anche le emittenti radiotelevisive tra i soggetti beneficiari degli incentivi fiscali per investimenti pubblicitari.

La Commissione respinge, con un'unica votazione, gli identici emendamenti 2.5 e 2.6, nonché gli emendamenti 2.10, .3.1 e 7.1.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dichiara concluso l'esame degli emendamenti e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nella quale la Commissione prenderà atto dei pareri delle Commissioni consultive e porrà ai voti il conferimento del mandato a riferire in Assemblea.

La seduta termina alle 12.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.

Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016.

Atto n. 333.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto recante « Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016 », rinviato nella seduta del 20 settembre 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, ricorda che lo scorso 20 settembre il collega Rampi aveva illustrato la sua relazione. Chiede se vi siano interventi e se il relatore abbia predisposto una proposta di parere.

Roberto RAMPI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, la mette ai voti.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 12.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 12.05.

Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica.

Atto n. 328.

(Rilievi alla I Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dà la parola alla collega Manzi, che illustra la sua relazione.

Irene MANZI (PD), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è adottato in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 11 della legge 124 del 2015, che prevede l'adozione di uno o più decreti legislativi volti alla revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Il provvedimento interviene sulla disciplina recata dal decreto legislativo n. 165 del 2001 (« Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ») modificandola, in particolare, nei seguenti ambiti: articolazione del sistema della dirigenza pubblica in tre ruoli (dirigenti statali, regionali e locali) e previsione del ruolo unico della dirigenza delle autorità indipendenti con superamento della distinzione tra prima e seconda fascia nei ruoli della dirigenza: disposizioni sul reclutamento e sulla formazione dei dirigenti nonché sulle procedure di attribuzione degli incarichi dirigenziali, delle relative responsabilità e delle modalità di valutazione; introduzione di una specifica procedura, articolata in più fasi, per i dirigenti privi di incarico e norme sulla mobilità dei dirigenti; nuove disposizioni relative al trattamento economico della dirigenza ed alla relativa graduale convergenza nell'ambito dei tre ruoli; integrazione delle disposizioni relative alla responsabilità dirigenziale, con particolare riguardo agli elementi che costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi. Sono esclusi dall'applicazione della nuova disciplina i dirigenti scolastici e i dirigenti medici, veterinari e sanitari del Servizio sanitario nazionale.

Ricorda che il provvedimento è stato assegnato, per il prescritto parere, alla Commissione Affari Costituzionali. Esso, tuttavia, include alcuni aspetti di competenza della Commissione cultura che, pertanto, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento ha chiesto (cfr. seduta del 13 settembre 2016) di poter esprimere rilievi. Detti rilievi riguardano, in particolare, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 dello schema di decreto.

L'articolo 2 modifica, in primo luogo, l'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 inserendo nuove previsioni relative al rapporto di lavoro e alla disciplina della qualifica dirigenziale.

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 165 del 2001 attualmente individua le amministrazioni destinatarie stabilendo che le disposizioni del Capo II – che recano la disciplina della dirigenza – si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo ne modifica il contenuto, introducendo il principio in base al quale la qualifica dirigenziale è unica e ogni dirigente iscritto in uno dei tre ruoli del sistema della dirigenza pubblica (statale, regionale e locale), in possesso dei requisiti previsti dalla legge, può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale.

In base alla normativa vigente, il ruolo dei dirigenti di ogni amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, si articola nella prima e nella seconda fascia. La distinzione tra dirigente di prima e seconda fascia viene quindi superata, attribuendo alle amministrazioni pubbliche la facoltà di articolare gli uffici dirigenziali in diversi livelli di responsabilità, anche introducendo la distinzione tra incarichi dirigenziali generali e altri incarichi dirigenziali.

In considerazione della nuova previsione normativa – che non riguarda i

dirigenti scolastici - ritiene necessario analizzarne l'impatto sull'assetto determinato con il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali del 23 gennaio 2016, in materia di riorganizzazione del Ministero e di c.d. soprintendenze unificate. Infatti, il provvedimento prevede all'articolo 2, comma 2, lett. a) che ogni dirigente iscritto nei ruoli della dirigenza, in possesso dei requisiti previsti dalla legge può ricoprire qualsiasi incarico dirigenziale, facendo venir meno, per l'assegnazione degli incarichi, ogni riferimento alle competenze specifiche degli interessati. L'applicazione della disposizione rischia di disperdere nel contenitore indifferenziato del ruolo unico quelle competenze professionali indispensabili che hanno sempre contribuito al buon andamento dell'azione amministrativa nei singoli comparti. Riche l'esame della Commissione debba puntarsi sull'eventuale pericolo di « deprofessionalizzazione » che potrebbe risultare nel caso specifico delle soprintendenze da questa unificazione, tanto più che, come detto poc'anzi, c'è stata già la riforma delle Soprintendenze.

Le problematiche relative a questo aspetto si ripercuotono anche con riferimento alla mobilità dei dirigenti prevista dal Capo IV (Mobilità e dirigenti privi di incarico), composto dal solo articolo 7. che reca modifiche all'articolo 23-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e introduce l'articolo 23-ter (Dirigenti privi di incarico). La nuova disciplina prevede che alla scadenza di ogni incarico, il dirigente resta iscritto nel relativo Ruolo ed è collocato in disponibilità fino al conferimento di un nuovo incarico dirigenziale. Decorsi due anni dal collocamento in disponibilità, il Dipartimento per la funzione pubblica provvede a collocare i dirigenti privi di incarico direttamente presso le amministrazioni in cui vi siano posti disponibili (articolo 7, comma 4).

L'articolo 4 dello schema di decreto reca la disciplina degli incarichi dirigenziali e delle modalità per il relativo conferimento introducendo, al decreto legislativo n. 165 del 2001, i nuovi articoli 19-bis (incarichi dirigenziali), 19-ter (procedura

per il conferimento di incarichi dirigenziali), 19-quater (competenza per il conferimento di incarichi dirigenziali) e 19-quinquies (durata degli incarichi dirigenziali). Tali previsioni modificano e sostituiscono quanto attualmente disciplinato dall'articolo 19 che nel nuovo testo disciplina l'istituzione e il funzionamento delle Commissioni per la dirigenza pubblica.

In particolare, l'articolo 19-bis interviene in materia di incarichi dirigenziali, corrispondenti agli uffici dirigenziali, che vengono conferiti dalle amministrazioni. Il comma 4 prevede che gli incarichi dirigenziali, non assegnati attraverso concorsi o procedure comparative con avviso pubblico, possono essere conferiti a soggetti non appartenenti ai ruoli della dirigenza, mediante procedure selettive e comparative entro il limite, rispettivamente, del dieci per cento del numero degli incarichi generali conferibili e dell'8 per cento del numero degli incarichi dirigenziali non generali conferibili. Detti limiti, in base al disposto del comma 10 dell'articolo 19-bis, sono elevati per gli enti pubblici di ricerca al 20 per cento degli incarichi dirigenziali generali e al 30 per cento degli incarichi dirigenziali non generali effettivamente conferiti, a condizione che gli incarichi eccedenti le percentuali di cui al comma 4 siano conferiti a personale in servizio con qualifica di ricercatore o tecnologo, previa selezione interna volta ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica.

Infine, per rimanere nell'ambito di competenza della Commissione Cultura, ricorda che l'articolo 19-quater, comma 8, stabilisce che gli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura statali (introdotti dall'articolo 14, comma 2-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014) conferiti a seguito delle procedure di selezione pubblica internazionale possono essere rinnovati una sola volta per ulteriori quattro anni.

Ritiene che questi siano gli aspetti fondamentali del provvedimento che richiedono un approfondimento da parte della Commissione e che possono costituire la base di una discussione da cui far emergere tutti gli elementi critici insiti nelle disposizioni brevemente descritte.

Auspica che nella discussione si faccia riferimento al più generale tema delle difficoltà di misurazione dell'attività dei dirigenti e di come le loro attitudini e capacità si traducono in migliori servizi per i cittadini. Certamente l'obiettivo della legge delega e del decreto delegato, il cui schema stiamo esaminando, è quello di scuotere un albero ritenuto troppo statico e custode di meccanismi ingessati che resistono alle sollecitazioni e alle novità nelle politiche di settore. D'altro canto, nella dirigenza pubblica vi sono aspettative di carriera e progetti operativi che hanno proiezioni sul lungo periodo e una riforma troppo drastica potrebbe indurre forme di demotivazione.

Nello schema di decreto legislativo si parla anche di valutazione comparativa ai fini dell'attribuzione degli incarichi. Si tratta di un principio lodevole. Tuttavia necessita di criteri ragionevoli di valutazione delle prestazioni e del potenziale. Per esempio, mettere a confronto lo stato di servizio di un dirigente che proviene dal Ministero della difesa o dello sviluppo economico con quello di uno dell'Istruzione o dei Beni culturali non sarà semplice. Da questo punto di vista, rileva che la « banca dati delle competenze » (articolo 13-bis, comma 7) potrebbe non essere sufficiente.

Ai fini dell'espressione dei rilievi che la Commissione vorrà formulare, si rimette quindi all'apporto degli interventi dei colleghi.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori.

Bruno MURGIA (Misto) intervenendo sull'ordine dei lavori segnala le recenti dichiarazioni del Presidente dell'Anac, dott. Raffaele Cantone, in merito al problema della corruzione all'interno del sistema universitario e delle segnalazioni nei concorsi. Al riguardo propone che il dottor Cantone sia ascoltato nel corso di un'audizione in Commissione.

Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, sottoporrà la richiesta del collega alla prossima riunione dell'ufficio di presidenza.

La seduta termina alle 12.15.

ALLEGATO

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato).

EMENDAMENTI ESAMINATI

ART. 1.

Al comma 4, primo periodo aggiungere in fondo le seguenti parole: , sentite le Commissioni parlamentari competenti che esprimono un proprio parere, al quale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a conformarsi, entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato.

Conseguentemente, al medesimo comma, al quinto periodo, dopo le parole: l'espressione dei pareri aggiungere le seguenti: , ai quali Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a conformarsi.

1. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Ricciatti.

Al comma 4, primo periodo aggiungere in fondo le seguenti parole: , sentite le Commissioni parlamentari competenti che esprimono un proprio parere, al quale il Presidente dei Consiglio dei ministri è tenuto a conformarsi, entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato.

1. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Ricciatti.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

1. 3. Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: Lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere affinché le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimano, entro il termine di sessanta giorni, il proprio parere. ».

1. 4. Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di competenza dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno.

1. 6. Borghesi, Simonetti.

Sopprimere il comma 5.

1. 5. Brescia, Fico, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

(Misure a favore delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale).

- 1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.
- 2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
- 5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31

luglio 2005, n. 177, le parole: « 15 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 35 per cento » e le parole: « 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 30 per cento ».

1. 01. Borghesi, Simonetti.

ART. 2.

Al comma 2, lettera a) sopprimere le parole: , in ambito commerciale.

2. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Ricciatti.

Al comma 2, lettera a), al numero 3 sopprimere le parole: per un periodo di cinque dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. 7. Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, lettera a), n. 3) la parola: cinque è sostituita dalla parola: tre.

2. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Ricciatti.

Al comma 2, lettera e), numero 1) sopprimere le parole da: per le testate locali fino a: per le testate nazionali.

2. 3. Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

Al comma 2, lettera e), numero 4) le parole: previsione di una riduzione per le, sono sostituite dalle seguenti: previsione della mancata corresponsione del contributo a quelle imprese che.

2. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Ricciatti.

Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

4-bis) previsione di criteri premiali per le imprese radiotelevisive locali, in relazione all'impegno profuso nell'informazione locale.

2. 9. Borghesi, Simonetti.

Al comma 2, lettera n) sopprimere le parole: nonché sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.

* 2. 5. Pannarale, Giancarlo Giordano, Ricciatti.

Al comma 2, lettera n), sopprimere le parole da: nonché fino a: digitali.

* 2. 6. Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: 60 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le seguenti: 62 consiglieri, di cui la metà giornalisti professionisti e la metà pubblicisti, 20 eletti a livello nazionale e 38 eletti su base regionale in rappresentanza di ciascuna regione e 4 per le Province autonome di Trento e Bolzano.

2. 10. Simonetti, Borghesi.

ART. 3.

Al comma 1, lettera c), capoverso 7-bis sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

3. 1. Brescia, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

- 1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 1, comma 160, primo periodo, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:
- « *b*) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze »;
- b) all'articolo 1, comma 164, la lettera d) è soppressa.

Conseguentemente, al comma 190 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sostituire le parole: all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 con le seguenti: al comma 160 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lettera b).

7. 1. Borghesi, Simonetti.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	75
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Atto n. 330 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	75
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	81
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto 324 (Alla XIII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi)	76
ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	82
INCONTRI INFORMALI:	
Incontro con una delegazione di professori universitari cileni su questioni inerenti alla sismologia e alle costruzioni antisismiche	80
ERRATA CORRIGE	80

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 11.20.

Sull'ordine dei lavori.

Ermete REALACCI, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di procedere dapprima all'esame del decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi, per poi passare alla deliberazione di rilievi sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/

412/UE, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

La Commissione concorda.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Atto n. 330.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

Alessandro MAZZOLI (PD) relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (allegato 1), che recepisce, in premessa, i rilievi formulati dal collega Carrescia in merito all'opportunità di prevedere la destinazione di risorse per gli Enti parco insistenti nell'area del cratere del sisma del 24 agosto scorso, da vincolare eventualmente alla realizzazione di interventi di carattere ambientale nei comuni colpiti dal terremoto. Con riferimento alle considerazioni svolte dalla collega Terzoni nella precedente seduta in merito alle risorse stanziate per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale di flora e fauna minacciate da estinzione (i cosiddetti servizi CITES territoriali), precisa non solo che tali risorse corrispondono al contributo che il nostro Paese è tenuto a versare per l'assolvimento degli obblighi derivanti dall'adesione alle Convenzioni internazionali, ma anche che, a seguito del recente assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, l'eventuale destinazione di ulteriori risorse utili a incrementare la funzionalità e a migliorare l'organizzazione del Corpo forestale dello Stato è di pertinenza del Ministero della difesa.

Enrico BORGHI (PD) sottolinea l'esigenza di evitare un ampliamento eccessivo del dibattito su provvedimenti a carattere generale, anche a riflessioni su interventi di natura particolaristica e settoriale, che rischiano di snaturare lo spirito e le funzioni delle istituzioni parlamentari. Ringrazia pertanto il relatore per aver lavorato in questa direzione, anche tenuto conto dell'imminente e annunciata adozione, da parte del Governo, di un decreto-legge sulla ricostruzione delle aree colpite dal terremoto del 24 agosto scorso.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI) dichiara il suo voto favorevole sulla proposta di parere favorevole testé illustrata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Atto 324.

(Alla XIII Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL), relatrice, comunica che la Commissione è chiamata a deliberare i propri rilievi sullo schema di decreto legislativo in titolo, all'esame presso la XIII Commissione (Agricoltura), recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Prima di illustrare il contenuto dello schema di decreto in esame, sottolinea in termini generali la notevole valenza politica del provvedimento, alla luce della lunga lotta che il Parlamento e il Governo hanno condotto per il riconoscimento della possibilità di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati nel nostro territorio. Si tratta, come è stato osservato nel corso della discussione in sede referente, di una vittoria del sistema Paese, atteso che l'Italia basa la propria eccellenza nella produzione agroalimentare su un intreccio inestricabile di competenze e di «saperi» millenari, di tecniche di coltivazione particolari, di specifiche condizioni climatiche e morfologiche, che hanno permesso di vantare il primato europeo nelle produzioni di qualità e a marchio garantito e di tutelare la produzione agricola da contaminazioni accidentali di organismi geneticamente modificati.

Segnala che il provvedimento in esame consta di 2 articoli. L'articolo 1, alla lettera a), reca modifiche e integrazioni al decreto legislativo n. 224 del 2003, aggiungendo all'articolo 3 di tale decreto legislativo le ulteriori definizioni di « domanda di autorizzazione all'immissione in commercio », « rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio », « richiedente » e « principio di coesistenza ». Il comma 1, lettera b), stabilisce che nel decreto legislativo n. 224 del 2003, dopo il Titolo III, sia inserito il Titolo III-bis, concernente « La limitazione e il divieto di coltivazione di OGM sul territorio nazionale », composto di 5 articoli, dal 26-bis al 26-sexies.

In particolare, il nuovo articolo 26-bis definisce le finalità e il campo di applicazione del nuovo Titolo, ossia le procedure per limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) nel territorio nazionale, precisando che le misure di limitazione e divieto adottate ai sensi del provvedimento non incidono sulla libera circolazione degli OGM, come tali o contenuti in prodotti, né riguardano la coltivazione a fini sperimentali. Il comma 4 dell'articolo 26-bis introduce la definizione di autorizzazione all'immissione in commercio ed individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità nazionale competente ai fini dell'applicazione del Titolo III-bis.

Si sofferma ora sulla procedura delineata dall'articolo 26-ter in merito alla richiesta, avanzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM, in modo che tutto il territorio nazionale o parte di esso possa essere escluso dalla coltivazione di tale OGM. La richiesta è presentata nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un dato OGM; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica tempestivamente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la

proposta di adeguamento dell'ambito geografico. L'informativa viene trasmessa, per conoscenza, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in quanto autorità nazionale, e al Ministero della salute. Entro trenta giorni dalla ricezione di detta informativa, le regioni e le province autonome comunicano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la propria decisione in merito alla richiesta di adeguamento dell'ambito geografico. Decorso tale termine, l'eventuale silenzio da parte delle regioni viene considerato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come richiesta che l'OGM non sia coltivato sull'intero territorio regionale. Sulla base delle decisioni regionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica la richiesta di adeguamento dell'ambito geografico dell'autorizzazione alla Commissione europea. Della comunicazione sono informati il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero della salute e le regioni e province autonome. Evidenzia che, nel corso della procedura per il rilascio dell'autorizzazione, lo Stato membro può raggiungere un accordo con l'operatore economico che richiede l'autorizzazione affinché l'ambito geografico sia adeguato, in modo tale che la coltivazione sia esclusa da tutto o parte il territorio nazionale.

L'articolo 26-quater prevede una diversa procedura nel caso in cui l'organismo geneticamente modificato sia stato già autorizzato; in tal caso è prevista la possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali che limitino o vietino la coltivazione di un dato OGM nel territorio nazionale. Le misure di limitazione e divieto devono essere conformi al diritto dell'Unione europea, rispettose dei principi di proporzionalità e di non discriminazione e, inoltre, basate su fattori connessi a motivazioni che comprendono: obiettivi di politica ambientale; pianificazione urbana e territoriale, uso del suolo, impatto socio-economico, esigenza di evitare la presenza di OGM in altri prodotti. Tali motivazioni possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione, ad eccezione della motivazione relativa all'ordine pubblico e, comunque, in nessun caso, devono entrare in conflitto o sovrapporsi con la valutazione di rischio ambientale effettuata. Ai fini dell'emissione del provvedimento di limitazione o divieto nazionale, le regioni e province autonome trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le proposte di misure, unitamente ad una relazione in cui sono illustrate le motivazioni che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM o di un gruppo di OGM. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali informa tempestivamente tutte le altre regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle proposte di misure pervenute. Il medesimo Ministero esegue la valutazione delle proposte di misure presentate dalle regioni e province autonome, con il coinvolgimento del Ministero della salute e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, a seconda dell'ambito di competenza cui possono essere ricondotte le motivazioni addotte, anche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'interno, il quale, nel caso si manifestassero esigenze connesse a problemi di ordine pubblico, emette un parere vincolante. Il dicastero agricolo comunica l'esito delle valutazioni a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, entro trenta giorni, trasmettono allo stesso Ministero il testo definitivo delle proposte di misure, tenendo conto delle suddette valutazioni e del parere vincolante del Ministero dell'interno. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette alla Commissione europea le proposte di misure di limitazione e di divieto. Per i settantacinque giorni successivi alla trasmissione alla Commissione europea delle proposte di misure, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si astiene dall'adottare il relativo provvedimento. Nel medesimo periodo, è vietato impiantare l'OGM o gli OGM interessati dalle proposte di misure di limitazione o divieto di coltivazione degli stessi nelle aree alle quali tali misure sono riferite e le regioni e province autonome, sul cui territorio devono essere attuate le misure, informano gli operatori circa il predetto divieto di impianto, nonché il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, competente all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal nuovo articolo 35-bis. Trascorso il predetto periodo di settantacinque giorni dalla trasmissione della proposta di misure alla Commissione europea, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta il provvedimento relativo alle misure di divieto o limitazione di un dato OGM nella forma originariamente proposta o in forma modificata in considerazione delle eventuali osservazioni, non vincolanti, della Commissione. Il provvedimento in questione consiste in un decreto interministeriale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute e, a seconda delle motivazioni addotte per l'emanazione del provvedimento, con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto, come precisa la relazione illustrativa, viene adottato in qualsiasi momento dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e per tutta la sua durata. Le misure adottate ai sensi di questo articolo non sono applicate alle coltivazioni di sementi e materiale di moltiplicazione di OGM autorizzati che siano stati legittimamente impiantati prima della data della comunicazione. L'adozione delle misure di divieto o limitazione sono comunicate alla Commissione dal dicastero agricolo, agli altri Stati membri e al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dell'OGM in questione e vengono rese disponibili al pubblico mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero della salute nonché delle regioni e province autonome interessate dal provvedimento.

L'articolo 26-quinquies disciplina, poi, la procedura per la reintegrazione dell'ambito geografico dell'autorizzazione e la revoca delle misure di limitazione o divieto di cui, rispettivamente, ai suddetti articoli 26-ter e 26-quater. Al riguardo, si prevede che la regione o provincia autonoma che intende reintegrare il proprio territorio nell'ambito geografico dell'autorizzazione dal quale era stato precedentemente escluso, oppure che intende escludere il proprio territorio dall'ambito di applicazione dei provvedimenti nazionali di divieto o limitazione, può presentare richiesta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Quest'ultimo informa la Commissione europea, gli Stati membri e il titolare dell'autorizzazione delle modifiche apportate, che vengono, altresì, rese disponibili al pubblico mediante pubblicazione sui siti istituzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle regioni e delle province autonome interessate dal provvedimento.

L'articolo 26-sexies prevede che, a decorrere dal 3 aprile 2017, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che coltivano OGM e che confinano con Stati membri in cui è vietata la coltivazione dei medesimi OGM, sono obbligate ad adottare, nelle zone di frontiera del loro territorio, le cosiddette misure di coesistenza, per prevenire la commistione transfrontaliera nel territorio degli Stati limitrofi. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti che dispongono le misure di coesistenza, è vietato impiantare l'OGM o gli OGM nelle zone di frontiera delle regioni e province autonome interessate.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 224 del 2003, introdotto dal provvedimento in esame, disciplina le sanzioni relative al Titolo III-bis, individuando altresì nel Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni medesime.

L'articolo 2 del provvedimento in esame reca poi la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore dello stesso.

Formula, infine, una proposta di rilievi (vedi allegato 2), che illustra sinteticamente.

Mirko BUSTO (M5S), pur ringraziando il relatore per il lavoro svolto, che a suo avviso costituisce un primo passo, seppur debole, nella direzione di una limitazione o del divieto di coltivazione di OGM, evidenzia l'opportunità di incrementare il ruolo e la partecipazione dei Ministeri dell'ambiente e della salute nelle procedure di limitazione e di divieto dell'uso di OGM sull'intero territorio nazionale, tenuto conto delle conseguenze derivanti dalla coltivazione di organismi geneticamente modificati, che reputa dannose sia per la salute, sia per l'ambiente e l'ecosistema, sia per le specificità locali e la biodiversità. Riterrebbe, altresì, opportuno prevedere che le misure di coesistenza adottate dalla regione in cui è consentita la coltivazione di OGM siano preventivamente comunicate ai Ministeri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, al fine di acquisire una valutazione di conformità e adeguatezza delle misure adottate ed escludere pregiudizi per le attività agricole preesistenti, nel rispetto del principio di coesistenza, nonché della tutela delle risorse ambientali e della salute. Il provvedimento in esame, a suo avviso, non risolve adeguatamente le problematiche relative alla coesistenza tra agricoltura transgenica, convenzionale e biologica, che solo un diverso approccio culturale e un adeguato e più incisivo coinvolgimento dei Ministeri dell'ambiente e della salute potranno consentire di fronteggiare.

Ermete REALACCI (PD), presidente, ricorda che sul provvedimento, in discus-

sione in sede referente presso la Commissione Agricoltura, la Commissione Ambiente è chiamata solo a deliberare i rilievi per la parte di propria competenza. Al riguardo, ritiene che i rilievi testé illustrati dalla collega Pellegrino evidenzino con chiarezza l'opportunità di riformulare la procedura di cui all'articolo 26-quater, assicurando la salvaguardia dell'interesse unitario nella scelta di limitare o vietare la coltivazione di OGM e di evitare conflitti tra singole regioni o province autonome sulla base di regole di coesistenza non uniformi, nonché di riconoscere in capo ad un'autorità nazionale, quale il Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, la competenza in materia di adeguamento dell'ambito geografico di OGM. Infine. dichiara di concordare sull'utilità di un maggior coinvolgimento del Ministero della salute, che a suo avviso potrebbe anche compromettere il raggiungimento della finalità del provvedimento.

Serena PELLEGRINO (SI-SEL) ritiene possibile e, anzi, auspicabile, nel corso della discussione in sede referente, un dibattito costruttivo in materia di misure di coesistenza. Ricorda, a tale riguardo, che nella sua regione, il Friuli Venezia Giulia, è stato adottato un regolamento di coesistenza tra colture OGM e non OGM, che prevede regole talmente precise e restrittive da rendere impossibile la coltivazione di OGM. Auspica che questa esperienza serva da esempio per il dibattito in corso presso la Commissione Agricoltura,

che ritiene debba perseguire il medesimo apprezzabile obiettivo.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di rilievi presentata dalla relatrice.

La seduta termina alle 11.55.

INCONTRI INFORMALI

Martedì 27 settembre 2016.

Incontro con una delegazione di professori universitari cileni su questioni inerenti alla sismologia e alle costruzioni antisismiche.

L'incontro si è svolto dalle 12 alle 13.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 696 del 21 settembre 2016, a pagina 97, prima colonna:

alla trentesima riga, la parola: « potrebbe » è sostituita dalla seguente « possa »;

alla trentaquattresima riga, la parola: « potrebbero » è sostituita dalla seguente: « possano ».

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi.

Atto n. 330.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (atto n. 330);

valutata l'opportunità di prevedere finanziamenti aggiuntivi per gli Enti parco insistenti nell'area del cratere del sisma del 24 agosto, da vincolare eventualmente alla realizzazione di interventi di carattere ambientale nei comuni colpiti dal terremoto;

PARERE FAVOREVOLE

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto 324.

RILIEVI DELIBERATI DALLA COMMISSIONE

La VIII Commissione.

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (atto n. 324);

considerato che:

l'articolo 26-quater del decreto legislativo n. 224 del 2003, come introdotto dall'articolo 1 del provvedimento, prevede una procedura per l'adozione delle misure nazionali che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM nel territorio nazionale, una volta che essa è stata già autorizzata;

sulla base della citata disposizione, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le proposte di misure, unitamente ad una relazione in cui sono illustrate le motivazioni che limitano o vietano la coltivazione di un dato OGM o di un gruppo di OGM; il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa informativa trasmessa a tutte le altre regioni e province autonome di Trento e di Bolzano delle proposte di misure pervenute, eseguita, quindi, la valutazione delle proposte di misure presentate, comunica l'esito delle valutazioni a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che, entro trenta giorni, trasmettono allo stesso Ministero il testo definitivo delle proposte di misure; il Ministero trasmette quindi alla Commissione europea le proposte di misure di limitazione e di divieto e, trascorso il periodo di settantacinque giorni dalla trasmissione, adotta il provvedimento relativo alle misure di divieto o limitazione di un dato OGM nella forma originariamente proposta o in forma modificata in considerazione delle eventuali osservazioni, non vincolanti, della Commissione;

andrebbe attentamente considerato il rischio che la procedura sopra riportata non consenta di pervenire ad una proposta unitaria delle misure che limitano o vietano, su parte o tutto il rispettivo territorio, la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM;

andrebbe quindi valutata l'opportunità di un diverso procedimento che consenta al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di valutare le proposte pervenute dalle regioni e di predisporre una proposta unitaria di misure che limitano o vietano, su parte o tutto il rispettivo territorio, la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM, in modo da tenere in debito conto motivazioni di interesse statale:

DELIBERA

di esprimere i seguenti rilievi:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di:

a) riformulare la procedura di cui all'articolo 26-*quater* assicurando la salva-

guardia dell'interesse unitario nella scelta di limitare o vietare la coltivazione di OGM e di evitare conflitti tra singole regioni o province autonome sulla base di regole di coesistenza non uniformi;

b) di riconoscere in capo ad un'autione tra le is torità nazionale, quale il Ministero delle tuzioni locali.

Politiche agricole alimentari e forestali, la competenza in materia di adeguamento dell'ambito geografico di OGM, individuando nella Conferenza permanente tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome la sede per assicurare la leale collaborazione tra le istituzioni nazionali e le istituzioni locali

84

85

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo
per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera
e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione
– Parere favorevole)

ALLEGATO (Parere approvato)

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 13.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 settembre. Michele Pompeo META, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 settembre scorso, l'onorevole Coppola ha svolto la relazione introduttiva e che è intervenuta la deputata Liuzzi.

Paolo COPPOLA (PD), relatore, presenta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

Michele Pompeo META, presidente, non essendovi richieste di intervento in dichiarazione di voto, pone in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato).

La seduta termina alle 13.10.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. (C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminata in seconda lettura la proposta di legge in titolo;

preso atto positivamente dell'introduzione nel corso dell'esame presso il Senato del meccanismo del « doppio parere parlamentare » sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti del Fondo;

evidenziata altresì la previsione della delegificazione della normativa sull'erogazione dei contributi per il sostegno delle spese per l'utilizzo di servizi di telefonia recata all'articolo 1, comma 5; valutata favorevolmente la norma che estende la delega per la ridefinizione del della disciplina del sostegno pubblico all'editoria anche all'emittenza radiofonica e televisiva locale;

segnalata la rilevanza della nuova disposizione introdotta al Senato sulla durata e sulle procedura di concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nonché sull'applicazione del limite retributivo di 240 mila euro annui per amministratori, personale dipendente, collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

SOMMARIO

INTERROGAZIONI:	
5-04714 Sibilia: Riserva di capacità di trasporto di energia elettrica a favore dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino	
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	1
5-05494 Vallascas: Attività svolte dal gruppo di coordinamento nazionale GNL	
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	1
5-06669 Maestri: Piano industriale dell'azienda Cff Filiberti di Bedonia	
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	1
5-07391 Mantero: Realizzazione di un deposito di bitume nell'area portuale di Savona	
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	1
5-09312 Scuvera: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Cameron di Voghera	
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	1
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	
ALLEGATO 6 (Proposta di parere)	1
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 865 Abrignani e C. 3671-ter Governo (Seguito esame e	
rinvio)	

INTERROGAZIONI

- Interviene la viceministra dello sviluppo economico, Teresa Bellanova.

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 12.50.

5-04714 Sibilia: Riserva di capacità di trasporto di energia elettrica a favore dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Carlo SIBILIA (M5S), replicando si dichiara insoddisfatto della risposta e lamenta il ritardo con il quale il Governo ha risposto all'atto di sindacato ispettivo, senza peraltro fornire gli opportuni chiarimenti su talune questioni fondamentali. Anzitutto osserva che la motivazione per l'attuale situazione non appare convincente e che di fatto vi è una non giustificabile situazione di favore nell'approvvigionamento di energia elettrica sia per lo Stato del Vaticano sia per la Repubblica di San Marino. Sottolinea quindi che la viceministra Bellanova non ha fornito alcuna spiegazione sugli esiti delle verifiche che devono essere mensilmente effettuate da parte di Terna tra la capacità di energia elettrica riconosciuta dall'Italia e il soddisfacimento dei consumi all'interno degli Stati beneficiari.

5-05494 Vallascas: Attività svolte dal gruppo di coordinamento nazionale GNL.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta. Lamenta il grave ritardo con il quale il Governo sta procedendo nella definizione di una strategia nazionale sull'utilizzo di gas naturale liquido (GNL), il quale sembra ignorare la centralità della questione energetica, in particolare nel settore delle attività produttive. Lamenta infine che il Governo non riesce a sostenere i bisogni energetici delle imprese.

5-06669 Maestri: Piano industriale dell'azienda Cff Filiberti di Bedonia.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Patrizia MAESTRI (PD), replicando ringrazia la Viceministra per la risposta che testimonia il lavoro svolto con riferimento alla complessa vicenda dell'azienda Cff Filiberti, la cui forza lavoro è passata da 300 unità alle attuali 19, peraltro in cassa integrazione straordinaria, a causa del contenzioso evocato nell'atto ispettivo. Confida pertanto che l'azione del Governo che ha già visto intervenire, accanto al MiSE anche il Ministero degli esteri e l'Ambasciata d'Italia a La Valletta, possa portare a risultati positivi ed evitare la chiusura dell'impresa.

5-07391 Mantero: Realizzazione di un deposito di bitume nell'area portuale di Savona.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Matteo MANTERO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta reputando errata la classificazione di deposito strategico nazionale attribuita all'impianto di bitume liquido sito nel pieno centro della città di Savona e dal quale provengono dannose emissioni di acido solfidrico. Ritiene altresì del tutto infondate le dichiarazioni per cui la realizzazione del deposito possa favorire l'occupazione sul territorio. Evidenzia quindi un potenziale conflitto di interesse in capo all'ex presidente dell'Autorità portuale favorevole alla realizzazione del deposito ai tempi del suo incarico, il quale è attualmente dirigente di una delle società che dovrà realizzare l'impianto.

Nel ribadire quindi la pericolosità ambientale e sanitaria del predetto deposito, sollecita il Governo ad assumersi le proprie responsabilità impedendo la costruzione di un impianto che avrebbe conseguenze devastanti sulla salute dei cittadini, sull'economia e sull'ambiente del territorio savonese.

5-09312 Scuvera: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Cameron di Voghera.

Alan FERRARI (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

La viceministra Teresa BELLANOVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Chiara SCUVERA (PD), replicando, si dichiara soddisfatta dei contenuti della risposta, esprimendo particolare apprezzamento per la tempestività con cui il Governo ha avviato i lavori del tavolo di confronto sulla situazione dell'azienda Cameron di Voghera, la cui cessazione delle attività comporterebbe un grave danno per le economie locali.

Guglielmo EPIFANI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2016. – Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina BARGERO (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in esame.

L'Accordo tra Italia e Azerbaijan del 6 novembre 2012 sulla cooperazione nel settore della difesa è finalizzato a delineare la cornice giuridica entro la quale sviluppare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive e di migliorare la reciproca comprensione in materia di sicurezza. L'Accordo, la cui fase negoziale è stata avviata nel 2011 per iniziativa della controparte azera, è destinato anche ad incidere positivamente, per quanto informa indiretta, in taluni settori produttivi e commerciali dei due Paesi. Ad esso viene attribuita, inoltre, una valenza stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e di interesse politico, alla luce sia degli impegni internazionali assunti dall'Italia in quella regione, sia degli interessi nazionali: va rammentato, in proposito, che l'Azerbaijan è uno dei principali Paesi estrattori di idrocarburi, in particolare di petrolio, con una produzione superiore a 40 milioni di tonnellate l'anno.

Riguardo al contenuto, l'Accordo italoazero si compone di un breve preambolo, che richiama l'adesione di entrambi i Paesi alla Carta delle Nazioni Unite e di 9 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'Accordo, che consistono nell'incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nel settore della difesa, sulla base dei principi di reciprocità ed uguaglianza ed in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici e gli impegni internazionali assunti dai due Paesi.

L'articolo 2 prevede che la cooperazione bilaterale si sviluppi sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti ed enuncia le aree, nonché le modalità della cooperazione stessa. Tra le aree di cooperazione di interesse della Commissione vi è la ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di pro-

dotti e servizi per la difesa. Le modalità di cooperazione bilaterale consistono, tra l'altro, nel supporto alle iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa ed associate a questioni ad essa attinenti.

L'articolo 3 regola gli aspetti finanziari derivanti dall'Accordo (spese di diaria, assicurazione per malattie e infortuni, oneri relativi alle indennità dovute al personale, spese mediche eccetera).

L'articolo 4 riguarda le questioni attinenti la giurisdizione. In particolare, si riconosce il diritto di giurisdizione allo Stato ospitante, nei confronti del personale ospitato, per i reati commessi sul proprio territorio. Tuttavia lo Stato di origine conserva il diritto di giurisdizione, in via prioritaria, nei confronti del proprio personale, sia esso militare o civile, per reati commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio, nonché per quelli commessi durante o in relazione al servizio. Nel caso in cui il personale ospitato venga coinvolto in eventi per i quali la legislazione dello Stato ospitante preveda sanzioni in contrasto con i principi fondamentali dello Stato di origine, le Parti addiverranno ad un'intesa che salvaguardi il personale interessato.

L'articolo 5 riguarda il risarcimento dei danni eventualmente provocati dal personale della Parte inviante in relazione al servizio reso, che sarà a carico della Parte inviante, previo accordo tra le Parti. Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o danni causati nello svolgimento delle attività disciplinate dall'Accordo esse rimborseranno, previa intesa, l'eventuale perdita o danno.

L'articolo 6, di particolare interesse per le competenze della Commissione, disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa. In particolare, viene pattuita dalle Parti la possibilità di fornire reciproco supporto alle iniziative commerciali concernenti tale settore; sono altresì individuate le modalità attraverso le quali potrà attuarsi la cooperazione nel campo dell'industria e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca e dello sviluppo degli equipaggiamenti di materiali per la

difesa. Le Parti si presteranno reciproca assistenza e collaborazione allo scopo di favorire la realizzazione delle attività previste dall'Accordo e dai contratti firmati nel quadro delle proprie disposizioni. Si prevede infine che le Parti porranno in essere le procedure necessarie a garantire la protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da iniziative disciplinate dall'Accordo in esame.

Ai sensi dell'articolo 7 eventuali controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, saranno risolte esclusivamente attraverso consultazioni e negoziati tra le Parti, per il tramite dei canali diplomatici.

L'articolo 8 prevede la possibilità di stipulare eventuali Protocolli aggiuntivi e Programmi di sviluppo in ambiti specifici di cooperazione ed indica le modalità che le Parti dovranno seguire per emendare o rivedere il testo dell'Accordo.

L'articolo 9 regola l'entrata in vigore e la durata dell'Accordo.

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo si compone di cinque articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 valuta gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo in euro 4.736 ad anni alterni a decorrere dal 2015. L'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria, per la quale dalle disposizioni dell'Accordo in esame non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad esclusione di quelli derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4). L'articolo 5 del disegno di legge, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Sottolinea pertanto l'urgenza di arrivare ad una rapida approvazione del provvedimento in esame, attesa l'esigenza di consolidare l'azione stabilizzatrice in un'area di particolare valenza, non solo sotto l'aspetto strategico, ma anche sul piano della convivenza tra diverse confessioni

religiose, formulando sin d'ora una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata di domani.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cristina BARGERO (PD), relatrice, illustra i contenuti del provvedimento in titolo.

Il disegno di legge C. 3765, di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italogiordano di cooperazione nel settore della difesa fatto a Roma il 29 aprile 2015, è stato approvato dal Senato il 20 aprile 2016. L'Accordo rinnova un precedente accordo del 2002 e ha lo scopo di definire la cornice giuridica entro cui sviluppare la cooperazione fra i due Paesi nel settore della difesa, con l'intento di consolidare le rispettive capacità difensive, di migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza e di indurre positivi effetti indiretti nei relativi settori produttivi e commerciali. Il nuovo Accordo riveste notevole rilevanza anche per le auspicate finalità di stabilizzazione di un'area cruciale del Medioriente, nonché per i possibili effetti su alcuni settori produttivi dei due Paesi, in particolare quelli interessati ai materiali per la difesa e alla filiera logistica.

L'Accordo italo-giordano all'esame della Commissione Affari esteri della Camera si compone di un breve preambolo e di 12 articoli.

L'articolo 1 enuncia i principi ispiratori dell'accordo, in particolare reciprocità,

uguaglianza e rispetto delle norme degli ordinamenti interni e degli impegni internazionalmente assunti dalle Parti.

L'articolo 2 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse. Nell'elenco si individuano in particolare le politiche industriali e di approvvigionamento nel settore militare, come pure lo scambio di materiali per la difesa; la partecipazione ad operazioni umanitarie e di *peacekeeping*; l'organizzazione e l'equipaggiamento delle unità militari, come anche il relativo addestramento e formazione; l'impatto ambientale provocato dalle attività militari; gli sport, la medicina e la storia militari.

Gli articoli 3 e 5 riguardano rispettivamente gli aspetti finanziari e risarcitori delle attività previste dall'Accordo in esame. Si stabiliscono quindi le modalità per la ripartizione dei costi di vitto, alloggio e sanitari in caso di singoli militari o gruppi impegnati sul territorio dell'altra Parte contraente, come anche le debite eccezioni. L'articolo 4 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall'Accordo esame: fermo restando il principio del rispetto dell'ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest'ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Non saranno comminate, o comunque non saranno eseguite, sanzioni penali - quali ad esempio la pena capitale – che la Parte ricevente intenda applicare, ma che contrastino con i principi fondamentali in vigore nel territorio della Parte inviante.

Assai importante appare l'articolo 6, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni che potrà essere attuato sia con modalità diretta « da Paese a Paese », sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi Governi. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Giorda-

nia è estremamente ampio; esso comprende aeromobili, navi, veicoli blindati e corazzati, sistemi elettronici ed elettroottici. Il comma 2 specifica le modalità della cooperazione bilaterale italo-giordana negli approvvigionamenti, nella ricerca e nello sviluppo di armamenti e apparecchiature militari, con particolare riguardo alle attività di supporto alle industrie della difesa e agli enti di governo finalizzate alla produzione di materiali militari.

L'articolo 7 reca disposizioni in materia di protezione della proprietà intellettuale e dei brevetti derivanti da attività condotte conformemente all'Accordo in esame, mentre il successivo articolo 8 riguarda la sicurezza delle informazioni classificate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard nazionali e internazionali. Il testo riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi informazione scambiata in base all'Accordo in esame venga utilizzata nei termini specificamente previsti dalle Parti nell'ambito delle finalità dell'Accordo stesso. È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni classificate a Parti terze dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni. Ulteriori profili sulla sicurezza delle informazioni classificate potranno essere regolati da un accordo generale di sicurezza da stipulare successivamente.

L'articolo 9 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante negoziati bilaterali o tramite i canali diplomatici ufficiali.

L'articolo 12 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per periodi annuali, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra con novanta giorni di preavviso. La decadenza dell'Accordo – salvo diversa decisione delle Parti – non pregiudica il completamento delle attività in essere.

Il disegno di legge di ratifica esso si compone di cinque articoli. I primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 5, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*. L'articolo 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza ad anni alterni e con decorrenza dal 2016, la spesa di 2.178 euro.

Formula quindi una proposta di parere favorevole sul disegno di legge in esame, anche in considerazione del fatto l'Accordo in esame consentirà all'Italia di consolidare i legami con un Paese che svolge da decenni un importante e costruttivo ruolo di moderatore nelle crisi attive nel Medio Oriente.

Guglielmo EPIFANI, presidente, nessuno chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata nella giornata di domani.

La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dell'atto in titolo.

Daniele MONTRONI (PD), relatore, sottolinea che lo schema di decreto legislativo

(A.G. n. 335) in esame è diretto a recepire nell'ordinamento italiano la Direttiva 2014/33/UE per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. La relazione illustrativa allegata allo schema di decreto evidenzia che per il recepimento della direttiva 2014/33/UE non si è ritenuto necessario procedere con una nuova disposizione contenuta nella legge di delegazione europea 2014 atta a delegificare la materia, in quanto l'articolo 35, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce già che le modificazioni delle direttive (nel caso di materia già delegificata) vengono attuate con le medesime modalità delle precedenti.

La direttiva 2014/33/UE ha come termine di recepimento il 19 aprile 2016 e gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. Si segnala che la direttiva 2014/33/UE fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE. In particolare, il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, contiene norme generali sull'accreditamento e sull'attività degli « organismi di valutazione della conformità» - cioè degli organismi che svolgono attività di valutazione della conformità del prodotto, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni -, nonché norme sulla vigilanza del mercato dei prodotti per garantire che essi soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici, come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione dei consumatori, la protezione dell'ambiente e la sicurezza pubblica e contiene altresì un quadro per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi, stabilendo i principi generali della marcatura CE, la quale è l'unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni della normativa in materia. La decisione 768/2008/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti stabilisce principi generali e disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornirne una base coerente per la revisione o la rifusione.

La direttiva 2014/33/UE, che consta di 49 articoli ed è corredata da 14 allegati, procede alla rifusione delle norme contenute nella Direttiva 95/16/CE poiché questa nel tempo ha subito modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. L'ambito di applicazione della nuova direttiva riguarda gli ascensori quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni e ai componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo. A tal fine introduce:

- 1. misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità;
- 2. il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura e qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato un ascensore o componente con il proprio nome o marchio commerciale oppure lo modifichi, così da incidere sulla conformità alla Direttiva, è considerato il fabbricante e si deve assumere i relativi obblighi;
- 3. norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, in modo che ogni operatore economico sia in grado di informare le autorità in merito al luogo di acquisto del prodotto e al soggetto

al quale è stato fornito Tale aspetto assume rilievo particolare per i prodotti importati nell'UE: all'atto dell'immissione dei componenti sul mercato, ogni importatore dovrebbe indicare sullo stesso il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l'indirizzo postale al quale può essere contattato;

- 4. misure volte a garantire la qualità dell'operato degli « organismi di valutazione della conformità » (OVC), con l'indicazione di criteri stringenti relativi in particolare alla loro indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della loro attività;
- 5. Il sistema di valutazione della conformità viene dunque completato dal sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità di cui al già citato Regolamento CE n. 765/2008.

L'accreditamento viene considerato un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità, ed è stato pertanto inserito nella procedura ai fini della notifica alla Commissione UE dei predetti organismi di valutazione.

Il provvedimento in esame introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche. Si illustreranno di seguito sinteticamente i contenuti del provvedimento in esame, rinviando alla documentazione predisposta dal Servizio Studi per un approfondimento delle singole disposizioni.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame si compone di 5 articoli e di un Allegato A, suddiviso a sua volta in 12 Allegati e interviene novellando il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, attuativo della precedente direttiva nella medesima materia. Il provvedimento introduce modifiche alle disposizioni vigenti

riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.

Passando quindi all'esame del testo si evidenzia che gli articoli 1 e 2 contengono le modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/333/UE.

L'articolo 1 comma 1 prevede le seguenti modifiche:

con la lettera *a)* il titolo del regolamento è sostituito da un nuovo titolo con il riferimento alla direttiva 20 14/33/UE, attuando in tal modo l'articolo 45, paragrafo 1, terzo comma, primo periodo, della direttiva stessa, in aggiunta a quanto già fatto citando la direttiva nelle premesse del regolamento;

la lettera *b*) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 1 del regolamento, relativo all'ambito di applicazione, che riguarda ascensori in servizio negli edifici e nelle costruzioni destinati al trasporto di persone, di cose e ai componenti di sicurezza per ascensori elencati nell'allegato III;

la lettera *c)* dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 2 del regolamento, relativo alle definizioni, attuando in tal modo l'articolo 2 della direttiva;

la lettera *d*) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 3 del regolamento, in materia di libera circolazione, immissione sul mercato, messa a disposizione sul mercato e messa in servizio di ascensori e componenti di sicurezza per ascensori;

la lettera *e)* dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 4 del regolamento, relativo ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza e misure utili per gli edifici o costruzioni nei quali sono installati gli ascensori;

con la lettera *f*) sono aggiunti al testo del regolamento gli articoli da 4-*bis* a 4-*octies* in cui si prevede che tutti gli

operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare, secondo una ripartizione chiara e proporzionata degli obblighi corrispondenti, le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di strumenti conformi alla direttiva:

la lettera *g)* dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 5 del regolamento con un nuovo articolo, relativo alla presunzione di conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori per la parte in cui sono conformi a norme tecniche armonizzate, recependo l'articolo 14 delle direttiva;

la lettera *h*) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del regolamento, relativo alle procedure di valutazione della conformità e dei componenti di sicurezza per ascensori, recependo l'articolo 15 della direttiva:

con la lettera *i*) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:

articolo 6-bis, in materia di procedure di valutazione della conformità degli ascensori;

articolo 6-ter, in materia di dichiarazione di conformità UE, che è specificata dettagliatamente nei rispettivi allegati. Tale articolo recepisce l'articolo 17 della direttiva:

la lettera *l)* dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 7 del regolamento, relativo alla marcatura CE;

la lettera *m*) dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del regolamento, con un nuovo articolo relativo alla vigilanza del mercato e ai controlli sugli ascensori o sui componenti di sicurezza per ascensori che entrano nel mercato dell'Unione;

con la lettera *n*) sono aggiunti al testo del regolamento i seguenti articoli:

articolo 8-bis, in materia di procedure a livello nazionale per gli ascensori o i componenti di sicurezza per ascensori che presentano rischi;

articolo 8-ter, in materia di procedura di salvaguardia dell'Unione: tale procedura, disciplinata dall'articolo 39 della direttiva, riguarda essenzialmente la Commissione europea ed è pertanto recepita per la sola parte che riguarda la partecipazione alla stessa delle autorità nazionali e, in particolare, del Ministero dello sviluppo economico;

articolo 8-quater, in materia di ascensori o componenti di sicurezza per ascensori conformi che presentano rischi; anche in questo caso il Ministero dello sviluppo economico si attiva e, a seconda del caso, chiede all'operatore economico di adottare le misure correttive. Inoltre informa la Commissione e gli Stati membri fornendo tutti i dettagli disponibili per l'identificazione dell'ascensore e dei componenti di sicurezza, nonché la natura dei rischi connessi;

articolo 8-quinquies, in materia di non conformità formale: recepisce l'articolo 41 della direttiva, prevedendo che nei casi quali, ad esempio, errori formali di compilazione della dichiarazione o di apposizione della marcatura CE, il Ministero dello sviluppo economico chieda all'operatore economico interessato di pone fine allo stato di non conformità in questione adotti misure più drastiche quali il divieto di utilizzo e il ritiro dal mercato, da applicare successivamente comunque in caso di mancata conformazione;

la lettera *o)* dispone l'integrale sostituzione dell'articolo 9 del regolamento, relativo alla notifica ed all'autorità di notifica, recependo gli articoli 20, 21,22 e 23 della direttiva;

con la lettera p) sono aggiunti al testo del regolamento gli articoli da 9-bis a 9-sexies:

articolo 9-bis,in materia di prescrizioni relative agli organismi notificati e presunzione di conformità;

articolo 9-*ter* in materia di affiliate e subappaltatori degli organismi notificati;

articolo 9-quater, in materia di domanda e procedura di notifica e modifiche delle notifiche;

articolo 9-quinquies, in materia di obblighi operativi degli organismi notificati e ricorsi contro le loro decisioni:

articolo 9-*sexies* – in materia di obbligo di informazione a carico degli organismi notificati;

la lettera *q*) dispone l'integrale abrogazione dell'articolo 10 del regolamento contenente precedenti disposizioni transitorie relativamente agli organismi notificati, che hanno ormai esaurito completamente i loro effetti;

la lettera *r)* si limita ad evidenziare che le disposizioni per la sicurezza degli ascensori in servizio sono contenute al Capo II del regolamento e sono in linea con quanto al riguardo previsto dalla direttiva;

la lettera *s)* dispone l'integrale sostituzione degli allegati del decreto vigente, in materia di requisiti essenziali di sicurezza, procedure di valutazione della conformità, e schema di dichiarazione di conformità.

L'articolo 2 contiene essenzialmente disposizioni di integrazione e modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 162 del 1999 per esigenze di coordinamento formale e di aggiornamento dei riferimenti interni del testo. Il comma 1, che è articolato in più lettere, prevede alla la lettera i) modifica il comma 1 dell'articolo 15 e introduce, dopo il comma 2, alcuni nuovi commi aggiuntivi, per risolvere il problema connesso alla mancata salvaguardia, fra gli organi collegiali da escludere dalla generalizzata soppressione di quelli ritenuti non necessari, delle commissioni d'esame costituite dai Prefetti per il rilascio dell'abilitazione al personale incaricato della manutenzione degli ascensori. La relazione illustrativa precisa che tale soppressione ha, infatti, determinato una situazione di diffuso sostanziale blocco di

tali abilitazioni, con riflessi negativi sui servizi di manutenzione e sulle stesse possibilità occupazionali che ne conseguono. La soluzione ipotizzata è quella di una rivitalizzazione della possibilità di costituire le commissioni d'esami in questione, con riproduzione ed aggiornamento in questa sede delle relative disposizioni che ne regolano la composizione ed il funzionamento, prevedendo che i componenti siano in possesso di adeguate competenze tecniche e che almeno due di essi, tra cui il presidente, siano laureati in ingegneria. È introdotta però una maggiore flessibilità nella scelta della sede presso cui sostenere l'esame, in modo da favorire collaborazioni e sinergie fra gli uffici territoriali competenti che consentano di contenere i relativi oneri amministrativi e, al tempo stesso, di soddisfare comunque le esigenze di abilitazione, quando in una determinata circoscrizione prefettizia il numero contenuto delle richieste non giustifichi l'organizzazione di una sessione d'esame entro un tempo ragionevole. Per limitare gli oneri anche rispetto a quelli già fino ad oggi sostenuti è espressamente previsto che i componenti della Commissione non fruiscano di alcun compenso o gettone di presenza.

L'articolo 3 prevede l'adozione di tariffe per le attività svolte dai Ministeri interessati, cioè quelle di autorizzazione e notifica degli organismi di valutazione di conformità di ascensori e componenti di sicurezza per gli ascensori, escludendo espressamente le attività svolte dall'organismo unico nazionale di accreditamento; le tariffe e le relative modalità di versamento sono individuate con decreto interministeriale (Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministero dell'Economia), da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in commento, e sono aggiornate almeno ogni due anni.

L'articolo 4 contiene le cosiddette disposizioni finali. I commi 1 e 2, prevedono un regime transitorio per la messa in servizio di ascensori o la messa a disposizione sul mercato di componenti di sicurezza, nonché per la validità dei certificati e delle decisioni che rientrano nella disciplina della direttiva 95/16/CE e immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016. Tale articolo recepisce l'articolo 44 della direttiva. Il comma 3 prevede che il decreto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Si ricorda che il Ministero dello sviluppo economico, con la circolare n. 79499 del 21/03/2016, ha già dato la necessaria informazione ai destinatari, precisando che l'obbligo di adeguarsi alle nuove disposizioni decorre in ogni caso dal 20 aprile 2016, anche nelle more dell'iter di recepimento della direttiva. Il comma 4, in attuazione dell'articolo 45 della direttiva, prevede che sia il Ministero dello sviluppo economico a comunicare alla Commissione europea il testo delle disposizioni di cui al presente schema di regolamento, una volta adottate e pubblicate, nonché tutte le altre disposizioni di diritto interno successivamente adottate nel medesimo settore. Il comma 5, recependo l'analoga disposizione di cui all'articolo 47 e le prescrizioni di cui all'articolo 45 della nuova direttiva, prevede che anche nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di diritto interno in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 95/16/CE, si intendano fatti alla direttiva 2014/33/UE.

L'articolo 5 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Osserva quindi che lo schema in esame, pur fornendo una soluzione al problema del rilascio dell'abilitazione per l'attività di manutenzione, grazie in particolare alla reintroduzione delle commissioni di prefetti adibite alla valutazione dei tecnici abilitati manutentori, deve tenere conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato, che nel parere allegato all'atto trasmesso al Parlamento ha sottolineato come in relazione alla suddetta attività si registri l'assenza di una norma di rango primario.

Osserva infine che resta irrisolto, come sottolineato ancora nel parere reso dal Consiglio di Stato, il problema relativo agli impianti realizzati prima del 1999. Preannuncia sin d'ora che, in sede di espres-

sione del parere da parte della Commissione, si dovrà tenere conto dell'urgenza di un atto normativo che disponga l'adeguamento alle attuali norme di sicurezza di tutti gli ascensori presenti sul territorio nazionale.

Alberto BOMBASSEI (SCpI) chiede chiarimenti sugli obiettivi dello schema di decreto in esame e se rappresenti un adeguamento alle norme europee della disciplina italiana in materia di ascensori, atteso che in relazione alle suddette misure sono emerse posizioni differenti da parte dei diversi operatori del settore.

Daniele MONTRONI (PD), relatore, nel confermare che lo schema in esame recepisce la disciplina europea, ribadisce che la nuova normativa non interviene sugli impianti realizzati prima del 1999.

Andrea VALLASCAS (M5S) sollecita un confronto con il Ministero dello sviluppo economico al fine di apprendere quali siano i suoi orientamenti dello stesso sui profili problematici relativi alle commissioni di prefetti e alla sicurezza degli ascensori in servizio installati prima del 1999 richiamati dal relatore Montroni.

Daniele MONTRONI (PD), relatore, osserva che, per quanto concerne gli impianti risalenti a prima del 1999, resta fermo l'impegno ad una ricognizione relativa alla situazione dei vecchi impianti e finalizzata alla loro messa a norma. In relazione agli impianti realizzati successivamente al 1999, sottolinea le normative vigenti saranno adeguate dalle disposizioni recate dallo schema di decreto in esame.

Davide CRIPPA (M5S) rileva la presenza di un *vulnus* relativo alle procedure per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio dell'attività di manutenzione degli impianti elevatori. Sottolinea quindi la necessità, anche in virtù del ruolo delle prefetture in materia, di ascoltare la posizione del Ministero dell'interno, anche al fine di precisare quali saranno le misure adottate per gestire la fase transitoria cui inevitabil-

mente si andrà incontro. Giudica altresì allarmante la situazione relativa agli impianti realizzati prima del 1999, sollecitando con decisione un chiarimento circa gli adempimenti necessari affinché siano fugati tutti i rischi in termini di sicurezza pubblica e di incolumità della popolazione.

Daniele MONTRONI (PD), relatore, ribadisce ulteriormente gli impegni già assunti con riferimento all'attività di monitoraggio degli impianti realizzati prima del 1999. Ricorda nuovamente infine che lo schema in esame prevede l'istituzione di commissioni appositamente adibite alla valutazione dei tecnici manutentori finalizzate al rilascio dell'abilitazione per l'attività di manutenzione e che la Commissione, in sede di espressione del parere, dovrebbe sollecitare che ciò avvenga effettivamente, anche in virtù del fatto che il Consiglio di Stato ha sottolineato come in relazione alla suddetta attività si registri l'assenza di una norma di rango primario e che la misura sia demandata ad un atto di tipo regolamentare.

Davide CRIPPA (M5S) chiede che sia prevista un'audizione del Ministero dell'interno al fine di apprendere quali risorse saranno messe a disposizione per l'istituzione delle commissioni di prefetti adibite al rilascio dell'abilitazione alla manutenzione degli ascensori.

Guglielmo EPIFANI, presidente, assicura che comunicherà al Governo le richieste dei deputati Vallascas e Crippa. Aggiunge che, se il Ministero dell'interno non potesse intervenire nei tempi utili per l'espressione del parere il cui termine è fissato al prossimo 14 ottobre, si potrebbero successivamente svolgere gli approfondimenti richiesti nella seduta odierna.

Nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 settembre 2016 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 13.45.

Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

C. 865 Abrignani e C. 3671-ter Governo.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 settembre 2016.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore, come preannunciato nella precedente seduta, intende fornire una prima analisi dei due testi in esame basandosi sui « principi ordinatori » per evidenziare le differenze maggiori. Da un punto di vista del tutto generale, osservare che entrambe le proposte hanno l'obiettivo di armonizzare una disciplina che, stratificatasi negli anni, ha oggi diversi punti di incongruenza e lacunosità. Per quanto attiene al disegno di legge di delega C. 3671-ter i numerosi criteri direttivi contenuti nel (comma 1, lettere da a) a q)) riguardano una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, volte alla regolazione dell'insolvenza di singole imprese, ovvero di gruppi di imprese.

La proposta di legge C. 865, peraltro, è volta anch'essa ad una riforma della normativa che riconduca ad unità tali procedure. La disciplina disegnata dalla proposta di legge ricalca la struttura normativa del decreto legislativo n. 270/1999, con innesti della procedura di « accesso diretto » all'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge n. 347/2003. Osserva, in linea generale che, nel realizzare una sorta di sintesi delle due distinte normative vigenti, la proposta di legge non prevede alcuna abrogazione espressa, né detta disposizioni di coordinamento se non riguardo ai procedimenti in corso.

In merito alla struttura bifasica della procedura per l'accesso all'amministrazione straordinaria, sottolinea che una delle principali differenze fra le due proposte consiste nel diverso approccio all'ingresso delle aziende nella procedura. Nel disegno di legge delega C. 3671-ter si conserva la struttura bifasica della procedura di ammissione come oggi contenuta nel decreto legislativo n. 270/1999, secondo la quale il tribunale dispone l'ammissione del debitore all'amministrazione straordinaria (fase cd. giudiziale), previa verifica dei presupposti, tra i quali, in particolare, le prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale (fase cd. di osservazione).

L'iter procedurale delineato nel disegno di legge delega prende avvio con il decreto con cui il tribunale, accertati i tre requisiti: dell'insolvenza, delle dimensioni dell'impresa e del connesso numero dei suoi occupati, dichiara aperta la procedura per l'ammissione all'amministrazione straordinaria, nomina il giudice delegato e conferisce a un professionista, iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari, l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti di recuperabilità dell'impresa. Il tribunale, previa acquisizione del parere favorevole del Ministero dello sviluppo economico, ammette l'impresa, con decreto, all'amministrazione straordinaria, ove risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero, sulla base dell'attestazione del professionista e del piano del commissario straordinario – quest'ultimo nominato « con tempestività » dal Ministro dello sviluppo economico (nei casi di eccezionale complessità il Ministro ne può nominare tre). Reputa estremamente significativo che i principi di delega non prevedono più la figura del commissario giudiziale incaricato, nella prima fase di osservazione, di gestire l'impresa dichiarata insolvente, di relazionare al tribunale circa le cause dell'insolvenza e di valutare l'esistenza delle condizioni per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, quali le prospettive di recupero dell'equilibrio economico. In suo luogo, l'incarico di attestare la sussistenza dei presupposti per il recupero dell'equilibrio economico viene ora affidata ad un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari. Inoltre, il commissario straordinario – che secondo la legislazione vigente è nominato dal Ministro dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria -, viene nella nuova procedura nominato dal Ministro già nella prima fase della procedura e ad esso è attribuita dall'inizio la gestione e la rappresentanza dell'impresa insolvente e l'elaborazione di un piano di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa (comma 1, lett. a) e lett. da e) a g)). I principi del disegno di legge di delega legislativa comunque prevedono che specifiche imprese: società quotate sui mercati regolamentati, imprese di maggiore dimensione (imprese con almeno 1.000 dipendenti e con un fatturato pari a un multiplo significativo di quello individuato per tutte le altre) e quelle che svolgano operano in servizi pubblici essenziali, possano essere direttamente ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico), con contestuale nomina del Commissario straordinario (cd. accesso diretto). La successiva conferma della misura, verificati i requisiti, spetta al tribunale che provvede entro breve termine (comma 1, lett. h)). Viene quindi identificata, seppur limitata a condizioni particolari, la possibilità di accesso diretto alla procedura, salvo naturalmente successiva verifica.

La proposta di legge C. 865, al contrario, non mantiene la struttura bifasica, nel senso che elimina la prima fase di osservazione prevista dal decreto legislativo n. 270/1999, contemplando invece solo l'accesso diretto all'amministrazione straordinaria (previsto dal decreto-legge n. 347/2003) per tutte le imprese che soddisfano specifici requisiti occupazionali e di indebitamento. Contestualmente alla richiesta al Ministero dello Sviluppo economico dell'ammissione alla procedura, le imprese dovranno chiedere al giudice la dichiarazione dello stato di insolvenza. Le due procedure proseguono quindi in parallelo.

Con riferimento ai presupposti di accesso alla procedura, il disegno di legge del Governo C. 3671-ter fissa, oltre allo stato di insolvenza, i seguenti requisiti dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese per l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria:

- 1. nelle imprese singole minimo 400 dipendenti e minimo complessivi 800 in caso di contestuale richiesta di ammissione alla procedura di più imprese del gruppo (il decreto legislativo n. 270/1999 ne richiede 200 e il decreto-legge n. 347/2003 ne richiede 500); per i gruppi di imprese, il disegno di legge del Governo richiama anche i principi e i criteri direttivi fissati dall'articolo 3 del disegno di legge C. 3671-bis;
- 2. il requisito dimensionale, dunque il concetto di « grande impresa », non è più ancorato ai soli occupati, ma anche alla media del volume di affari degli ultimi tre esercizi:
- 3. le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

La proposta di legge C. 865 individua per l'accesso i seguenti requisiti, che possono essere soddisfatti, oltre che dalla singola impresa, anche dal gruppo imprenditoriale:

- 1. minimo 200 lavoratori (articolo 2, lett. *a)*);
- 2. minimo 100 milioni di euro di debiti (articolo 2, lett. *b)*) (il decreto legislativo n. 270/1999 prevede debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale, che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio; mentre il decretolegge n. 347/2003 prevede debiti per un ammontare complessivo non inferiore a 300 milioni di euro).

Come già attualmente previsto, le imprese oggetto di misure di prevenzione antimafia (confisca) possono essere ammesse alla procedura anche a prescindere dal rispetto di questi requisiti dimensionali.

Per l'ammissione alla procedura non sono richieste le « concrete prospettive di recupero economico dell'attività imprenditoriale », tale requisito è invece mantenuto per l'ammissione alla procedura delle imprese del gruppo (articolo 1 e articolo 49, comma 2).

Per quanto riguarda la competenza amministrazione sulla procedura di straordinaria, i principi di delega del disegno di legge C. 3671-ter prevedono l'attribuzione della competenza al tribunale sede della sezione specializzata in materia d'impresa presso i tribunali sedi di Corti d'appello, all'esito di un'istruttoria incentrata alla massima celerità (comma 1, lettera c)). Nella proposta di legge C. 865 il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza è presentato al tribunale del luogo in cui ha la sede legale l'impresa.

Con riferimento al Comitato di sorveglianza, nei principi e criteri direttivi della delega C. 3671-ter rimane (rispetto alla legislazione vigente) la previsione di un comitato di sorveglianza la cui funzione è quella di vigilanza sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive recupero economico dell'impresa (comma 1, lettera *i*)). In tale prospettiva, la previsione che - con il commissario straordinario - anche il comitato di sorveglianza, oltre che « una percentuale non irrisoria » di creditori, possa chiedere al tribunale la conversione della procedura in liquidazione giudiziale (comma 1, lettera n)). Si assiste quindi ad un rafforzamento del ruolo del comitato.

Anche la proposta C. 865 attribuisce poteri di vigilanza al Comitato di sorveglianza (articolo 18). Al Comitato sono però sottratti i poteri ispettivi (oggi previsti dal decreto legislativo n. 270/1999, (articolo 46, comma 4).

Per quanto riguarda la sostituzione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, osserva che il disegno di legge del Governo C. 3671-ter prevede che, per quanto non altrimenti disciplinato, e in particolare per quanto attiene all'esecuzione del programma, trovino applicazione

i criteri ispiratori della disciplina di cui al decreto legislativo n. 270/1999, sostituendo il fallimento con la liquidazione giudiziale (comma 1, lettera *q*).

I capi VI, VII, VIII e IX della proposta di legge C. 865 riproducono le disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1999 (c.d. Prodi-bis) per quanto riguarda l'accertamento del passivo, la ripartizione dell'attivo, le disposizioni sulla conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e sulla chiusura della procedura. Le modifiche riguardano esclusivamente le modalità di comunicazione con i creditori e i terzi.

Con riferimento agli effetti dell'amministrazione straordinaria sui contratti in corso, il disegno di legge C. 3671-ter demanda all'atto legislativo delegato di fissare le modalità con cui il tribunale, su ricorso del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare:

- 1. la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti;
- 2. il pagamento di crediti pregressi strategici al di fuori delle regole del riparto;
- 3. l'esonero dalle azioni revocatorie per i pagamenti effettuati dall'imprenditore (comma 1, lettera *l*)).

Per i debiti contratti dalle imprese in amministrazione straordinaria il disegno di legge dispone che venga tenuta ferma la possibilità per lo Stato di garantirli, secondo quanto previsto dalla disciplina vigente ed entro i limiti consentiti dalla normativa dell'Unione europea (comma 1, lettera *q*)).

Quanto alla disciplina delle azioni revocatorie e agli effetti sui contratti in corso, la proposta di legge riprende sostanzialmente le disposizioni del decreto legislativo n. 270 del 1999. La disposizione in base alla quale l'esecuzione o la richiesta di esecuzione di un contratto da parte del commissario straordinario non comporta il venire meno della facoltà di scioglimento dei contratti stessi, fino alla di-

chiarazione di espresso subentro del commissario straordinario, è invece mutuata dall'articolo 1-*bis* del cosiddetto decreto Alitalia (decreto-legge n. 134 del 2008).

Con riferimento al programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali, rileva che il disegno di legge C. 3671-ter enuncia la flessibilità del programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali – sia in termini di contenuti che di durata – in base alle caratteristiche dell'impresa e dei mercati in cui opera. Per i contenuti dei programmi di ristrutturazione e cessione è richiamata la disciplina speciale di cui all'articolo 4 e 4-bis del decreto-legge n. 347/2003 (comma 1, lettera m)).

Per quanto riguarda il programma del commissario straordinario, la riforma riproduce le disposizioni del decreto legislativo n. 270/1999 con alcuni innesti derivanti decreto-legge n. 347/2003.

Per quanto riguarda l'accesso al concordato, osserva che il disegno di legge C. 3671-ter prevede l'accesso al concordato delle imprese in amministrazione straordinaria anche sulla base di proposte concorrenti (comma 1, lettera o)). Per quanto riguarda il concordato, la proposta di legge C. 865 profila tanto il ricorso al modello c.d. liquidatorio del decreto legislativo n. 270/1999 (articoli 46 e 47), quanto il ricorso al modello c.d. risanatorio del decreto-legge n. 347/2003 (articolo 45). Rispetto alla normativa vigente, nel concordato risanatorio, la proposta di legge detta disposizioni particolari sugli effetti del concordato sui creditori anteriori e successivi al concordato stesso. Segnala quindi che il disegno di legge del Governo esplicita la necessità di disciplinare l'operatività di misure protettive analoghe a quelle previste per il concordato preventivo, a decorrere dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accertamento dei presupposti per l'ammissione alla procedura (comma 1, lettera d)).

Sottolinea che dopo l'esame preliminare la Commissione dovrà procedere alla scelta del testo da adottare nel seguito dell'esame. Comunica che, a seguito della verifica svolta per le vie brevi con i rappresentanti dei diversi gruppi presenti nella Commissione in merito alla scelta del testo che, dopo l'esame preliminare, dovrà essere sottoposto alla fase emendativa, vi sono diverse posizioni: alcuni preferiscono l'adozione del disegno di legge governativo quale testo base, altri propendono per la redazione di un testo unificato per il seguito dell'esame. Riterrebbe infine opportuno che il Governo sia presente nelle prossime fasi del dibattito.

Guglielmo EPIFANI, presidente, ritiene che il lavoro fin qui svolto sia stato molto utile al fine dell'approfondimento dei testi in esame. Ricordato che nella precedente seduta era stato chiesto di svolgere un qualificato ciclo di audizioni, invita i colleghi a segnalare i soggetti da invitare.

ABRIGNANI Ignazio (Misto-ALA-MAIE), nel ringraziare il relatore per l'ulteriore approfondimento dei testi in esame, osserva vi è una diversa impostazione soprattutto in merito alla definizione dell'amministrazione straordinaria quale strumento di politica industriale attraverso cui recuperare la produttività di una grande azienda in crisi. Osserva che nel disegno di legge delega continua a prevalere una forma di tutela garantista delle imprese commissariate che, considerati i tempi lunghi della giustizia, impedisce di fatto alle imprese di recuperare produtti-

Sottolinea che il provvedimento a sua prima firma è volto invece alla tutela delle aziende in crisi, affidando, almeno nella prima fase, al Ministero dello sviluppo economico, al commissario straordinario e al Comitato di sorveglianza la responsabilità delle decisioni in merito alla prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali. Ritiene che intervenire con provvedimenti di sostegno all'impresa solo dopo una prima fase giudiziale rischia di compromettere gravemente le possibilità di ripresa delle aziende in difficoltà. Sollecita pertanto la Commissione a individuare il percorso

legislativo più diretto affinché l'amministrazione straordinaria diventi uno strumento di politica industriale.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore, osserva che il lavoro istruttorio della Commissione consentirà di individuare il percorso da scegliere anche sul versante procedurale.

Davide CRIPPA (M5S) ribadisce quanto già dichiarato nella precedente seduta in merito all'abbinamento di un disegno di legge delega del Governo e un provvedimento di iniziativa parlamentare volto a ridisegnare le procedure dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza. Stigmatizza ancora una volta l'assenza del Governo, presente peraltro in Commissione fino a poco prima dell'inizio della seduta referente, in quanto reputa necessario conoscere il suo orientamento in merito ai provvedimenti in esame. Ciò al fine di consentire che le audizioni e i relativi approfondimenti si concentrino su un testo che sarà quello utilizzato nel seguito dell'esame.

Guglielmo EPIFANI, presidente, ribadisce quanto già sottolineato nella precedente seduta in relazione alla medesima sollecitazione del collega Crippa. In base all'articolo 77, comma 3, del regolamento, la Commissione procede alla scelta di un testo base ovvero alla redazione di un testo unificato solo dopo l'esame preliminare dei progetti abbinati. Sottolinea pertanto la necessità di approfondire nel merito i contenuti dei provvedimenti in esame affinché la Commissione possa avere tutti gli elementi per effettuare le scelte procedurali reputate più opportune.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che il Governo debba essere presente ed esprimersi sul testo di cui è proponente.

Gianluca BENAMATI (PD), relatore, sottolinea che si devono approfondire le differenze tra le proposte in esame per individuare il modo più opportuno di procedere. Si associa alla richiesta del

collega Crippa relativamente alla presenza del Governo in questa fase preliminare dell'esame.

Guglielmo EPIFANI, presidente, rinnova la richiesta ai gruppi di presentare le proposte dei soggetti da audire, tra i quali può essere inserito anche il Governo. Assicura quindi che chiederà al Governo di essere presente nella prossima seduta.

Davide CRIPPA (M5S) ritiene che il Governo non debba essere annoverato tra i soggetti da chiamare in audizione in quanto presentatore di uno dei provvedimenti in esame, ma che debba essere sempre presente alle sedute in sede referente.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

5-04714 Sibilia: Riserva di capacità di trasporto di energia elettrica a favore dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come premessa generale è necessario sottolineare che il riconoscimento di una riserva di capacità di trasporto di energia elettrica sulle frontiere estere a favore dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino discende fondamentalmente da motivazioni di ordine storico-politico e dal fatto che i suddetti Stati sono interclusi nel territorio italiano e da questo energeticamente dipendenti.

Infatti, anche in considerazione della modesta estensione territoriale e della collocazione sul suolo nazionale, detti Stati non sono dotati di impianti di produzione propria se non in misura molto limitata, e l'approvvigionamento energetico, sia esso dall'estero o meno, non può prescindere dal transito nel territorio italiano.

Ciononostante il Governo ha dato avvio ad un percorso di progressiva modifica delle condizioni di transito garantite nel passato, da attuare con i tempi e i modi propri della trattativa diplomatica internazionale.

Prima del 2010, lo Stato della Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino hanno usufruito di una riserva di capacità di transito a decorrere rispettivamente dal 2002 e dal 2001, in virtù di precedenti accordi che hanno trovato implementazione nei decreti che annualmente il Ministro dello sviluppo economico adotta per la disciplina delle importazioni e delle esportazioni di energia elettrica.

Il costo sostenuto dal sistema elettrico varia in ciascun anno in funzione della frontiera scelta per l'approvvigionamento nonché dei prezzi di assegnazione della capacità di transito che si determinano in esito alle aste sulla medesima frontiera. Si segnala che nel 2015, la redistribuzione dei proventi è stata di circa 4,9 milioni di euro a favore di San Marino e di circa 4,1

milioni per il Vaticano, approvvigionatisi entrambi sulla frontiera francese, con una significativa riduzione rispetto al 2014.

Per quanto riguarda le verifiche che l'energia elettrica immessa nel sistema italiano, e destinata ai suddetti Stati, sia utilizzata esclusivamente per il consumo interno, si evidenzia che con la deliberazione 549 del 20 novembre 2015 l'Autorità per l'energia ha avviato un procedimento, tuttora in corso, volto alla definizione di criteri sulla base dei quali sarà verificato il rispetto della condizione prevista dall'articolo 3, comma 2, del dm 16 gennaio 2015, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale.

In ordine alla lettera del Ministro pro tempore allo Stato della Città del Vaticano del 6 agosto 2014, citata dagli onorevoli interroganti, vorrei evidenziare che non fa riferimento a enti o organi specifici, ma esclusivamente al confronto avviato tra rappresentanti del Vaticano e il Ministero dello sviluppo economico su una eventuale riduzione della capacità riservata e sulle azioni di efficientamento dei consumi da parte del Vaticano. Il confronto e gli approfondimenti avevano infatti evidenziato dei potenziali margini di riduzione della banda di importazione connessi principalmente miglioramento dell'efficienza energetica che lo Stato Città del Vaticano sta perseguendo.

A tal riguardo, vorrei far rilevare che con la lettera del 27 novembre 2014, l'allora Ministro ha accordato al Vaticano una riserva di capacità di trasporto pari a 45MW a decorrere dall'anno 2015, con una riduzione del 10 per cento rispetto alla riserva precedentemente riconosciuta. Eventuali ulteriori adeguamenti potranno essere valutati nei prossimi anni in relazione agli interventi sull'efficienza.

5-05494 Vallascas: Attività svolte dal gruppo di coordinamento nazionale GNL.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dello sviluppo economico, attraverso la costituzione del Gruppo di coordinamento nazionale, volto alla predisposizione di uno studio sugli aspetti normativi, tecnici ed economici, e quelli attinenti alla sicurezza e all'impatto sociale per l'utilizzo di GNL nei trasporti marittimi e su gomma limitatamente al trasporto pesante (camion, autobus, treni), si è posto l'obiettivo della predisposizione di una strategia nazionale sull'utilizzo di GNL in Italia.

Dal lavoro del gruppo nazionale coordinato dal MISE, cui hanno partecipato vari Ministeri, in primis quello delle infrastrutture e dei trasporti, associazioni, e stakeholders è scaturito il documento per la Strategia Nazionale GNL.

Tale documento si è focalizzato e ha analizzato i settori di utilizzo e il mercato del GNL, le previsioni di domanda nazionale nel campo dei trasporti e degli altri usi, le normative di sicurezza, la logistica, le possibilità di sviluppo in ambito portuale e del traffico marittimo, l'utilizzo come carburante per il trasporto stradale pesante, le innovazioni normative utili a incentivarne lo sviluppo ed inoltre la accettabilità sociale.

I risultati sono stati messi in consultazione pubblica dal 30 giugno al 15 settembre 2015 sul sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico. Dalla predetta consultazione sono pervenute, tra le altre, forti e sentite esigenze da parte degli stakeholders affinché fossero introdotte norme per lo sviluppo delle infrastrutture.

Alla luce di quanto sopra, nell'ambito recepimento della direttiva 2014/94/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi, si è ritenuto opportuno procedere anche a un'integrazione della disciplina normativa in materia di infrastrutture energetiche.

La finalità della direttiva è di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l'impatto ambientale nel settore dei trasporti. Tale obiettivo è perseguito stabilendo requisiti minimi per la costruzione dell'infrastruttura per i combustibili alternativi, inclusi i punti di rifornimento di gas naturale (GNL e GNC) da attuarsi mediante i quadri strategici nazionali predisposti dagli Stati membri.

A seguito della consultazione è stata redatta un'analisi sintetica dei 60 commenti scritti ricevuti che hanno fornito un utile contributo per l'elaborazione di un documento complessivo dell'uso del GNL, che è confluito in forma sintetica nell'allegato III sezione *c*) del decreto di recepimento, e che costituisce una parte del Quadro strategico nazionale previsto dalla direttiva.

Lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2014/94/UE è stato approvato, in prima lettura, lo scorso 15 settembre dal Consiglio dei Ministri ed è ora all'attenzione delle commissioni parlamentari competenti.

Il termine per la sua definitiva adozione è stabilito al 18 novembre prossimo venturo

5-06669 Maestri: Piano industriale dell'azienda Cff Filiberti di Bedonia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo all'atto in esame anche con gli elementi pervenuti al Ministero dello Sviluppo economico anche da parte del Ministero degli Esteri.

La vicenda commerciale della « CFF Filiberti srl », che si è aggiudicata un contratto per la realizzazione delle facciate del nuovo Parlamento maltese, disegnato dall'Arch. Renzo Piano, è stata seguita con molta attenzione dall'Ambasciata d'Italia a La Valletta sin dalle prime fasi. Michele Filiberti, titolare della società, ha infatti rappresentato nel novembre 2014 all'Ambasciata talune difficoltà nel vedersi riconoscere la corresponsione di consistenti costi extra per i lavori di costruzione del nuovo Parlamento Malta, sostenuti in ragione di problemi riscontrati nella lavorazione della materia prima.

Al riguardo, occorre precisare che la questione è di natura strettamente commerciale: il contratto assegnato alla « Filiberti » non è stato bandito dal Governo maltese, ma da una società pubblica, la « Grand Harbor Regeneration Corporation » (GHRC), dipendente dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture.

Ciò nondimeno, l'Ambasciata si è subito attivata per fornire assistenza all'impresa italiana, avviando contatti con i responsabili della « Bovis Lend Lease » (la società multinazionale di consulenza che funge da « general contractor » per il progetto del Parlamento maltese) e con il Presidente della GHRC, nonché interessando l'Ufficio del Primo Ministro di Malta.

I contrasti tra GHRC e Filiberti sarebbero nati a seguito di asseriti ritardi nel completamento dei lavori della nuova sede del Parlamento maltese, oggetto di ripetute audizioni con ampio risalto sulla stampa, che si sono infine conclusi nel maggio scorso con l'inaugurazione ufficiale alla presenza delle massime cariche istituzionali maltesi.

Il committente, sin dall'estate 2014, aveva peraltro annunciato di aver richiesto il pagamento di multe alle ditte assegnatarie.

- 2. Per quanto riguarda in particolare i contatti con la GHRC, compagnia pubblica maltese committente del progetto, l'Ambasciata è intervenuta in diverse occasioni affinché le istanze rappresentate dalla società italiana fossero prese nella dovuta considerazione, cercando di facilitare la ricerca di una soluzione bonaria fra le parti. La GHRC, da parte sua, ha fatto presente che la lavorazione della pietra ha rappresentato uno degli elementi più problematici dell'intero progetto, che vi sono stati consistenti ritardi nella consegna dell'edificio e che tutte le pendenze sarebbero state regolate con una sanatoria a fine 2013. Per quanto riguarda gli importi contrattuali, la GHRC si ha motivato l'impossibilità di modificare quanto « certificato contrattualmente » dal general contractor. La società GHRC ha rilanciato al contempo alcune rivendicazioni aggiuntive, ricordando le richieste di danni per completamento tardivo dei lavori e di alcuni « lavori correttivi» che andrebbero effettuati speditamente, trattandosi di edificio che ospita una delle massime istituzioni del Paese.
- 3. Informa, inoltre, il Ministero degli esteri che le gravi implicazioni sul bilancio dell'azienda dei lamentati mancati paga-

menti e il rischio concreto di fallimento sono stati sollevati anche in occasione della visita del Ministro Gentiloni a La Valletta lo scorso 10 marzo, perorando la causa di un rinnovato sforzo conciliativo tra le parti.

4. Al fine di tutelare gli interessi dell'azienda italiana e favorire una rapida soluzione del contenzioso in corso, il citato Ministero ha riferito che l'Ambasciata d'Italia a La Valletta continuerà naturalmente a seguire da vicino la questione, sulla quale sarebbero stati, peraltro, avviati diversi procedimenti legali contrapposti in Italia e a Malta.

5-07391 Mantero: Realizzazione di un deposito di bitume nell'area portuale di Savona.

TESTO DELLA RISPOSTA

Relativamente all'atto in parola evidenzio preliminarmente che, con il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con la legge 4 aprile 2012, n. 35, e, recante « Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo », agli articoli 57 e 57 bis sono state individuate le infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali, fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e le normative in materia ambientale, le autorizzazioni previste all'articolo 1, comma 56, della legge 23 agosto 2004, n. 239, sono rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli impianti definiti costieri, d'intesa con le Regioni interessate.

A seguito dell'entrata in vigore di tale norma l'Autorità Portuale di Savona, che ha sempre espresso grande attenzione nei confronti dell'iniziativa, per l'incremento che sarebbe in grado di apportare alle attività portuali, ha trasmesso la documentazione relativa all'istruttoria svolta in sede locale, ai sensi dell'allora vigente normativa (legge regionale 12 marzo 2003, n. 9).

Il Ministero dello sviluppo economico ha svolto, pertanto, la relativa istruttoria, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, acquisendo tutti i pareri previsti in fase istruttoria ed in particolare i pareri riguardanti gli aspetti connessi con la sicurezza, la tutela del demanio, dell'ambiente, la compatibilità urbanistica.

Sono inoltre stati acquisiti i pareri già espressi nel corso del procedimento attivato dall'Autorità Portuale di Savona, tra cui:

il decreto dirigenziale del 12 novembre 2012 con il quale la Regione Liguria ha deliberato, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 38/1998, la non assoggettabilità dell'iniziativa alla Valutazione d'Impatto Ambientale, subordinatamente all'osservanza di alcune prescrizioni, accettate dalla Società con nota del 20 dicembre 2012.

e la nota del 25 marzo 2013 con la quale il Comune di Savona ha comunicato di avere trasmesso all'Autorità Portuale di Savona l'atto di assenso relativo al procedimento contenente le prescrizioni di competenza.

Successivamente, con nota del 30 luglio 2013 la Regione Liguria ha trasmesso un proprio decreto (n. 3031 del 22 luglio 2013) con il quale è stata accertata la conformità urbanistica e territoriale dell'intervento ed è stata contestualmente rilasciata l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146 del Decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42.

Per gli aspetti relativi alla sicurezza dell'impianto, il Mise ha inoltre acquisita, la nota del 21 marzo 2013 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Savona, comunicava il proprio parere favorevole.

A seguito infine del parere favorevole espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti in merito all'installazione ed all'esercizio dell'impianto, espresso con nota dell'11 febbraio 2014, è stato chiuso il procedimento con esito positivo (4 marzo 2014) e contestualmente è stata inviata la richiesta di intesa alla Regione Liguria, così come previsto dalla normativa vigente.

A tutt'oggi, però, il procedimento non si è perfezionato in quanto, la predetta Regione non ha fatto pervenire alcuna comunicazione in risposta, presumibilmente poiché nel frattempo, il Comune di Savona ha mutato radicalmente la sua valutazione sull'insediamento. Il riferito Comune, infatti, con successive note (del 7 luglio, 7 agosto e 25 agosto 2015) espresse « particolare preoccupazione rispetto agli aspetti ambientali », ed avviò un procedimento di annullamento in autotutela nei confronti del proprio atto di assenso del 25 marzo 2013, procedimento che è stato anche oggetto di impugnativa al T.A.R. Liguria da parte della società ed è tuttora pendente.

In conclusione, la situazione al momento è sospesa in attesa di quanto vorrà comunicare la predetta Regione.

ALLEGATO 5

5-09312 Scuvera: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Cameron di Voghera.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero dello sviluppo economico è a conoscenza della preoccupazione denunciata dall'Onorevole Scuvera e relativa alla situazione della Cameron di Voghera, di proprietà dell'americana Schlumberger.

È stato richiesto, infatti, un tavolo di confronto al MiSe. Gli uffici competenti sono di conseguenza impegnati ad approfondire i termini della vicenda sia dal punto di vista occupazione che sotto il profilo strettamente produttivo, al fine di stabilire un incontro in tempi rapidi.

Il Ministero del Lavoro sentito al riguardo, ha informato che la società in questione è interessata da un programma di CIGS per crisi aziendale ai sensi del decreto legislativo 148 del 2015 in favore di 250 unità lavorative, per il periodo intercorrente tra il 5 ottobre 2015 al 4 ottobre 2016.

Sarà cura del Ministero dello sviluppo economico informare sugli sviluppi della situazione anche alla luce degli esiti dell'incontro che si dovrà tenere.

ALLEGATO 6

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012.

C. 3299 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI PARERE

La X Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3299 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012 »;

valutato positivamente il contenuto dell'Accordo nei settori della protezione dei consumatori, della politica industriale e delle imprese, della cooperazione nel settore dell'energia, del turismo e degli scambi commerciali;

valutato positivamente il contenuto dell'Accordo nei settori della ricerca e sviluppo e le modalità di cooperazione bilaterale nel supporto alle iniziative commerciali relative a materiali e servizi di difesa,

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

SOMMARIO

SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962 (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	111
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	122
DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	114
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	116
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	123
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 76 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	118
RISOLUZIONI:	
7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.	
7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali (Seguito della discussione e rinvio)	120
uiscussione e tinvioj	140

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 13.10.

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni.

C. 2962.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere di competenza alla II Commissione avrà luogo nella seduta odierna.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Ciprini, per la sua relazione introduttiva e per la sua proposta di parere.

Tiziana CIPRINI (M5S), *relatrice*, segnala preliminarmente che la proposta di legge è frutto di un'iniziativa condivisa da

parlamentari di diversi gruppi politici e intende modificare le circoscrizioni di tribunale nell'ambito della Corte d'appello di Perugia, spostando tre comuni umbri, Città della Pieve, Paciano e Piegaro, dalla circoscrizione del tribunale di Terni a quella del tribunale di Perugia.

La relazione illustrativa allegata alla proposta evidenzia che la modifica è stata richiesta dai consigli comunali dei tre comuni interessati, che hanno da tempo approvato identici ordini del giorno al riguardo, e dal consiglio giudiziario dell'Umbria. In tali ordini del giorno si segnalava, infatti, l'esigenza di una correzione in sede legislativa al fine di individuare il tribunale di Perugia come riferiper i cittadini dei interessati, «indirizzandoli al circondario più limitrofo al loro territorio, collegato anche da servizio pubblico di trasporto» tenendo conto anche dell'esistenza di « una rete di legami interistituzionali, professionali, della distribuzione e della competenza territoriale delle Forze dell'ordine, che sono al servizio di un razionale e buon funzionamento della giustizia, e che subiscono tutte le difficoltà conseguenti all'accorpamento con Terni, con conseguenti ricadute negative sui cittadini ». La richiesta di spostamento è originata dal fatto che la riforma della geografia giudiziaria del 2012 ha determinato, in Umbria, la soppressione del tribunale di Orvieto, sotto la cui giurisdizione erano collocati i tre comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, accorpandolo al tribunale di Terni.

Osserva che l'articolo 1, comma 1, della proposta interviene sulla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario di cui al Regio decreto n. 12 del 1941 per modificare la geografia giudiziaria nel distretto di Corte d'appello di Perugia, eliminando dal circondario di tribunale di Terni i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro, che vengono contestualmente inseriti tra i comuni del circondario del Tribunale di Perugia. Emerge dunque la necessità di migliorare la geografia giudiziaria ridisegnando la circoscrizione giudiziaria del Tribunale di Perugia con l'accorpamento

dei tre comuni, il cui perdurante inserimento nella circoscrizione di Terni (per effetto di un automatismo derivante dalla soppressione del Tribunale di Orvieto) ha generato rilevanti disarmonie e disagi per i cittadini delle aree interessate non più giustificabili sul piano giudiziario, sociale ed economico. Le nuove sopravvenienze (cause civili e penali provenienti dai tre comuni) saranno gestite dagli uffici giudiziari perugini seppur interessati da un problema di carenza di personale amministrativo, come ha evidenziato il Presidente Reggente della Corte di Appello di Perugia, dottor Giancarlo Massei, nella recente relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016.

Segnala che il successivo comma 2 interviene invece sulla tabella allegata alla legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, anch'essa oggetto di modifiche a seguito della riforma della geografia giudiziaria. La proposta di legge, in particolare, sposta il giudice di pace di Città della Pieve dal circondario di Terni a quello di Perugia, modifica la denominazione dell'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve in giudice di pace di Città della Pieve, Paciano e Piegaro e sposta i comuni di Montegabbione e Monteleone d'Orvieto dal giudice di pace di Città della Pieve a quello di Orvieto.

Osserva che, in origine, l'ufficio del giudice di pace di Città della Pieve avrebbe dovuto essere soppresso. Tuttavia lo stesso comune, avvalendosi della procedura prevista dal decreto legislativo n. 156 del 2012, consorziandosi con i comuni limitrofi, è riuscito a mantenere l'ufficio del giudice di pace facendosi carico delle spese di funzionamento del servizio giustizia nonché del fabbisogno del personale amministrativo. Rimane ferma la norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 156 del 2012 che prevede che, qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi, per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verrà conseguentemente soppresso. Ribadisce che la modifica è stata richiesta dai consigli comunali dei tre comuni interessati e dal consiglio giudiziario dell'Umbria.

Rileva che il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge prevede che le modifiche alle circoscrizioni degli uffici giudiziari interessati non producano effetti rispetto ai procedimenti civili pendenti ed ai procedimenti penali nei quali sia stata esercitata l'azione penale al momento dell'entrata in vigore della legge. Gli spostamenti di competenza per territorio opereranno, dunque, all'entrata in vigore della legge, solo per i nuovi procedimenti civili e per tutti i procedimenti penali nei quali il pubblico ministero non abbia ancora esercitato l'azione penale.

Ricorda in proposito che la consoligiurisprudenza costituzionale sempre escluso la violazione del principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge di cui all'articolo 25, primo comma, della Costituzione, « quando la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente: in questo caso, infatti, lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario non avviene in conseguenza di una deroga alla disciplina generale, che sia adottata in vista di una determinata o di determinate controversie, ma per effetto di un nuovo ordinamento - e, dunque, della designazione di un nuovo giudice « naturale » - che il legislatore, nell'esercizio del suo insindacabile potere di merito, sostituisce a quello vigente». Segnala che in questo senso si esprime la sentenza n. 56 del 1967 e che nello stesso si indirizzano le sentenze n. 72 del 1976, n. 207 del 1987, n. 269 del 1992, n. 149 del 1994, n. 201 del 1997, n. 152 del 2001, n. 63 del 2002 e n. 112 del 2002.

Passa, quindi, ai commi da 4 a 6 dell'articolo unico della proposta di legge, che dettano disposizioni di attuazione

delle modifiche alla geografia giudiziaria precisando che ad esse si provvede nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. In particolare, il comma 4 demanda ad un decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro due mesi dell'entrata in vigore del provvedimento, il compito di modificare le piante organiche degli uffici giudiziari dei tribunali di Perugia e di Terni. La norma, che non richiama espressamente l'acquisizione del parere del Consiglio superiore della magistratura, sembra riferirsi tanto al personale di magistratura quanto al personale amministrativo. Il comma 5 affida ad un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia e sentito il Consiglio Superiore della Magistratura, la modifica delle piante organiche degli uffici del giudice di pace di Città della Pieve e di Orvieto, interessati dall'intervento normativo. Da ultimo, il comma 6 attribuisce ad un decreto del Ministro della giustizia il compito di apportare le necessarie modifiche alle piante organiche del personale amministrativo in servizio presso i medesimi uffici del giudice di pace.

Conclusivamente, osserva che il provvedimento, che incide limitatamente su profili di competenza della nostra Commissione, intende apportare limitate modifiche alle circoscrizioni giudiziarie in modo da rispondere a esigenze fortemente sentite nel territorio e da facilitare l'accesso alle sedi giudiziarie da parte dei cittadini, riducendone gli spostamenti.

Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 1).

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (*vedi allegato 1*).

DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.

C. 4025 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza avrà luogo nella seduta di domani.

Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Casellato, per la sua relazione introduttiva.

Floriana CASELLATO (PD), relatrice, rileva preliminarmente che il testo consta di dodici articoli, suddivisi in suddivisi in tre capi: il Capo I, reca misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari, il Capo II attiene a misure urgenti per la giustizia amministrativa, mentre il Capo III contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Passando al merito del provvedimento, segnala che, nell'ambito del Capo I, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e per l'efficienza degli uffici giudiziari, l'articolo 1 prevede la possibilità per il Presidente della Corte di cassazione di applicare temporaneamente alcuni magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo alle sezioni della Cassazione, per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità, allo scopo di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti

L'articolo 2, comma 1, alla lettera *a*), introduce la possibilità di effettuare il tirocinio formativo dei laureati in giurisprudenza anche presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la Corte di cassazione, uffici giudiziari che sino ad oggi erano esclusi da tale possibilità La lettera *b*), precisa che la collaborazione all'attività di formazione fornita

dall'ordine degli avvocati è demandata al Consiglio nazionale forense quando il tirocinio è svolto presso gli uffici di legittimità, Corte di cassazione e Procura generale. Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge, si tratta di disposizioni volte a implementare ulteriormente le risorse a disposizione della Corte di cassazione. I successivi commi da 2 a 5 intervengono sulla disciplina del concorso per magistrato ordinario, consentendo la nomina degli idonei anche al di là del numero di posti banditi a concorso, in ragione delle effettive esigenze di copertura degli uffici, e riducono in via eccezionale la durata del tirocinio dei magistrati che saranno nominati a seguito dei concorsi già banditi nel 2014 e nel 2015, per consentire loro di svolgere quanto prima le funzioni giudiziarie. Si consente, inoltre, anche ai magistrati di prima nomina di svolgere le funzioni monocratiche penali.

Ricorda altresì che l'articolo 3 aumenta da tre a quattro anni la durata della permanenza nella sede a cui è subordinato il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede o l'assegnazione ad altre funzioni.

Al fine di garantire un efficace utilizzo del personale, l'articolo 4, al comma 1, subordina al nulla osta del presidente del tribunale di sorveglianza la temporanea assegnazione ad altri uffici del personale amministrativo assegnato agli uffici di sorveglianza; mentre al comma 2, dispone il divieto, fino al 31 dicembre 2019, di comandare, distaccare o assegnare ad altre amministrazioni il personale non dirigenziale del Ministero della giustizia. Tale divieto, ai sensi del comma 3, non si applica ai comandi, ai distacchi ed alle assegnazioni che siano già in corso all'entrata in vigore del decreto-legge, né ad eventuali futuri spostamenti di personale verso gli organi costituzionali.

Fa presente, poi, che l'articolo 5, comma 1, proroga sino al 31 dicembre 2017 il trattenimento in servizio dei magistrati ordinari che svolgono funzioni apicali, direttive superiori e direttive presso la Corte di Cassazione e la Procura generale

della Corte di Cassazione, che abbiano maturato i requisiti per il collocamento a riposo. Ricorda che tale disposizione costituisce, limitatamente a tali magistrati, un'ulteriore proroga di quanto da ultimo disposto sino al 31 dicembre 2016 per tutti i magistrati ordinari dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015. Il trattenimento in servizio può applicarsi ai soli magistrati che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. La norma è finalizzata ad assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la procura generale, necessaria in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente.

Il successivo comma 2, sostituendo l'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006, dispone che le funzioni direttive di legittimità - ovvero di Primo presidente della Corte di cassazione e di Procuratore generale della Corte di cassazione - possono essere conferite solo ai magistrati che, al momento della vacanza del posto, possano assicurare ancora tre anni di servizio prima del collocamento a riposo, in luogo dei quattro attualmente richiesti; sulla base della medesima disposizione, inoltre, per il calcolo degli anni di servizio non si tiene conto dell'istituto del trattenimento in servizio, considerando dunque il pensionamento a 70 anni.

Infine, l'articolo 6, modificando la Tabella B allegata alla legge n. 111 del 2007, che reca il ruolo organico della magistratura ordinaria, riduce di 52 unità i magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado, contestualmente aumentando in misura corrispondente il numero di magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado non direttivi. Come si legge nella relazione

illustrativa, la disposizione è volta a incrementare la pianta organica della magistratura di sorveglianza.

Con riferimento al Capo II, che reca misure urgenti per la giustizia amministrativa, segnala che l'articolo 7 detta nuove disposizioni concernenti il processo amministrativo telematico (PAT), di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010. La relazione illustrativa evidenzia che le disposizioni hanno lo scopo di coordinare le regole del PAT con la normativa del Codice del processo amministrativo per evitare che si creino problemi applicativi.

Rileva che il successivo articolo 8 reca disposizioni riguardanti l'ufficio per il processo amministrativo. In particolare, introducendo l'articolo 53-ter nella legge n. 186 del 1992, la norma dispone la costituzione, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana e i TAR, di strutture organizzative interne denominate « ufficio per il processo », per il supporto all'attività dei magistrati amministrativi. A tali strutture sono assegnate, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata alla medesima legge n. 182 del 1986, unità di personale di segreteria di area funzionale III. La norma, inoltre, rinvia al regolamento di organizzazione, già previsto da tale legge, l'individuazione dei compiti e della struttura dell'ufficio per il processo, eventualmente prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo necessario per l'attivazione dell'ufficio. Segnala che, sulla base del comma 2, all'attuazione della disposizione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Passa, quindi, all'articolo 9, che, per garantire la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e la digitalizzazione degli uffici giudiziari amministrativi in vista dell'avvio, dal 1° gennaio 2017, e della piena operatività del processo amministrativo digitale, dispone, al comma 1,

l'aumento della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizione economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Conseguentemente, il successivo comma 2 autorizza l'assunzione straordinaria di 53 unità di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche, in deroga ai divieti previsti dalla normativa vigente per le assunzioni nella Pubblica amministrazione, nonché dei limiti in materia di turn over, da inquadrare, rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente infor-

Osserva che l'articolo 10, con disposizione analoga a quella dell'articolo 5, comma 1, prevede il trattenimento in servizio, oltre l'età pensionabile, fino al 31 dicembre 2017, dei magistrati che svolgono funzioni apicali e direttive nel Consiglio di Stato e nella Corte dei conti e degli Avvocati dello Stato in posizione equivalente.

Anche in questo caso, il trattenimento in servizio, che è finalizzato a salvaguardare la funzionalità di tali organi, si applica a coloro che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che accederanno al pensionamento tra tale data e il 31 dicembre 2017.

Segnala, infine, che il Capo III reca le disposizioni finanziarie e finali, prevedendo, in particolare, all'articolo 11 la copertura finanziaria del provvedimento e, all'articolo 12, le disposizioni relative alla sua entrata in vigore, avvenuta il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito

dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per domani.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che l'espressione del parere di competenza alla VII Commissione sul testo unificato della proposta di legge Atto Camera n. 3317-2245-B, approvato in seconda lettura dal Senato, avrà luogo nella seduta odierna.

In sostituzione della relatrice, onorevole Rotta, che ha comunicato di non poter prendere parte alla seduta odierna, ricorda preliminarmente che la Commissione lavoro si era già espressa lo scorso 17 febbraio sul testo elaborato dalla VII Commissione nel corso dell'esame in prima lettura. Fa presente, quindi, che il Senato ha introdotto diverse modifiche al testo trasmesso dalla Camera, incidendo solo limitatamente su materie di competenza della XI Commissione.

In particolare, ricorda che l'articolo 2 reca, al comma 1, una delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di

riorganizzazione delle imprese editoriali già costituite, segnala che, tra i principi e i criteri direttivi a cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega. In questo contesto, fa presente che il Senato ha introdotto tra i criteri per il calcolo dell'ammontare dei contributi dovuti alle singole imprese, al comma 2, lettera e), numero 4, la previsione di una loro riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014.

Ricorda che, sulla base di tale norma, il limite massimo del trattamento del primo presidente della Corte di Cassazione è fissato in 240.000 euro annui, al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente e che tale trattamento costituisce il limite massimo delle retribuzioni che possono essere riconosciuti dalle pubbliche amministrazioni. In proposito, osserva che per la prima volta, si assume come riferimento tale parametro retributivo in una norma applicabile a imprese private.

Con riferimento ai criteri direttivi della delega al Governo, conferita dal comma 4 del medesimo articolo 2, per la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, segnala che, al comma 5, lettera b), n. 3, il Senato ha aumentato il numero massimo dei componenti del Consiglio nazionale dai trentasei previsti dalla Camera dei deputati a sessanta, prevedendo che tanto nell'ambito della rappresentanza dei giornalisti professionisti quanto in di quella dei pubblicisti sia garantita la presenza di un rappresentante delle minoranze linguistiche.

Segnala, poi, che il Senato ha introdotto l'articolo 6, che modifica la legge n. 61 del 1963, istitutiva dell'Ordine dei giornalisti, al fine di consentire la presenza di un Consiglio dell'Ordine anche alle province autonome, oltre che nelle regioni o in gruppi di regioni.

Infine, con l'introduzione dell'articolo 9, in materia di procedure per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, il Senato ha previsto, al capoverso 1-ter, l'applicazione del limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui al già citato decreto-legge n. 66 del 2014, agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate. Ai fini del rispetto di tale limite, il Senato ha inoltre disposto, al capoverso 1-quater, la disapplicazione delle esclusioni previste dall'articolo 23*-bis* del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011. Tale norma, infatti, escludeva l'applicazione del limite retributivo alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle loro controllate.

Conclusivamente, preso atto delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento all'esame (vedi allegato 2).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal presidente in sostituzione della relatrice (*vedi allegato 2*).

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 76.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina.

Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 22 settembre, il parere potrà essere espresso, ove ve ne siano le condizioni, nella seduta di domani, mercoledì 28 settembre. Dà quindi la parola alla relatrice on. Incerti per lo svolgimento del suo intervento introduttivo.

Antonella INCERTI (PD), relatrice, ricorda che l'Istituto, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, è un ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile. L'ISFOL è stato istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, in una fase nella quale si intendeva accompagnare la prima fase di decentramento alle Regioni delle competenze in materia di formazione professionale, realizzata dalla legge n. 845 del 1978. Le funzioni dell'Istituto attengono essenzialmente alla realizzazione di attività per lo sviluppo integrato dei sistemi della formazione, dell'orientamento e delle politiche del lavoro e sociali nell'ottica del miglioramento dell'occupabilità delle persone. A tal fine, l'ISFOL svolge e promuove attività di studio, ricerca, sperimentazione, documentazione, informazione e valutazione, consulenza e assistenza scientifica e metodologica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle istituzioni competenti in materia di lavoro, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, l'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è intervenuto per modificare sia la struttura dell'Istituto che le sue funzioni. In particolare, tale disposizione prevede che entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda al rinnovo degli organi dell'ISFOL, con riduzione del consiglio di amministrazione a tre membri, di cui due designati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, tra cui il presidente, e uno dalla Conferenza dei presidenti delle regioni, individuati nell'ambito degli assessorati regionali competenti nelle materie oggetto di attività dell'Istituto.

Lo stesso decreto dispone che, entro i sessanta giorni successivi al rinnovo degli organi dell'ISFOL, si provveda alla modifica dello statuto e del regolamento dell'Istituto, del quale sono modificate le funzioni. In particolare, all'ISFOL è attribuita la competenza in materia di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione, coerentemente con gli indirizzi strategici stabiliti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, degli esiti delle politiche statali e regionali in materia di istruzione e formazione professionale, formazione in apprendistato e percorsi formativi in alternanza, formazione continua, integrazione dei disabili nel mondo del lavoro, inclusione sociale dei soggetti che presentano maggiori difficoltà e misure di contrasto alla povertà, servizi per il lavoro e politiche attive del lavoro. Parimenti, l'Istituto è competente in materia di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione delle politiche del lavoro e dei servizi per il lavoro, ivi inclusa la verifica del raggiungimento degli obiettivi da parte dell'ANPAL, nonché delle spese per prestazioni connesse allo stato di disoccupazione, studio, monitoraggio e valutazione delle altre politiche pubbliche che direttamente o indirettamente producono effetti sul mercato del lavoro. All'Istituto spetta altresì lo svolgimento di attività di studio, ricerca, monitoraggio e valutazione in materia di terzo settore, nonché di gestione di progetti comunitari, anche in collaborazione, con enti, istituzioni pubbliche, università o soggetti privati operanti nel campo della istruzione, formazione e della ricerca.

Ricorda, peraltro, che sulla disciplina dell'ISFOL interviene anche lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151 (Atto del Governo n. 311), sul quale la XI Commissione ha espresso il parere di propria competenza il 21 luglio 2016. Nel ricordare che il decreto legislativo non è stato ancora adottato in via definitiva, segnala che lo schema, oltre a prevedere un rafforzamento dell'accesso dell'Istituto a dati e informazioni detenuti dalle amministrazioni pubbliche, modifica la sua denominazione, prevedendo che esso sia denominato Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche (INAPP).

Con riferimento all'organizzazione dell'ente, ricorda che lo statuto è stato approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 gennaio 2011, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 7, comma 15, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, che, nel disporre la soppressione dell'Istituto affari sociali e il trasferimento delle relative funzioni all'I-SFOL, prevede che siano organi dell'ISFOL il presidente, il consiglio di amministrazione, il comitato di consulenza scientifica e il collegio dei revisori dei conti.

Con riferimento alla figura del presidente, l'articolo 6 dello statuto prevede che questi sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le Commissioni parlamentari competenti, e resti in carica per quattro anni, con un incarico rinnovabile per una sola volta. Al presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Istituto, spetta, in particolare, il compito di sovrintendere all'andamento dell'Istituto, assicurandone l'unità d'indirizzo, e ai rapporti istituzionali, nonché quello di sottoporre al Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, l'individuazione e la definizione degli obiettivi da perseguire e i programmi da realizzare, le dotazioni organiche e il documento di programmazione triennale dei fabbisogni. Il presidente, che convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il Comitato di partenariato sociale e istituzionale, ha il potere di provvedere nelle materie e per gli atti delegati dal consiglio di amministrazione, nonché esercita ogni competenza non attribuita espressamente ad altri organi dalla legge e dai regolamenti, nel rispetto del criterio di distinzione tra indirizzo ed attività di gestione.

Quanto alla procedura in esame, ricorda che il precedente presidente dell'I-SFOL è stato il professor Pietro Antonio Varesi, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 dicembre 2012, e che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 aprile 2013 era stato ricostituito il consiglio di amministrazione dell'Istituto. In data 21 dicembre 2015 hanno, quindi, rassegnato le dimissioni il professor Varesi dalla carica di presidente e la professoressa Paola Antonia Profeta e il professor Renato Piroia da componenti del consiglio di amministrazione. Nelle more della nomina dei nuovi organi dell'Istituto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 dicembre 2015 il professor Stefano Sacchi è stato nominato commissario straordinario dell'I-SFOL, a decorrere dal 1º gennaio 2016, con l'attribuzione dei poteri attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dell'Istituto. Ricorda che in tale qualità la XI Commissione ha audito il professor Sacchi lo scorso 14 luglio nell'ambito dell'esame del richiamato schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno 2015, n. 81, e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, svolgendo anche un rapido confronto sulle prospettive future dell'ISFOL.

La procedura per la nomina del professor Sacchi a presidente dell'ISFOL è stata avviata con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nella seduta del 10 agosto 2016.

Nel fare rinvio all'ampio curriculum allegato alla proposta trasmessa dal Governo per un migliore approfondimento del profilo scientifico e accademico del professor Sacchi, in questa sede ricorda che l'attuale Commissario straordinario dell'ISFOL, dopo la laurea in economia politica e un dottorato di ricerca in scienza politica, ha svolto attività di studio e di docenza, in Italia e all'estero, nel campo delle politiche sociali e del lavoro e delle scienze sociali. Attualmente, è professore associato di scienza politica presso il Dipartimento di scienze sociali e politiche dell'Università degli studi di Milano ed è non resident fellow presso il Collegio Carlo Alberto di Torino.

Nel *curriculum* si evidenzia, inoltre, che il professor Sacchi ha contribuito all'elaborazione e alla stesura dei decreti legislativi n. 22 e n. 148 del 2015, i quali, in attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, hanno provveduto al riordino, rispettivamente, della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di quella relativa agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro.

Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame della proposta di nomina alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 13.45.

RISOLUZIONI

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli.

La seduta comincia alle 13.45.

7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.

7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione 7-00934 Patrizia Maestri, rinviata nella seduta del 14 settembre 2016 ed avvia la discussione della risoluzione 7-01092 Ciprini.

Cesare DAMIANO, presidente, comunica che è stata presentata la risoluzione n. 7-01092, a prima firma della deputata Ciprini, vertente sui medesimi argomenti della risoluzione 7-00934 Patrizia Maestri. Per tale ragione, avverte che – secondo quanto convenuto nell'ambito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi dello scorso 22 settembre – le due risoluzioni saranno discusse congiuntamente.

Chiede, quindi, alla presentatrice della risoluzione 7-01092 Ciprini se intenda illustrarlo.

Tiziana CIPRINI (M5S), prima firmataria della risoluzione 7-01092, illustrandone sommariamente il contenuto, si sofferma, in particolare, sugli impegni richiesti al Governo. In primo luogo, fa presente che si richiede all'Esecutivo la modifica della normativa vigente in materia di innalzamento dell'età pensionabile, sulla base della variazione della speranza di vita, per tenere conto piuttosto del rapporto tra età media, attesa di vita concreta e quella dei singoli settori di attività.

In secondo luogo, nella risoluzione si richiede l'assunzione di iniziative per estendere le tutele e le garanzie previste dall'ordinamento per i lavoratori impegnati in attività usuranti anche alle categorie di conducente di mezzi pesanti, di infermiere, di operatore socio-sanitario e di vigile del fuoco. Infine, fa presente che la risoluzione impegna il Governo alla costituzione di un Osservatorio permanente per l'individuazione e il monitoraggio delle attività classificabili come pesanti e usuranti nonché dei lavoratori impiegati

in tali tipologie di lavoro, al fine dell'estensione delle tutele e delle garanzie già previste dall'ordinamento.

Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta, ricordando che l'on. Patrizia Maestri ha prospettato l'opportunità di svolgere un breve ciclo di audizioni informali al fine di approfondire le tematiche affrontate negli atti di indirizzo.

La seduta termina alle 13.55.

ALLEGATO 1

Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge Atto Camera n. 2962, recante modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni;

osservato che il provvedimento intende modificare le circoscrizioni di tribunale nell'ambito della Corte d'appello di Perugia, trasferendo i comuni di Città della Pieve, Paciano e Piegaro dalla circoscrizione del tribunale di Terni a quella del tribunale di Perugia, in linea con quanto richiesto anche dai consigli comunali dei tre comuni interessati, che hanno

da tempo approvato identici ordini del giorno al riguardo, e dal consiglio giudiziario dell'Umbria;

considerato che la riforma della geografia giudiziaria del 2012 ha generato disagi per i cittadini delle aree interessate dal provvedimento, non tenendo in adeguata considerazione l'esistenza di legami istituzionali e professionali e di migliori collegamenti con il circondario di Perugia;

auspicato che, anche in relazione a quanto previsto dal provvedimento in esame, sia affrontato il problema della carenza di personale amministrativo del Tribunale di Perugia evidenziato anche dal Presidente reggente della Corte di appello di Perugia in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminate, per quanto di competenza, le proposte di legge Atto Camera n. 3317-3345-B, approvate, in un testo unificato, dalla Camera e modificate dal Senato:

rilevato che nell'ambito della delega al Governo per la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, il Senato, al comma 2, lettera e), numero 4, ha introdotto, tra i criteri previsti per il calcolo dell'ammontare dei contributi dovuti alle singole imprese, la previsione di una loro riduzione per le imprese che superano, nei confronti del proprio personale, nonché dei propri collaboratori e amministratori, il limite massimo retributivo di 240.000 euro annui stabilito dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014;

osservato che il Senato ha introdotto l'articolo 9 in materia di affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, che, al comma 1, capoverso 1-ter, prevede l'applicazione del richiamato limite massimo retributivo di 240.000 euro annui, di cui al decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2014, agli amministratori, al personale dipendente, ai collaboratori e ai consulenti del soggetto affidatario della concessione del servizio pubblico, la cui prestazione professionale non sia stabilita da tariffe regolamentate, a tal fine non applicando le esclusioni disposte, per le società controllate da amministrazioni pubbliche che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e per loro controllate, dall'articolo 23-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano

124

COMITATO RISTRETTO

Martedì 27 settembre 2016.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer,
C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C.
3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586
Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630
Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970
Silvia Giordano.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.50 alle 13.55.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

SOMMARIO

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	125
Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 331 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	127
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA. Atto n. 332 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	132
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei professori Giuseppe De Mastro, professore associato in Coltivazioni erbacee presso la Facoltà di Agraria di Bari e Laura Ercoli, docente di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro	136
AVVERTENZA	136
ERRATA CORRIGE	136

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2016. – Presidenza del vicepresidente Massimo FIORIO.

La seduta comincia alle 12.45.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Atto n. 324.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

Massimo FIORIO, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 21 settembre scorso il relatore, onorevole Romanini, ha auspicato il raggiungimento di una soluzione condivisa nella formulazione del parere. A tal fine, nella giornata di venerdì, è stata inviata a tutti i commissari una bozza di lavoro aperta al contributo di tutti. Ricorda inoltre che, nella medesima seduta, l'onorevole Palazzotto ha espresso un orientamento sostanzialmente favorevole allo schema di decreto, purché vengano rispettate talune condizioni.

Avvisa poi che l'intesa della Conferenza Stato-regioni sull'atto è stata formalmente trasmessa alla Camera. Avvisa infine che la Commissione Bilancio è convocata oggi per esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario dell'atto, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, e che la Commissione Ambiente – autorizzata dalla Presidenza della Camera a deliberare rilievi sull'atto all'esame – ha trasmesso i rilievi in questione, che sono in distribuzione, nella mattinata di oggi.

Dà quindi la parola al relatore.

Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, dopo aver ricordato anch'egli che la bozza di lavoro inviata a tutti i commissari alla fine della scorsa settimana intendeva essere un punto di partenza per un ragionamento che accogliesse, ove possibile, i suggerimenti provenienti da tutti i gruppi, ritiene che gli orientamenti della Commissione debbano tener conto di un duplice ordine di esigenze: contemperare cioè la necessità di rendere efficace la possibilità per il nostro Paese di vietare la coltivazione di OGM all'interno del territorio nazionale con quella di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 117 della Costituzione in materia di riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni. In questa direzione, muove lo schema di decreto trasmesso dal Governo che affida al Ministero dell'Agricoltura il ruolo di back office delle istanze regionali e, nella stessa ottica, ritiene che la Commissione debba rifuggire dalla tentazione di pervenire a soluzioni drastiche che abbiano un'eco mediatica ma a rischio di incostituzionalità.

Venendo infine alla questione posta dal gruppo SI-SEL, sulla opportunità di individuare misure di sostegno a tutela dei coltivatori che, pur avendo impiantato piantagioni OGM pluriennali entro il termine di comunicazione previsto dallo schema di decreto provvedano all'immediato espianto delle stesse, sottolinea che tale coltivazione è stata effettuata, sino ad ora, a rischio e pericolo dei coltivatori e che pertanto tale questione potrebbe essere al più inserita nelle premesse del parere.

Adriano ZACCAGNINI (Misto), premesso che il tema in oggetto è estremamente complesso, ritiene che ci si debba soffermare in primo luogo sul tema delle norme di coesistenza, atte ad impedire la contaminazione delle colture tradizionali e di quelle biologiche in particolare con quelle geneticamente modificate. Il tema è stato posto all'attenzione degli organismi europei proprio dal nostro Paese e la direttiva UE 2025/412 cui lo schema di decreto intende dare attuazione ha lasciato gli Stati membri liberi di gestire le coltivazioni o imporre divieti di coltivazione di OGM e, in quest'ottica, le norme di coesistenza sono configurate nell'atto all'esame come strumento cautelativo. A ben vedere, però, questo strumento potrebbe di fatto trasformarsi in un boomerang ed indurre ad avallare la tesi per cui la coesistenza senza contaminazione sarebbe concettualmente configurabile, nonostante siano noti a tutti i fenomeni della contaminazione aerea e del trasferimento genico orizzontale.

Dopo aver rilevato l'opportunità che nelle premesse dello schema si faccia menzione anche del decreto legislativo n. 224 del 2003, ritiene infine opportuno che nel capoverso dello schema di decreto che disciplina le sanzioni (articolo 35-bis) si faccia riferimento all'obbligo per i trasgressori del divieto di coltivazione di risarcire il danno ambientale così prodotto.

Silvia BENEDETTI (M5S), nell'associarsi alle perplessità espresse dal relatore sull'opportunità di prevedere indennizzi in favore di coloro che siano stati danneggiati dall'impianto di coltivazioni OGM pluriennali, ritiene debba essere data la dovuta

importanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006 laddove ha affermato che in materia di colture OGM debba essere trovato, ad opera dello Stato, un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte e, pertanto, fermo il rispetto del riparto di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione, reputa innegabile che il punto di equilibrio raggiunto in sede statale non possa essere vanificato da una singola regione.

Prima di concludere, rileva anch'ella l'importanza del tema delle norme di coesistenza su cui la Commissione dovrebbe soffermarsi.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) sottolinea in via preliminare che la posizione del gruppo del Partito democratico in fatto di OGM - come dimostrato da tutte le iniziative nel tempo adottate - è nota a tutti. Nel condividere dunque lo spirito della proposta del relatore e degli interventi sin qui svolti, ritiene che la Commissione si debba muovere nel senso di individuare una soluzione che consenta di dare un taglio netto alla coltivazione di OGM, che sia agevolmente applicabile e che non presti il fianco a dubbi di legittimità costituzionale. Il suo gruppo ha già elaborato alcune proposte delle quali invita il relatore a tener conto ai fini della predisposizione del parere da sottoporre alla Commissione, ribadendo come l'obiettivo perseguito sia quello di individuare soluzioni che consentano di vietare la coltivazione di OGM in tutto il territorio nazionale.

Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, nel ringraziare i commissari per i preziosi contributi offerti al dibattito, osserva come appaia evidente che l'intera Commissione tenda al medesimo obiettivo. Nel concordare con le considerazioni della collega Benedetti sull'opportunità di conferire maggiore centralità alla sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 2006, invita tutti a far pervenire proposte che non prestino il fianco a dubbi di legittimità costituzionale e che siano in linea con i contenuti della direttiva UE 2025/412 che,

ricorda, si limita a disciplinare l'aspetto della sola coltivazione di OGM negli Stati membri. A tale ultimo proposito, ricorda infatti che le tematiche relative ai rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'immissione in commercio di un OGM sono verificate in sede europea, mentre agli Stati membri sono rimesse le sole valutazioni relative alla coltivazione degli OGM nei rispettivi territori.

Nel merito delle strade percorribili, pur consapevole che le soluzioni prospettabili al fine di contemperare gli obiettivi perseguiti con la necessità che sia rispettato il riparto di competenze tra lo Stato e le regioni a norma dell'articolo 117 della Costituzione potrebbero essere un po' barocche, dichiara la massima apertura anche rispetto a soluzioni più semplificate purché rispettino le varie esigenze in campo.

Adriano ZACCAGNINI (Misto) tornando sul tema delle norme di coesistenza, ritiene che la strada di investire il Ministero dell'Agricoltura della relativa definizione debba essere intentata, senza lasciare una discrezionalità in tal senso in capo alle regioni.

Giuseppe ROMANINI (PD), relatore, consapevole dell'importanza della questione posta dal collega Zaccagnini si riserva di valutare – sulla base dei parametri prima indicati – se essa possa essere inserita nel parere, eventualmente in via subordinata al mancato accoglimento da parte del Governo di proposte che prevedano comunque il coinvolgimento delle regioni.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Atto n. 331.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo. Massimo FIORIO, presidente, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del CREA è fissato al 13 ottobre prossimo. Avvisa altresì che l'atto è assegnato, ai sensi del comma 2, dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. A tal fine, la Commissione Bilancio è già convocata per la giornata di giovedì.

Invita il relatore, onorevole Oliverio, a svolgere la relazione introduttiva.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, fa presente che la Commissione Agricoltura è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di regolamento che contiene lo statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Ricorda, in proposito, che la legge di stabilità per il 2015 ha disposto l'incorporazione di INEA nel CRA con conseguente creazione del nuovo Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

Veniva, allora, definita la procedura per il completamento dell'incorporazione prevista, prevedendo il subentro del Consiglio nei rapporti attivi e passivi di INEA; l'individuazione, con decreto del Ministro politiche agricole, delle risorse umane, strumentali e finanziarie dell'INEA da trasferire al Consiglio; la deliberazione del bilancio di chiusura dell'INEA; e la nomina di un Commissario straordinario chiamato a predisporre un piano triennale per il rilancio dell'attività con l'indicazione di prevedere un numero limitato di centri per la ricerca, con riduzione delle articolazioni territoriali per almeno il 50 per cento e la riduzione delle spese correnti per almeno il 10 per cento.

Un regolamento del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali veniva chiamato ad adottare lo statuto del Consiglio; con una modifica approvata in sede di legge di stabilità per il 2016, il regolamento veniva autorizzato a dettare disposizioni in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 454 del 1999 di riordino del settore della ricerca in agricoltura, pur mantenendo fermo il riferimento al comma 3 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988 che disciplina i regolamenti di attuazione.

Il Consiglio di Stato, sentito sullo schema di decreto in esame, rileva che si tratta di un regolamento ministeriale di attuazione (considerato il richiamo al comma 3) che, tuttavia, partecipa anche della natura dei regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 dell'articolo 17 L. n. 400/1988, vista la capacità di disporre in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 454/1999.

Venendo al merito del provvedimento, ricorda che l'articolo 1 definisce il CREA ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione sottoposto al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con competenza scientifica nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti, dello sviluppo rurale e dell'economia agraria. Il Consiglio svolge la propria attività tramite centri di ricerca, dotati di propria autonomia scientifica e gestionale, ai quali si affianca un'Amministrazione centrale.

Il Consiglio di Stato rileva, dove si fa riferimento alla possibilità dei Centri di avvalersi di « proprie aziende », che i termini utilizzati sono eccessivamente laconici: « pur se la materia è disciplinata dal regolamento di organizzazione e funzionamento, lo statuto dovrebbe quantomeno definire la natura di dette aziende e il loro rapporto con le sedi scientifiche. Tali precisazioni potranno essere collocate nell'articolo 16, relativo ai centri di ricerca ».

L'articolo 2 definisce le finalità (aumentare il profitto e la competitività delle aziende agricole in chiave ecosostenibile) e le attività istituzionali (favorire lo sviluppo tecnologico e la tracciabilità delle produzioni, fornire elementi sull'andamento economico del comparto, svolgere attività di certificazione delle sementi, definire l'etichettatura nutrizionale e la valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali,

svolgere ricerche sulle qualità nutrizionali degli alimenti, promuovere l'educazione nutrizionale ed alimentare, svolgere attività di ricerca socio-economica nel settore). Per lo svolgimento delle proprie attività, il CREA può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione e può fornire servizi, anche di tipo formativo, a favore di soggetti pubblici e privati, anche utilizzando strumenti privatistici. Qualora la partecipazione in determinate società superi una certa quota è richiesta l'autorizzazione preventiva del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con riferimento all'articolo 2, il Consiglio di Stato afferma che la legittimazione attribuita al CREA a stipulare « convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, estere o internazionali » appare eccessivamente generica e potrebbe essere interpretata come attribuzione di un potere negoziale eccentrico rispetto a quello delle pubbliche amministrazioni. Viene quindi suggerito di valutare la possibilità di introdurre una clausola di salvaguardia del tipo « nei limiti dell'ordinamento vigente ». Al comma 2 viene rilevata la necessità che il CREA si raccordi con gli altri enti di ricerca del settore e, in particolare, con l'Ispra. I commi 3 e 4, sempre secondo il Consiglio di Stato, non sembrano coordinati tra loro; infatti, mentre il comma 3 prevede l'autorizzazione del Dicastero agricolo per partecipare o costituire società o consorzi, il comma 4 prevede che tale autorizzazione sia solo transitoria, necessaria fino all'entrata in vigore della normativa in materia di società partecipate.

L'articolo 3 definisce gli organi: il Presidente, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio scientifico ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Consiglio di Stato sottolinea che il potere di scioglimento del Consiglio di amministrazione del CRA con decreto del Presidente del Consiglio ha carattere particolarmente « penetrante », trattandosi di un intervento esercitato da un organo politico su un ente di ricerca; per tali motivi, necessita di essere più specificamene declinato, con l'indicazione delle ragioni che lo giustificano e delle garanzie che ne accompagnano l'esercizio.

Gli articoli 4, 5, 6 e 7 disciplinano, rispettivamente le relative funzioni.

Il Presidente (articolo 4) è scelto tra personalità di alta qualificazione scientifica e professionale, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. Oltre a presiedere il Consiglio di amministrazione e il Consiglio scientifico, è chiamato a sottoporre al primo la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione, il progetto di bilancio, il conto consuntivo ed il provvedimento di assestamento.

Laddove si prevede che per motivi di urgenza il Presidente può adottare atti di competenza del Consiglio di amministrazione e che gli stessi saranno ratificati dallo stesso Consiglio entro la prima riunione successiva alla loro adozione e, comunque, nel termine di 60 giorni, il Consiglio di Stato rileva che nulla si dispone « nell'ipotesi in cui il Consiglio di amministrazione non ratifichi l'atto ». Ritiene, quindi, che occorrerebbe quantomeno prevedere che l'atto decada e quale sia il regime degli effetti medio tempore prodotti. «Inoltre, considerando che si tratta di un atto urgente e di deroga eccezionale alla governance dell'ente, il termine fissato per la ratifica è decisamente troppo ampio e va ridotto a 15 giorni ».

Il Consiglio di amministrazione (articolo 5) è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o di comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private.

Il Consiglio delibera: la dotazione organica e il Piano triennale del fabbisogno del personale; la direttiva generale per l'azione amministrativa e la gestione; il Piano triennale di attività e di aggiornamenti annuali; il bilancio preventivo, il conto consuntivo ed il provvedimento di assestamento; in merito alla partecipazione a società, enti, consorzi e associa-

zioni; sugli indirizzi per la gestione del patrimonio immobiliare; i regolamenti di organizzazione; se necessario, la modifica delle sedi di ricerca esistenti. Approva il regolamento di gestione e individua il datore di lavoro in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro.

In relazione all'articolo 5, dove si prevede che il Consiglio di amministrazione è composto dal Presidente e da quattro membri, scelti tra personalità di alto profilo tecnico-scientifico e/o comprovata esperienza gestionale, il Consiglio di Stato esprime perplessità sulla possibilità che (tramite la dizione « e/o ») anche tutti i componenti del Consiglio di amministrazione siano scelti tra personalità di « comprovata esperienza gestionale di enti ed istituzioni pubbliche o private », piuttosto che di « alto profilo tecnico-scientifico », ragion per cui occorrerebbe eliminare la particella « o », assicurando che il Consiglio abbia una composizione mista.

Il Consiglio scientifico è composto dal Presidente dell'Ente, che lo presiede, e da sei esperti di riconosciuta fama e competenza negli ambiti di ricerca del CREA, nominati dal Ministro delle politiche agricole in modo che almeno un terzo siano espressione elettiva dei Centri di ricerca. Il Consiglio scientifico elabora il Piano triennale da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di amministrazione ed esprime pareri in ordine alla riorganizzazione della rete scientifica. Dura in carica quattro anni.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti e svolge le funzioni di controllo e vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

L'articolo 8 definisce le funzioni del Direttore generale. È nominato dal Presidente ed il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata massima quadriennale. Sovraintende ed è responsabile della gestione dell'Ente. Il Consiglio di Stato sottolinea come occorra coordinare quanto previsto al comma 3, lett. *i)* dove si prevede che il Direttore può adottare in caso di urgenza gli atti indifferibili, con quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 4 che dà un analogo potere al Presidente per gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 9 prevede che CREA si doti di strumenti per il controllo interno finalizzati a: valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, esaminati in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; verificare l'efficacia della gestione; valutare le prestazioni del personale dirigente. Su tale articolo, il Consiglio di Stato rileva che la valutazione della performance è prevista per i soli organi dirigenziali mentre nell'ordinamento vigente tale valutazione si estende anche ai dipendenti sprovvisti di tale qualifica.

L'articolo 10 prevede che il Consiglio scientifico elabori il Piano triennale di attività, predisposto sulla base degli obiettivi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; esso è adottato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dallo stesso Ministro.

Il Consiglio di Stato rileva, al riguardo, che quanto previsto dai commi 1 (Il Consiglio scientifico elabora il Piano triennale di attività) e 2 (dove si definiscono i contenuti del piano e le modalità di approvazione) deve essere meglio coordinato con quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 6, dove si ripete che il Consiglio scientifico elabora il Piano, facendo, però, riferimento alle modalità indicate nel regolamento di organizzazione e funzionamento e tenuto conto degli indirizzi definiti dal Ministro delle politiche agricole.

L'articolo 11 definisce il patrimonio e le entrate dell'Ente. Quanto al patrimonio esso è costituito dagli Istituti e strutture che sono confluite nel corso del tempo nell'organismo a seguito delle altre incorporazioni già disposte e che hanno interessato l'Istituto di ricerca per gli alimenti e la nutrizione (INRAN), l'Ente nazionale

delle sementi elette (ENSE) e l'Istituto nazionale per le conserve alimentari (INCA).

Le entrate sono costituite da: il contributo ordinario annuo a carico dello Stato; il contributo per singoli progetti a carico del Fondo integrativo speciale per la ricerca; i corrispettivi riscossi ed i contributi per le attività di ricerca, di formazione e di consulenza; le assegnazioni destinate a progetti speciali disposte dal dicastero agricolo o da altre amministrazioni; le rendite del proprio patrimonio; i finanziamenti per la ricerca; i proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale e dall'uso dei titoli di proprietà industriale; i proventi derivanti dall'attività di certificazione delle sementi e registrazione delle varietà vegetali.

L'articolo 12 dispone in ordine al bilancio preventivo e al conto consuntivo predisposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministero delle politiche agricole e dal Ministero dell'economia e delle finanze (presumibilmente il riferimento corretto è al Ministro piuttosto che al Ministero).

L'articolo 13 disciplina le modalità di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento e del regolamento di amministrazione e di contabilità che saranno approvati dal Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro della semplificazione e il Ministro dell'economia, sentita la Conferenza Statoregioni.

Il Consiglio di Stato rileva che al comma 1, primo periodo, sarebbe opportuno inserire dopo le parole « disposizioni di legge » le parole « e statutarie » in modo da chiarire il primato dello statuto rispetto al regolamento di organizzazione e funzionamento e al regolamento di amministrazione e contabilità del CREA.

L'articolo 14 stabilisce che la dotazione organica è deliberata dal Consiglio di amministrazione ed approvata con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con il Ministro della semplificazione ed il Ministro dell'economia.

Agli articoli 14 e 16 il Consiglio di Stato ritiene necessario fissare un limite massimo alla dotazione organica nonché ai centri di ricerca e alle sedi del CREA, considerato che in base alla legge il riordino deve avvenire con il 10 per cento dei risparmi e che la riduzione delle sedi deve essere del 50 per cento.

L'articolo 15 definisce le fonti che disciplinano il rapporto di impiego dei dipendenti del CREA; il centro può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti.

L'articolo 16 prevede che i centri di ricerca sono definiti dal Consiglio di amministrazione, previo parere del Consiglio scientifico, per garantire il presidio territoriale; all'interno delle sedi possono essere costituiti laboratori scientifici con competenza scientifica diversa dalla sede ospitante. Nelle sedi può operare personale diverso da quello di ruolo. Il Direttore è scelto sulla base di una procedura selettiva comparativa; egli può stipulare convenzioni ed assumere impegni di spesa per conto del Centro diretto. Nel caso di impegni superiori a 150 mila euro, deve essere chiesta l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

L'articolo 17 definisce i compiti dell'Amministrazione centrale, chiamata a fornire servizi di natura amministrativa e tecnologica ai Centri di ricerca, assicurandone il coordinamento.

L'articolo 18 reca le disposizioni transitorie e finali prevedendo che, per quanto non previsto dallo Statuto, si applicano le disposizioni normative vigenti; fino all'approvazione dei regolamenti previsti, continuano a trovare applicazione i provvedimenti previgenti, purché non in contrasto con lo Statuto.

Segnala, infine, che è stato presentato alle Camera e assegnato all'esame della VII Commissione Cultura lo schema di decreto legislativo recante semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca (AG 329) il cui ambito di applicabilità, per espressa disposizione dell'articolo 1, investe il CREA.

Le disposizioni ivi contenute dettano norme in merito al contenuto degli Statuti e dei regolamenti (articolo 3); alle procedure per l'adozione degli statuti e dei regolamenti e alle modalità per lo svolgimento del controllo di legittimità e di merito (articolo 4); ai Piani triennali di attività (articolo 6); al fabbisogno e alle spese di personale (articolo 8); all'acquisto di beni e servizi (articolo 9); alle procedure di mobilità, prima destinazione, congedi e portabilità dei progetti di ricerca (articolo 10); al personale (articolo 11); alle spese di missione (articolo 12); al controllo della Corte dei Conti (articolo 13): ai premi per meriti scientifici e tecnologici (articolo 14); al riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale (articolo 15); alla valutazione della ricerca (articolo 16); alla disciplina del riconoscimento del dissesto e del commissariamento (articolo 17).

Andrebbe, quindi, valutata l'opportunità di coordinare quanto previsto dal decreto in esame che prevede l'adozione del nuovo Statuto relativo a CREA con le nuove disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo di cui sopra.

In generale, oltre le considerazioni sopra riportate e relative a specifici articoli dello schema di Statuto, appare utile sottolineare come il testo proposto si muova lungo tre direttrici.

La prima direttrice è quella di una maggiore aderenza dello Statuto dell'ente alle norme generali di organizzazione delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento al decreto legislativo n. 165 del 2001. Le modifiche proposte, pur non modificando in modo sostanziale l'attuale assetto di competenze degli organi, sono dettate dall'esigenza di meglio chiarire, anche alla luce della citata disposizione normativa, ambiti, competenze e connesse responsabilità. Ciò al fine di colmare alcuni « vuoti normativi » e superare le difficoltà interpretative più volte riscontrate circa i confini delle rispettive prerogative, con particolare riferimento a quelle degli organi di indirizzo e quelle del responsabile della gestione.

La seconda direttrice di intervento è rivolta ad «alleggerire» il fondamentale atto organizzativo dell'Ente da norme di

dettaglio che troveranno una migliore collocazione nel Regolamento di organizzazione e funzionamento e in quello di Amministrazione e contabilità, lasciando allo Statuto il compito di definire l'intelaiatura generale all'interno della quale i citati Regolamenti dovranno muoversi.

La terza direttrice di intervento tende ad eliminare tutte le disposizioni ormai superate in quanto riferite alla fase transitoria di organizzazione dell'ente o perché non più in linea con il mutato quadro normativo di riferimento.

In conclusione, dopo aver sottolineato che il lavoro svolto dal Commissario straordinario è conforme, a suo avviso, ai principi e criteri direttivi contenuti nella delega, ritiene opportuno che la Commissione approfondisca alcuni aspetti dello schema in esame che sono stati oggetto di osservazioni da parte del Consiglio di Stato.

Massimo FIORIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA.

Atto n. 332.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in titolo.

Massimo FIORIO, *presidente*, avvisa che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema di decreto ministeriale in titolo è fissato al 3 ottobre prossimo.

Avvisa infine che anche questo atto è assegnato, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario. A tal fine, la Commissione Bilancio è già convocata per la giornata di giovedì.

Invita il relatore, onorevole Oliverio, a svolgere la relazione introduttiva.

Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, osserva preliminarmente che, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, lo schema dei Piani in questione è predisposto dal Commissario straordinario del CREA. I Piani devono poi essere emanati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previo parere parlamentare.

Venendo all'illustrazione del provvedimento, evidenzia che l'atto del Governo reca, da un lato, lo schema del «Piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura del consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria CREA (Piano della ricerca) » - che corrisponde, nel contenuto, alla « direttiva di indirizzo triennale delle attività di ricerca e sperimentale» - e, dall'altro, lo schema di «Piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione (Razionalizzazione della rete di ricerca) » - che corrisponde al « Piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi nonché l'equilibrio finanziario del Consiglio » - di cui al menzionato articolo 1, comma 381, della legge n. 190 del 2014.

Il riassetto organizzativo previsto nel piano implica sia gli interventi necessari per assicurare il contenimento della spesa e la riduzione del numero delle sedi, rafforzando l'equilibrio economico-finanziario del CREA, sia gli interventi necessari ad aumentare la competitività dell'attività di ricerca.

Rispetto alla situazione attuale, l'organizzazione proposta si dipana lungo due importanti direttrici.

In primo luogo, si procede verso un percorso di concentrazione dell'attività di ricerca, per strutturare un sistema di Centri di Ricerca, ciascuno in grado di rispondere a fabbisogni di ricerca di carattere nazionale in un contesto di riferimento europeo ed internazionale concorrendo, anche autonomamente, nell'esecuzione di progetti di ricerca. La concentrazione porta con sé diversi benefici: maggior economicità della gestione e migliore organizzazione, anche di tipo amministrativo; maggior coordinamento delle attività e miglior capacità di controllo e monitoraggio dei risultati, rispetto agli obiettivi strategici e di indirizzo scientifico; innalzamento qualitativo della ricerca, grazie al maggior accesso alle apparecchiature scientifiche e all'accresciuta possibilità di confronto tra ricercatori.

La seconda direttrice di intervento è rivolta alla razionalizzazione della ricerca, prevedendo un'organizzazione a matrice con Centri di Ricerca di tipo disciplinare, che si intersecano con Centri di Ricerca interdisciplinari di filiera, selezionando in entrambi i casi ambiti su cui si detiene già un avanzato stato di conoscenze, ma anche con l'obiettivo di concentrare le risorse per rispondere a precipui interessi strategici del Paese.

L'articolazione del CREA in Centri di Ricerca, dislocati sul territorio nazionale, è finalizzata anche a promuovere le necessarie sinergie virtuose tra ambiti di ricerca avanzata, per un migliore e stretto collegamento dell'intera comunità scientifica che vi opera. Accanto a questa forte spinta verso l'integrazione tra le strutture del CREA, l'intera organizzazione dell'Ente è proiettata a favorire le relazioni delle attività di ricerca europee e internazionali con le Università e gli altri Enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, con il territorio e le imprese. Per questi aspetti le competenze scientifiche dei Centri sono organizzate per discipline tematiche e per filiere produttive.

Quanto al piano di razionalizzazione della rete di ricerca, la proposta di riorganizzazione - rispetto alla strutturazione degli enti incorporato (Istituto nazionale di economia agraria-INEA) ed incorporante (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura-CRA) - si fonda su una drastica riduzione delle strutture di ricerca. Si passa da quarantotto tra Centri e Unità di ricerca a soli dodici Centri di ricerca, dislocati sull'intero territorio nazionale, cui si aggiunge l'Amministrazione centrale; le strutture dell'Ente già operative sul territorio, o altre messe a disposizione da soggetti istituzionali con cui l'Ente collabora in modo sistematico, consentiranno comunque di mantenere una presenza in 19 Regioni.

Le competenze scientifiche dei Centri di Ricerca sono organizzate per discipline tematiche e per filiere produttive.

Ai Centri di Ricerca disciplinari, (genomica e bioinformatica, agricoltura e ambiente, difesa e certificazione, ingegneria e trasformazioni agroalimentari, alimenti e nutrizione, politiche e bioeconomia) sono assegnate le *mission* degli ambiti di ricerca trasversali all'agricoltura, all'alimentazione e nutrizione, alle politiche agricole europee e nazionali, integrate con i nuovi scenari della bioeconomia delle aree rurali.

Ai Centri di Ricerca di filiera, (zootecnia e acquacoltura, foreste e legno, cerealicoltura e colture industriali, viticoltura ed enologia, orticoltura e florovivaismo, colture arboree (compresi agrumi e olivo), sono attribuite le *mission* specifiche per la valorizzazione delle produzioni tipiche e di qualità riconducibili al « made in Italy », ma anche studi e ricerche per la gestione sostenibile delle foreste e dell'arboricoltura da legno.

A tal fine un'apposita *mission* (cerealicoltura e colture industriali) è individuata per occuparsi, con un approccio multidisciplinare, delle filiere dei cereali e delle colture industriali per alimentazione umana, animale e per impieghi *no-food*, garantendo, attraverso anche il miglioramento genetico e le scienze omiche per la

conservazione e la gestione della biodiversità, la valorizzazione delle produzioni.

Ogni Centro di Ricerca avrà una o più Sedi in cui sarà svolta l'attività di ricerca, ferma restando l'unicità della direzione, cui è affidato il coordinamento di eventuali altre sedi afferenti al Centro. Per sede si intende un'articolazione territoriale del centro di Ricerca, con competenze ampie e diversificate su una componente rilevante della *mission* complessiva del Centro di Ricerca.

Il direttore verrà selezionato sulla base di una procedura concorsuale, tra personalità professionalmente qualificate e di spicco della comunità scientifica di riferimento, che abbiano comunque maturato esperienze di coordinamento e/o guida di gruppi di ricerca complessi, analoghi a quelli del nuovo Ente.

Nel caso di Centro di Ricerca con più Sedi, il direttore individua, sentita la comunità scientifica, un Responsabile di Sede.

Ciascun Centro di Ricerca rappresenta un singolo centro di spesa, dotato di un coordinamento al suo interno nel caso di più Sedi, in stretto raccordo con gli uffici dell'Amministrazione centrale.

All'interno di alcune Sedi, come precedentemente definite, vengono individuati dei Laboratori di ricerca che, pur essendo dipendenti dal punto di vista amministrativo dalla Sede presso cui operano, afferiscono dal punto di vista scientifico ad altre Sedi, con cui si coordinano per l'organizzazione della propria attività di ricerca, sperimentazione o erogazione di servizi.

Il Piano si sviluppa in aderenza alle 6 Aree tematiche del Piano Strategico per l'Innovazione e la Ricerca (PSIR). Per quanto concerne gli obiettivi strategici del CREA in aderenza alle aree tematiche del PSIR, fa presente che, a fronte di una spesa corrente del 2014 pari a 104.000.000 di euro, l'obiettivo di riduzione nella misura del 10 per cento è pari a 10.400.000 euro; i risparmi totali ammontano a 10.411.240 (ottenuti da: riduzione dei centri di costo di 2.309.661 euro, centralizzazione degli acquisti di 701.086 euro,

economie di scala di 1.500.000 euro; oneri per il personale di 2.900.493; riduzione affitti di 3.000.000).

Accanto ad una forte spinta verso l'integrazione tra le strutture del CREA, l'intera riorganizzazione scientifica dell'Ente è inoltre proiettata a favorire le relazioni delle attività di ricerca europee e internazionali con le Università e gli altri Enti di ricerca nazionali, pubblici e privati, con il territorio e le imprese, con l'obiettivo di accrescere le sinergie già previste dalla normativa vigente, ad esempio nel perseguire pratiche commerciali sleali nella filiera del latte.

Ogni Centro di ricerca avrà una o più sedi in cui sarà svolta l'attività di ricerca, ferma restando l'unicità della direzione, cui viene affidato il coordinamento di eventuali altre sedi afferenti al Centro. Per sede si intende un'articolazione territoriale del Centro di ricerca, con competenze ampie e diversificate su una componente rilevante della *mission* complessiva del Centro di ricerca.

Il Piano della ricerca ricorda che le competenze scientifiche dei Centri del CREA saranno organizzate per discipline tematiche e per filiere produttive.

Il Piano di razionalizzazione della rete di ricerca intende così ovviare alla sovrapposizione delle attività e relative inefficienze di costo e di gestione; la dispersione delle iniziative di ricerca fu causa - e, in parte, conseguenza - della mancanza di un processo di indirizzo e monitoraggio delle attività e dei risultati raggiunti rispetto ad obiettivi strategici del Paese. Anche l'eccessivo ricorso a forme di lavoro non stabile, in passato, influiva negativamente sull'efficacia delle strutture, oltre all'assetto frammentato che favoriva l'autoreferenzialità. Il riassetto organizzativo si pone il conseguimento degli obiettivi finanziari imposti dalla legge di stabilità, ovvero una riduzione della spesa corrente non obbligatoria del 19 per cento nel 2015 e di un ulteriore 10 per cento entro la fine del 2017.

Oltre alla riduzione dei centri di costo (in misura più che proporzionale rispetto alla riduzione delle sedi) si opera una riorganizzazione della gestione aziende, al fine di migliorarne l'efficienza e massimizzarne i ricavi; si dispone la centralizzazione delle procedure di acquisto e la razionalizzazione delle strutture di supporto amministrativo; è prevista anche la revisione dei contratti di acquisto di beni e servizi, per adeguarli alle effettive necessità dell'ente. La concentrazione dei Centri di ricerca dovrà rendere, ciascuno di essi, in grado di rispondere a fabbisogni di ricerca di carattere nazionale in un contesto di riferimento europeo ed internazionale concorrendo, anche autonomamente, nell'esecuzione di progetti di ricerca. L'organizzazione a matrice - con Centri di ricerca di tipo disciplinare – si intersecherà poi con Centri di ricerca interdisciplinari di filiera, selezionando in entrambi i casi ambiti su cui si detiene già un avanzato stato di conoscenze, ma anche con l'obiettivo di concentrare le risorse per rispondere a precipui interessi strategici del Paese.

La scelta di una struttura a matrice scaturisce dall'esigenza di mantenere un presidio della ricerca nelle più importanti filiere del sistema agroalimentare italiano e, al contempo, innalzare e fortificare il livello di ricerca in settori disciplinari trasversali non solo alle filiere agroalimentari e agroindustriali ma a tutto il sistema degli agroecosistemi nazionali. Al nuovo assetto delle strutture di ricerca sopra prefigurato viene ascritta anche una maggiore potenzialità nel garantire, con particolare riguardo al trasferimento tecnologico, l'interazione che si genera tra domanda dai territori, gestita dai presidi regionali, con offerta di ricerca, prodotta da Centri su scala nazionale, con virtuosi collegamenti a scala internazionale.

Dopo aver rimarcato l'ottimo lavoro svolto dal CREA in termini di risparmio di spesa, sottolinea che l'incorporazione di INEA nel CRA ha consentito anche di garantire il pagamento degli stipendi ai dipendenti dell'ente incorporato. Osserva che nel Piano della ricerca, che è molto corposo, la bioeconomia non ha ancora trovato una giusta collocazione e che occorre assicurare un ulteriore impegno a

sostegno delle filiere in crisi (tra le quali quella cerealicola, vitivinicola e olivicola) delle quali il Parlamento, e la Commissione agricoltura in particolare, si sono occupate diffusamente.

Complessivamente ritiene che lo schema di decreto all'esame rifletta in più parti le indicazioni che sono emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione in materia; si riserva tuttavia di svolgere ulteriori approfondimenti su alcuni aspetti dell'atto.

Massimo FIORIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani.

La seduta termina alle 13,30.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 27 settembre 2016.

Audizione dei professori Giuseppe De Mastro, professore associato in Coltivazioni erbacee presso la Facoltà di Agraria di Bari e Laura Ercoli, docente di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.05.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Atto n. 327.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione di rappresentanti di Federbio, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 696 del 21 settembre 2016, a pagina 110, prima colonna, ultima riga, le parole: « La Commissione approva la proposta » sono soppresse.

A pagina 110, seconda colonna, quarta riga, la parola: « comincia » è sostituita dalla seguente: « termina ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione <i>ex ante</i> e <i>ex post</i> dell'impatto della normativa dell'Unione europea (Deliberazione di una proroga del termine)	137
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317 e 3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	138
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	143
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	141
Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	141
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)	144
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2 del Presidente a conclusione - Parene favorando)	1./1

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.20.

Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione *ex ante* e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea.

(Deliberazione di una proroga del termine).

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che il 7 ottobre 2015 la Commissione ha

deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione *ex ante* e *ex post* dell'impatto della normativa dell'Unione europea, fissando il termine per la conclusione al 30 giugno 2016.

Nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 21 settembre scorso, si è convenuto sull'opportunità di prorogare il termine per la conclusione dell'indagine al 31 luglio 2017.

Essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera di cui all'articolo 144 del Regolamento, propone di deliberare la proroga del termine dell'indagine conoscitiva in titolo a tale data.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 13.25.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.25.

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.

C. 3317 e 3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, sottolinea come la XIV Commissione sia oggi chiamata ad esaminare – ai fini del parere da rendere alla VII Commissione Cultura – la proposta di legge in materia di editoria, emittenza radiofonica e televisiva locale e servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (C.3317-3345-B). Ricorda che il provvedimento è stato già esaminato in prima lettura dalla Camera, che lo ha approvato il 2 marzo 2016. Su di esso la XIV Commissione si era espressa il 17 febbraio 2016, approvando un parere favorevole con una condizione.

Il provvedimento è stato quindi modificato durante l'esame al Senato, conclusosi il 15 settembre 2016. In particolare, il numero degli articoli è aumentato da 7 a 10. In quella sede sono stati abbinati gli A.S. 282, 453, 454, 1236, che, al termine dell'esame, sono risultati assorbiti.

Il testo in esame istituisce un nuovo Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e delega il Governo a ridefinire la disciplina del sostegno pubblico all'editoria e all'emittenza radiofonica e televisiva locale, nonché la disciplina relativa a profili pensionistici dei giornalisti e a composizione e competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Reca, inoltre, disposizioni inerenti i giornalisti, nonché il sistema distributivo e la vendita dei giornali. Infine, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e fissa un limite massimo retributivo per amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della medesima concessione.

Si limita in questa sede a richiamare sinteticamente il contenuto degli articoli, con specifico riguardo alle modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato.

L'articolo 1 – per il quale il Senato ha modificato il comma 4 e aggiunto l'attuale comma 5 – istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, destinato al sostegno dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale.

Il Fondo è finalizzato ad assicurare la piena attuazione dei principi di cui all'articolo 21 della Costituzione in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione, e ad incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e vendita, la capacità delle imprese editoriali di investire e di acquistare posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici, anche nel settore dell'informazione digitale.

Si dispone altresì che il Fondo sia ripartito annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel corso dell'esame al Senato, nel comma 4 è stata soppressa la previsione che sul DPCM si esprimessero le Commissioni parlamentari competenti. Inoltre, il Senato ha previsto che le somme non impegnate in ciascun esercizio possono essere impegnate in quello successivo. I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti sono fissati con un ulteriore DPCM, da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sul quale - a seguito delle modifiche apportate durante l'esame al Senato – si prevede che si esprimano le Commissioni parlamentari competenti per materia.

Ricordo al riguardo che nel parere approvato lo scorso 17 febbraio la XIV Commissione aveva invitato la Commissione di merito ad esplicitare che la destinazione delle risorse del Fondo dovesse avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. A tale indicazione non è stato tuttavia dato seguito.

Il comma 5 dell'articolo 1, introdotto dal Senato, prevede l'erogazione di un contributo per il sostegno delle spese sostenute per l'utilizzo di servizi di telefonia e di connessione dati. Il contributo sostituisce le riduzioni tariffarie previste per le imprese editrici, nonché per le imprese di radiodiffusione sonora, anche a carattere locale e per le imprese di radiodiffusione televisiva a carattere locale. I soggetti beneficiari, i requisiti di ammissione, le modalità, i termini e le procedure per l'erogazione del nuovo contributo sono definiti con un regolamento di delegificazione, emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sul quale è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati, in particolare, a ridefinire la disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici e del sostegno agli investimenti delle imprese editrici, nonché, in base alle modifiche introdotte dal Senato, dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, finalizzati anche all'innovazione dell'offerta informativa.

Per quanto concerne il calcolo dei contributi (comma 2, lettera *e*)), il Senato ha soppresso il superamento della distinzione fra testata nazionale e testata locale.

Nell'ambito della delega, si prevede, inoltre, l'incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, nonché – in base alle modifiche introdotte durante l'esame al Senato – sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle *start up* innovative.

L'articolo 3 reca disposizioni precettive che si applicano a decorrere dai contributi per le imprese editrici relativi all'anno 2016. Il comma 4, lettera *c*), introdotto durante l'esame al Senato, aggiunge nell'articolo 1 della L. 62/2001 sull'editoria la definizione di « quotidiano on line », inteso come testata giornalistica che sia regolarmente registrata presso la cancelleria di un tribunale, abbia un direttore responsabile iscritto all'Ordine dei giornalisti e pubblichi i propri contenuti giornalistici

prevalentemente *on line*, senza operare esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea.

L'articolo 2, commi 4-6, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati alla razionalizzazione della composizione e delle attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nonché alla revisione della disciplina del prepensionamento dei medesimi giornalisti. A seguito delle modifiche introdotte dal Senato è stato modificato il numero dei componenti fino ad un massimo di 60 (a fronte di un massimo di 36 previsti dal testo approvato dalla Camera), di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, purché, per entrambi i profili (e non più, solo, i pubblicisti, come nel testo approvato dalla Camera), gli stessi giornalisti abbiano una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Inoltre, al Senato è stato inserito l'obbligo di avere, in ciascuno dei due gruppi, almeno un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute.

L'articolo 6, introdotto durante l'esame al Senato, prevede la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano (presumibilmente sostitutivi del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige).

L'articolo 7, introdotto durante l'esame al Senato, estende a regioni, province, città metropolitane e comuni l'autorizzazione ad avvalersi dell'Agenzia nazionale stampa associata (ANSA) o di altre agenzie di informazione per l'effettuazione dei servizi di diramazione di notizie e di comunicati, di trasmissione diretta agli stessi soggetti di informazioni nazionali ed estere, di trasmissione di notizie dall'estero e per l'estero, in concorso con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per quanto riguarda il servizio estero, già prevista per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'autorizzazione è concessa nell'ambito delle risorse già destinate a questo scopo nel bilancio degli enti interessati.

L'articolo 9, introdotto durante l'esame al Senato, disciplina la procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale e la durata della stessa e introduce il limite massimo retributivo di euro 240.000 annui per dipendenti, collaboratori e consulenti del soggetto affidatario della concessione.

Alla luce di quanto esposto, e tenuto conto del fatto che la Commissione è chiamata a pronunciarsi al più tardi entro la prima mattina della giornata di domani, riterrebbe opportuno esprimersi sin dalla seduta odierna con una proposta di parere favorevole, che riporti il medesimo rilievo espresso nel precedente parere del 17 febbraio 2016.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) condivide quanto proposto dalla relatrice e ritiene che il rilievo espresso nel precedente parere debba essere riproposto nella medesima forma della condizione.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) richiama l'attenzione dei colleghi sui contenuti dell'articolo 6 del provvedimento, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che prevede la costituzione di Consigli dell'Ordine dei giornalisti anche nelle province autonome di Trento e di Bolzano. Si tratta di una duplicazione di organi – uno per ciascuna provincia – che registra la presa di posizione contraria dell'ordine dei giornalisti del Trentino Alto Adige e sulla quale occorrerebbe riflettere.

Gea SCHIRÒ (PD), relatrice, precisa che i Consigli dell'Ordine dei giornalisti nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 6, sarebbero, presumibilmente, sostitutivi del Consiglio dell'Ordine del Trentino Alto Adige.

Formula quindi, condividendo quanto osservato dal collega Occhiuto, una proposta di parere favorevole con condizione (vedi allegato 1).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio.

Atto n. 324.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

Michele BORDO, *presidente*, acquisita in proposito l'indicazione della relatrice, onorevole Berlinghieri, propone che il parere sullo schema di decreto in titolo sia votato nella seduta già convocata per le ore 9 della giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.

Atto n. 326.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 settembre 2016.

Vanessa CAMANI (PD), relatrice, formula una proposta di parere favorevole, che illustra (vedi allegato 2).

Paolo TANCREDI (AP) ritiene che il parere presentato dalla relatrice rappresenti quanto di più avanzato la XIV Commissione poteva esprimere rispetto alle proprie competenze, anche in considerazione del termine di adozione del regolamento (UE) n. 1286/2014, fissato al 31 dicembre 2016. Preannuncia quindi il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dalla relatrice.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in titolo.

Marco BERGONZI (PD), relatore, evidenzia come la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea avvii l'esame – ai fini del parere da rendere al Governo – dello schema di decreto del Presidente della Repubblica per l'attuazione della Direttiva 2014/33/UE, riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (Atto n. 335).

Ricorda che la direttiva fa parte di un pacchetto di provvedimenti adottati a livello europeo per l'adeguamento della legislazione relativa ad alcuni prodotti al nuovo quadro normativo generale comune in materia di certificazione di conformità e commercializzazione dei prodotti, costituito dal regolamento (CE) n. 765/2008 e dalla decisione n. 768/2008/UE.

Intende segnalare che il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 19 aprile 2016 e che gli Stati membri sono tenuti ad applicare le disposizioni in essa contenute a partire dal 20 aprile 2016. Rammenta altresì che lo scorso 26 maggio la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora, dando avvio ad una procedura di infrazione (2016/0334) per mancato recepimento della direttiva 2014/33/UE.

La direttiva 2014/33/UE, che consta di 49 articoli ed è corredata da 14 allegati, procede alla rifusione delle norme contenute nella precedente direttiva 95/16/CE che nel tempo ha subito modifiche e necessita di ulteriori aggiornamenti e modificazioni. L'ambito di applicazione della nuova direttiva riguarda gli ascensori – quali prodotti finiti solo dopo essere stati installati in modo permanente in edifici o costruzioni – e i componenti di sicurezza per ascensori nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione, oppure componenti di sicurezza nuovi o usati importati da un paese terzo.

A tal fine introduce:

misure volte ad affrontare il problema della non conformità, tra cui l'enunciazione di dettagliati obblighi essenziali di sicurezza e di corretta prassi costruttiva anche nella fase della progettazione, non solo per i fabbricanti ma anche per gli importatori ed i distributori tramite apposite procedure di valutazione della conformità;

il principio per cui gli operatori economici sono responsabili della conformità dei prodotti, in funzione del rispettivo ruolo che rivestono nella catena di fornitura:

norme concernenti la tracciabilità durante l'intera catena di distribuzione, inclusi i prodotti importati nell'UE;

misure volte a garantire la qualità dell'operato degli « organismi di valuta-

zione della conformità » (OVC), con riguardo alla indipendenza ed alla competenza nello svolgimento della attività;

il sistema di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di cui al citato Regolamento CE n. 765/2008, che rappresenta un mezzo essenziale per la verifica della competenza degli organismi di valutazione della conformità.

Lo schema di decreto in esame si compone di 5 articoli e di un Allegato A, suddiviso a sua volta in 12 Allegati e interviene, tramite la tecnica della novella, ad apportare modifiche e varie integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, attuativo della precedente direttiva nella medesima materia.

Rinviando per la descrizione dettagliata del provvedimento al dossier di documentazione predisposto dagli Uffici della Camera e del Senato, ricorda che, in estrema sintesi, l'articolato introduce modifiche alle disposizioni vigenti riferite ai requisiti degli ascensori e dei relativi componenti di sicurezza, agli adempimenti degli operatori privati interessati e alle relative procedure e alla disciplina dei compiti ed adempimenti riferiti alle amministrazioni pubbliche.

Lo schema di decreto procede inoltre alla integrale sostituzione degli allegati del vigente decreto del Presidente della Repubblica 162/1999 concernenti i requisiti essenziali di sicurezza, le procedure di valutazione della conformità, e lo schema di dichiarazione di conformità.

Considerato, dal punto di vista della compatibilità comunitaria, che lo schema di decreto recepisce pressoché integralmente le disposizioni della direttiva 2014/33/UE, formula sul provvedimento una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La seduta termina alle 13.45.

ALLEGATO 1

Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale (C. 3317 e 3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il testo C. 3317 e 3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato, recante « Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale »;

visto il parere favorevole con condizione approvato dalla XIV Commissione il 17 febbraio 2016 nel corso dell'esame in prima lettura del provvedimento,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad esplicitare che la destinazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (Atto n. 326).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – PRIIP (Atto n. 326);

considerato che il provvedimento è stato adottato in attuazione della legge di delegazione europea 2014 (articolo 13, legge 9 luglio 2015, n. 114);

ricordato che il regolamento (UE) n. 1286/2014, che si applica dal 31 dicembre 2016, è finalizzato ad una maggiore tutela degli investitori al dettaglio nelle operazioni di acquisto di PRIIP attraverso una ottimizzazione della comprensione e dell'uso delle informazioni relativi a tali prodotti;

rilevato, in particolare, che l'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1286/2014 prevede che il documento contenente le informazioni chiave (cd. KID), da redigere a cura degli ideatori dei prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati – PRIIP debba essere redatto in maniera concisa e comprensibile, rendendo in tal modo chiare le caratteristiche, i costi e i rischi di un prodotto finanziario, nonché la confrontabilità dello stesso con documenti similari;

richiamato sul punto la proposta di Regolamento delegato della Commissione europea del 30 giugno 2016 (C(2016)3999 final) che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l'obbligo di fornire tali documenti;

osservato che il Parlamento europeo, con propria risoluzione B8-0974/2016 del 14 settembre 2016 ha sollevato obiezioni al progetto di regolamento delegato presentato dalla Commissione europea, ritenendo che la metodologia di calcolo dei futuri scenari di rendimento rischia di non porre nella dovuta attenzione il rischio per gli investitori di perdere il denaro e non è quindi idonea a fornire informazioni « accurate, corrette, chiare e non fuorvianti »; conseguentemente, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a valutare l'ipotesi di posticipare la data di applicazione del regolamento (UE);

n. 1286/2014 per evitare l'applicazione della disciplina generale senza la precedente entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione;

ritenuto al riguardo che una eventuale modifica del termine di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 1286/2014 non possa allo stato produrre effetti sull'iter di attuazione del regolamento medesimo, il cui termine di adozione, in base all'articolo 34, rimane fissato al 31 dicembre 2016,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per la semplificazione

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

145

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 13.35.

Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.

Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC).

(Svolgimento e conclusione).

Bruno TABACCI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Gerardo LONGOBARDI, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Bruno TABACCI, *presidente*, svolge alcune considerazioni sulla relazione del Presidente Longobardi.

Gerardo LONGOBARDI, Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC), formula alcune precisazioni in merito alla sua relazione.

Bruno TABACCI, *presidente*, ringrazia il Presidente Longobardi per l'esposizione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

	M			

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza del presidente STUCCHI.

La seduta comincia alle 16.05.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concernenti l'organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta sulle quali intervengono i senatori CASSON (PD), CRIMI (M5S), Giuseppe ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e MARTON (M5S) e i deputati ROSATO (PD), TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle 16.45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

SOMMARIO

INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	147
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia	
e dell'Adolescenza (CRC) (Svolgimento e conclusione)	147

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 settembre 2016. — Presidenza della vicepresidente Rosetta Enza BLUNDO.

La seduta comincia alle 13.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Rosetta Enza BLUNDO, presidente, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.

Audizione di rappresentanti del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC).

(Svolgimento e conclusione).

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, avverte che sono presenti all'odierna audizione: Arianna Saulini, coordinatrice del

Gruppo CRC e responsabile Advocacy di Save the Children Italia, Maria Edoarda Trillò, rappresentante dell'Associazione culturale pediatri (ACP), Brunella Greco, rappresentante Youth and New Media Unit di Save the Children Italia e componente del Gruppo CRC, Antonella Costantino, Presidente della Società italiana di Neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA) e componente Gruppo CRC, e Silvia Taviani rappresentante del coordinamento del Gruppo CRC. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Arianna SAULINI, coordinatrice del gruppo CRC e responsabile Advocacy di Save the Children Italia, Antonella CO-STANTINO, Presidente della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA) e componente del Gruppo CRC, Brunella GRECO, rappresentante Youth and New Media Unit di Save the Children Italia e componente del Gruppo CRC, Maria Edoarda TRILLÒ, rappresentante dell'Associazione culturale pediatri (ACP) e Silvia TAVIANI, rappresentante del coordinamento del Gruppo CRC, svolgono relazioni sulla materia oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni le senatrici Donella MATTESINI, a più riprese, Ornella BERTOROTTA (M5S) e Venera PADUA (PD), il deputato Giorgio ZANIN (PD), e la deputata Eleonora BECHIS (Misto-AL-P).

Replicano ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione Antonella COSTANTINO, Presidente della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA) e componente del Gruppo CRC, Maria Edoarda TRILLÒ, rappresentante dell'Associazione culturale pediatri (ACP), Arianna SAULINI, coordinatrice del gruppo CRC e responsabile Advocacy di Save the Children Italia, Silvia

TAVIANI, rappresentante del coordinamento del Gruppo CRC e Brunella GRECO, rappresentante Youth and New Media Unit di Save the Children Italia e componente del Gruppo CRC.

Rosetta Enza BLUNDO, *presidente*, ringrazia le partecipanti all'odierna seduta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 14.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (V e VIII)	
COMITATO DEI NOVE:	
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. C. 65-2284-A	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e IX)	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei rappresentanti di organizzazioni sindacali del comparto marittimo, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime (atto n. 321)	4
COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)	
RISOLUZIONI:	
7-01066 Petrini: Iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell'industria tessile e calzaturiera.	
7-01088 Ricciatti: Iniziative per incentivare gli investimenti nei settori dell'industria tessile e calzaturiera (Discussione congiunta e rinvio)	5
I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	8
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto. 328 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	8
Schema di decreto legislativo recante testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale. Atto n. 308 (Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	8
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	9
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM (2016) 271 final).	
Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM (2016) 270 final).	

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'« Eurodac » per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di paese terzo o da un apolide, per l'identificazione di cittadini di paesi terzi o apolidi il cui soggiorno è irregolare e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e	
da Europol a fini di contrasto (rifusione) (COM (2016) 272 final) (Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	10
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Emendamenti C. 65-2284-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione – Parere)	10
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	20
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)	10
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	21
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici. Emendamenti C. 65-2284-A (Parere all'Assemblea) (Esame e conclusione	
- Parere)	18
II Giustizia	
SEDE REFERENTE:	
DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa C. 4025 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	23
ALLEGATO (Emendamenti del Relatore e relativi subemendamenti)	28
Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962 Verini (Seguito dell'esame e conclusione)	26
Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa. C. 3996 Andrea Maestri (Esame e rinvio)	27
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	27
IV Difesa	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	37
SEDE CONSULTIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	37
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	37
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	39

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	38
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	40
V Bilancio, tesoro e programmazione	
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e rinvio)	42
Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: <i>a)</i> Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar; <i>b)</i> Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; <i>c)</i> Accordo sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam; <i>d)</i> Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare; <i>e)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kosovo; <i>f)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia; <i>l)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan; <i>m)</i> Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan; <i>m)</i> Accordo tra il Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	43
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	45
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto al Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	48
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2005/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (Rilievi alla XIII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)	50
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	51
VI Finanze	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative ai rapporti tra operatori finanziari e creditizi e clientela.	
Audizione dei rappresentanti di Smartika Spa (Svolgimento e conclusione)	52
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei	

giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)	53
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	61
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Atto n. 325 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	58
ALLEGATO 2 (Proposta di parere della Relatrice)	62 59
ALLEGATO 3 (Proposta di parere del Relatore)	64
VII Cultura, scienza e istruzione	
SEDE REFERENTE:	
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	66
ALLEGATO (Emendamenti esaminati)	72
ATTI DEL GOVERNO:	
Elenco delle proposte di istituzione e di finanziamento di comitati nazionali e di edizioni nazionali per l'anno 2016. Atto n. 333 (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole) .	68
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disciplina della dirigenza della Repubblica. Atto n. 328 (Rilievi alla I Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento,	68
e rinvio)	70
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	75
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2016, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi. Atto n. 330 (Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione	75
- Parere favorevole)	75 81
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto 324 (Alla XIII Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Deliberazione di rilievi)	76
ALLEGATO 2 (Rilievi deliberati dalla Commissione)	82

INCONTRI INFORMALI:	
Incontro con una delegazione di professori universitari cileni su questioni inerenti alla sismologia e alle costruzioni antisismiche	80
ERRATA CORRIGE	80
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	84
ALLEGATO (Parere approvato)	85
ALLEONIO (Turcie approvato)	03
X Attività produttive, commercio e turismo	
INTERROGAZIONI:	
5-04714 Sibilia: Riserva di capacità di trasporto di energia elettrica a favore dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino	87
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	103
5-05494 Vallascas: Attività svolte dal gruppo di coordinamento nazionale GNL	87
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	104
5-06669 Maestri: Piano industriale dell'azienda Cff Filiberti di Bedonia	87
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	105
5-07391 Mantero: Realizzazione di un deposito di bitume nell'area portuale di Savona	87
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 5-09312 Scuvera: Prospettive produttive e occupazionali dello stabilimento Cameron di Voghera ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	107 88 109
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre 2012. C. 3299 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	88
ALLEGATO 6 (Proposta di parere)	110
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015. C. 3765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	90
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	91
SEDE REFERENTE:	
Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi. C. 865 Abrignani e C. 3671-ter Governo (Seguito esame e rinvio)	97

XI	Lavoro	pubblico	e	privato
----	--------	----------	---	---------

Al Lavoro pubblico e privato	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni relative alle circoscrizioni dei tribunali di Perugia e di Terni. C. 2962 (Parere alla II Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	
ALLEGATO 1 (Parere approvato)	
DL 168/2016: Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di Cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa. C. 4025 Governo (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio)	
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317-3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole)	
ALLEGATO 2 (Parere approvato)	
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del professor Stefano Sacchi a presidente dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Nomina n. 76 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	
RISOLUZIONI:	
7-00934 Patrizia Maestri: Iniziative per tenere conto, ai fini dell'accesso al pensionamento, delle differenti aspettative di vita e per inserire tra le categorie di lavoratori impegnati in attività usuranti anche gli operatori socio-sanitari.	
7-01092 Ciprini: Iniziative volte a rivedere la normativa che prevede l'innalzamento dell'età pensionabile in relazione all'incremento dell'aspettativa di vita e ampliamento delle attività considerate usuranti al fine del riconoscimento di benefici previdenziali (Seguito della discussione e rinvio)	
XII Affari sociali	
COMITATO RISTRETTO:	
Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni, C. 3561 Miotto, C. 3584 Nizzi, C. 3586 Fucci, C. 3596 Calabrò, C. 3599 Brignone, C. 3630 Iori, C. 3723 Marzano, C. 3730 Marazziti e C. 3970 Silvia Giordano	
XIII Agricoltura	
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento di adozione dello statuto del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA). Atto n. 331 (Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	
Schema di decreto ministeriale recante approvazione del piano triennale per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (piano della ricerca) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) nonché del piano per il rilancio e la razionalizzazione delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura (razionalizzazione della rete di ricerca) del medesimo CREA. Atto n. 332	
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)	

AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei professori Giuseppe De Mastro, professore associato in Coltivazioni erbacee presso la Facoltà di Agraria di Bari e Laura Ercoli, docente di Agronomia e Coltivazioni erbacee presso la Scuola Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00987 Mongiello, 7-01045 L'Abbate, 7-01054 Faenzi e 7-01068 Zaccagnini, sulle iniziative per la tutela del settore del grano duro	136
AVVERTENZA	136
ERRATA CORRIGE	136
XIV Politiche dell'Unione europea	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione <i>ex ante</i> e <i>ex post</i> dell'impatto della normativa dell'Unione europea (<i>Deliberazione di una proroga del termine</i>)	137
SEDE CONSULTIVA:	
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione delle competenze del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. C. 3317 e 3345-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione)	138
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)	143
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante recante attuazione della direttiva 2015/412/UE che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio. Atto n. 324 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)	141
Schema di decreto legislativo recante norme per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati. Atto n. 326. (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	141 144
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. Atto n. 335 (Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma	
2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)	141
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sulla semplificazione e sulla trasparenza nei rapporti con gli utenti nei comparti finanziario, bancario e assicurativo.	
Audizione di rappresentanti del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (CNDCEC) (Svolgimento e conclusione)	145
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Comunicazioni del Presidente	146

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	147
Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori.	
Audizione di rappresentanti del Gruppo di lavoro per la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza (CRC) (Svolgimento e conclusione)	147

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.



17SMC0007130